

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

# RESOCONTO STENOGRAFICO

633.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	83777	<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
<b>Missioni valedoli nella seduta del 23 maggio 1991</b> . . . . .	83832	Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).	
<b>Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa</b>	83777	PRESIDENTE . . .83803, 83804, 83806, 83808, 83809	
<b>Disegni di legge:</b>		ASTONE GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	83804, 83806, 83808
(Approvazione in Commissione) . . .	83832	BAGHINO FRANCESCO GIULIO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	83804
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	83833	MANGIAPANE GIUSEPPE ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .	83804, 83809
(Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere) . . . . .	83834	PIREDDA MATTEO ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Relatore</i> .83803, 83806, 83808	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	83778		

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	83832
(Approvazione in Commissione) . . . . .	83832
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	83833
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	83834
(Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere) . . . . .	83834
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	83778
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61); FIANDROTTI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626); LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745); GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832); MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3815); MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669); MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721); DIGLIO e CRISTONI: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874); ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143); SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271); PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402);	
BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467); BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).	
PRESIDENTE . . .83778, 83781, 83782, 83789, 83790, 83791, 83792, 83793, 83796, 83797, 83799, 83802, 83803, 83809, 83810	
BARZANTI NEDO ( <i>gruppo misto</i> ) . . . . .	83789
BERSELLI FILIPPO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	83792
BIASCI MARIO ( <i>gruppo DC</i> ) 83790, 83791, 83793,	83810
BRUNI GIOVANNI ( <i>gruppo repubblicano</i> ) 83802	
CAMPAGNOLI MARIO ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Relatore</i> 83781, 83789, 83795, 83797, 83799, 83802	
FAGNI EDDA ( <i>gruppo misto</i> ) . . .83791, 83809	
GROSSO GLORIA ( <i>gruppo PSDI</i> ) . . . . .	83781
RICCIUTI ROMEO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	83781, 83789, 83796, 83797, 83799, 83802
SINESIO GIUSEPPE ( <i>gruppo DC</i> ) . . . . .	83803
TASSI CARLO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	83793
<b>Proposta di inchiesta parlamentare (Discussione):</b>	
VALENSISE ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli organismi pubblici locali e regionali, del sistema creditizio, delle strutture giudiziarie in Calabria con riferimento ai fenomeni di illegalità diffusa ed all'incremento della criminalità comune ed organizzata (doc. XXII, n. 32).	
PRESIDENTE . .83811, 83814, 83821, 83826, 83827, 83828, 83829	
BATTAGLIA PIETRO ( <i>gruppo DC</i> ) . . . . .	83826
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	83814
LABRIOLA SILVANO ( <i>gruppo PSI</i> ) . . . . .	83827
PRINCIPE SANDRO ( <i>gruppo PSI</i> ) .83821, 83825	
RIGGIO VITO ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Relatore</i> . . .83811	
TADDEI MARIA ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) 83828	
VALENSISE RAFFAELE ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	83814, 83815, 83828
<b>Interpellanze e interrogazioni:</b>	
(Annunzio) . . . . .	83835
<b>Deputato subentrante:</b>	
(Proclamazione) . . . . .	83777

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

	PAG.		PAG.
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:</b>		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	
(Annunzio) . . . . .	83834	. . . . .	83829
<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> . . . . .	83834	<b>Allegato A:</b>	
<b>Richieste ministeriali di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.</b> . . . . .	83834	Dichiarazioni di voto finali sui progetti di legge concernenti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (61 e abbinate) degli onorevoli Pietro Serrentino, Guido Martino, Annamaria Procacci, Filippo Berselli, Paolo Cristoni, Giancarlo Binelli e Francesco Bruni . . . . .	83836
<b>Votazione finale di disegno di legge</b> .	83809		
<b>Votazione finale di proposte di legge</b> .	83810		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

---

**La seduta comincia alle 15.**

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 maggio 1991.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Agrusti, Babbini, Paolo Bruno, Caveri, Cervetti, de Luca, Facchiano, Fausti, Fornasari, Foschi, Gorla, Maccheroni, Antonino Mannino, Romita, Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Vincenzo Russo, Sacconi, Santonastaso, Silvestri, Sorice, Susi, Antonio Testa e Zamberletti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

FRANCO CILIBERTI. I motivi?

PRESIDENTE. Onorevole Ciliberti, può prendere visione dell'elenco dei deputati in missione, e conoscere i motivi, rivolgendosi direttamente al banco della Presidenza.

Devo aggiungere che, pertanto, i deputati complessivamente in missione sono cinquanta, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Proclamazione di un deputato subentrante.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Alberto Tridente la Giunta delle elezioni, nella seduta del 22 maggio 1991 — ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Franco Calamida segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 2 (Democrazia proletaria) per il collegio I (Torino-Novara-Vercelli).

Do atto alla giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Franco Calamida deputato per il collegio I (Torino-Novara-Vercelli).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Rivolgo all'onorevole Calamida le mie personali congratulazioni e quelle dei colleghi che lo rivedono volentieri tra loro.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta del 21 maggio scorso, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

to, che la seguente proposta di legge sia deferita alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa:

AUGELLO ed altri; BORGOGGIO e SEPPIA; PERANI ed altri; PIRO ed altri; TAGLIABUE ed altri; PERANI ed altri; RENZULLI ed altri; POGGIOLINI; SALERNO ed altri; BORGOGGIO; ARTIOLI ed altri; e PISICCHIO; «Norme di riordino del settore farmaceutico» (già approvato in un testo unificato dalla XII Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (2119 - 2196 - 3190 - 4512 - 4619 - 4658 - 4675 - 4680 - 4724 - 4900 - 4936 - 5234/B)(con parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato, nella seduta del 21 maggio scorso che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

S. 585-ter. — «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (approvato dalla XI Commissione del Senato) e le proposte di legge di iniziativa dei deputati MARTINAZZOLI ed altri; FRANCESE ed altri; PALLANTI ed altri e CAVICCHIOLI ed altri — (3497 - 799 - 1177 - 1178 - 3767). (La Commissione ha proceduto all'esame abbinate).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Fiandrotti ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61); Fiandrotti: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626); Lodigiani: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745); Grosso e Procacci: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832); Martinazzoli ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3815); Martelli ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669); Minucci ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721); Diglio e Cristoni: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874); Aniasi ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143); Scotti Vincenzo ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271); Proposta di legge di iniziativa popolare: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402); Bassanini e Testa Enrico: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467); Berselli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio; Fiandrotti: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

servazione degli uccelli selvatici; Lodigiani: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Grosso e Procacci: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale; Martinazzoli ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici; Martelli ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico; Minucci ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi; Diglio e Cristoni: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria; Aniasi ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie; Scotti Vincenzo ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia; Proposta di legge di iniziativa popolare: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia; Bassanini e Testa Enrico: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria; Berselli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia.

Ricordo che nella seduta del 24 aprile scorso è stato approvato l'emendamento 23.25 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 23.

Passiamo peraltro all'articolo 24 del testo unificato della Commissione:

#### ART. 24.

##### *(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)*

1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione del porto di fucile anche per uso

di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 25, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), e i) dell'articolo 25, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della fauna selvatica, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 25, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore entro 30 giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la fauna selvatica viva e a vendere quella morta. In quest'ultimo caso, la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria).*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 23 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 8, comma 9,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 25, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti

locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

24. 13.

La Commissione.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Possono inoltre, a questo fine, perquisire i veicoli, le borse da caccia, i sacchi da montagna ed altri contenitori.

24. 1.

Tamino, Ronchi, Russo Franco.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il mancato possesso della licenza comporta il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia.

24. 3.

Martino, Dutto.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In caso di contestazione delle infrazioni di cui all'articolo 25 gli agenti procedono al sequestro della licenza di porto d'armi e della concessione regionale di caccia, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando copia al contravventore entro trenta giorni. In tutti i casi i cui è prevista la sanzione amministrativa della sospensione o della revoca della licenza di caccia e della concessione regionale di caccia, gli agenti venatori provvedono al sequestro dei suddetti documenti.

24. 4.

Tamino, Ronchi, Russo Franco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 25 gli agenti e le guardie particolari

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

giurate procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione del cane e al sequestro della fauna selvatica, redigono verbale di accertamento e di sequestro e rilasciano copia al contravventori entro trenta giorni.

24. 5.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e dei richiami vivi.*

24. 8.

Tamino, Ronchi, Russo Franco.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Agenti dipendenti degli enti locali).*

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 24, anche fuori dall'orario di servizio.

24. 01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 24, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 24.13 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 24. Invito, nello spirito del lavoro compiuto in sede di Comitato dei nove, i presentatori degli emendamenti Tamino 24.1 e 24.4 e 24.8, e Procacci 24.5, che peraltro sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 24.13 della Commissione, a ritirarli; altrimenti il parere è contrario.

La Commissione raccomanda, infine all'Assemblea l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 24.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo accetta l'emendamento 24.13 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 24.01 della Commissione. Per il resto, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.13 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grosso. Ne ha facoltà.

GLORIA GROSSO. Signor Presidente, mi ero ripromessa, dopo l'ultima votazione effettuata in Assemblea sugli articoli del provvedimento in esame, di chiedere la verifica del numero legale, qualora in occasione di queste ultime votazioni che licenzieranno una legge che abbiamo atteso per tanto tempo, fosse stato presente il solito numero ridicolo di colleghi. Si tratta di una legge dello Stato che è stata oggetto di un referendum contrastatissimo, che ha dimostrato quanto sia attesa nel nostro paese una normativa sulla caccia che tenga presenti gli interessi dei non cacciatori.

Abbiamo invece nuovamente a che fare con un provvedimento che privilegia una piccola minoranza, non tenendo conto dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

voti contati in occasione del referendum, che è stato disatteso da chi non aveva capito esattamente quale fosse lo scopo di quella consultazione. Chi ha compreso, infatti, ha votato: e si è trattato nientemeno che si diciotto milioni di cittadini, signor Presidente! A questo punto, dopo il lavoro effettuato in Commissione, dopo i tentativi compiuti perché i colleghi che si sono in quella sede occupati della legge tenessero presente che si stava predisponendo un provvedimento non per una corporazione, ma per l'intero paese, ritengo che non abbia senso chiedere la verifica del numero legale o proporre emendamenti.

È chiaro che nulla serve: qui è già stato tutto combinato e stabilito. Invieremo al Senato un testo che fin d'ora, signor Presidente, è in contrasto con le direttive europee. Ci presentiamo al consesso internazionale con un provvedimento che rende ancora una volta il nostro paese inadempiente e gravemente carente nei confronti delle direttive europee.

Non voglio dire altro, perché non mi pare giusto e perché sarebbe uno spreco di tempo per me e per i colleghi, signor Presidente. Desidero tuttavia rilevare — spero che qualcuno ascolti — che tutti i deputati che stanno fuori dell'aula ad occuparsi di ben altro, se hanno un briciolino di senso dello Stato, dovrebbero capire che anche una legge sulla caccia ha dignità pari alle altre ed avrebbe diritto di essere seguita con attenzione visto che si era promesso che dopo il referendum sarebbe stato varato un buon provvedimento legislativo.

Ebbene, signor Presidente, questa non è una buona legge: è un provvedimento che lascia aperte maglie larghissime. E non parliamo poi di tutte le possibili deroghe che vi saranno. Vedremo come verrà applicata tale legge dalle regioni: allora capiremo come quella che stiamo esaminando non sia affatto una buona legge. Ma chi lo capisce fin d'ora, come me, signor Presidente, desidera ricordare soltanto che con questo provvedimento si consente ancora un tipo di caccia che è posto gravemente sotto accusa: la caccia con le reti. L'articolo 3 la vieta, ma gli articoli 3-bis e 3-ter la consentono poi in forme surrettizie.

Ancora una volta, quindi, abbiamo fatto una furberia all'italiana per rendere possibile una pratica da una corporazione che annovera non più di 2 milioni di persone.

Non credo che valga la pena di discutere ancora, signor Presidente. Questo provvedimento verrà esaminato al Senato e non so se si riuscirà a farne una legge dello Stato. Tuttavia, mi auguro che nel frattempo venga ulteriormente emendato.

Quello che è certo è che il testo che stiamo approvando non è la legge per la quale molti hanno lavorato, che tanti cittadini hanno atteso e nella quale hanno sperato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 24.13 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 24, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Dichiaro così preclusi gli emendamenti Tamino 24.1, Martino 24.3, Tamino 24.4, Procacci 24.5 e Tamino 24.8.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 25 del testo unificato della Commissione:

ART. 25.

*(Sistema sanzionatorio).*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle norme previste per la disciplina delle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) arresto fino ad un anno e ammenda fino a 1.000.000 per chi esercita la caccia nel periodo intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura e tra due ore dopo il tramonto e due ore prima dell'alba. Alla condanna consegue la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per anni tre; in caso di recidiva, la pena dell'arresto è aumentata di un terzo e l'ammenda a lire 3.000.000. con revoca o

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

b) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

c) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza per un anno per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e regionale, ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da L. 300.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza per anni due;

d) per chi esercita la caccia su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti sussiste divieto:

arresto da uno a sei mesi e ammenda fino a lire 5.000.000 e sospensione della licenza fino a cinque anni se trattasi di mammiferi o uccelli particolarmente protetti ai sensi dell'articolo 2; in caso di recidiva, la pena dell'arresto e dell'ammenda è aumentata di un terzo, con revoca definitiva o esclusione della licenza;

arresto sino a sei mesi e ammenda fino a lire 3.000.000 per chi esercita illecitamente la caccia su specie appartenenti alla tipica fauna alpina o ai grandi ungulati europei, con sospensione della licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia, per anni tre; in caso di recidiva, le pene sono aumentate di un terzo, con esclusione definitiva della concessione di licenza o revoca della stessa; sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia sulle altre specie di mammiferi e uccelli nei cui confronti non è consentita; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 e la revoca o l'esclusione della licenza;

e) per chi esercita la caccia ove vi sia divieto:

arresto sino ad un anno e ammenda fino a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, con sospensione della licenza fino a 5 anni; in caso di recidiva, la sanzione è aumentata di un terzo e alla condanna consegue la revoca o l'esclusione definitiva della concessione della licenza;

sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia nelle zone protette, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive, con la sospensione della licenza per anni due; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca o l'esclusione definitiva della licenza;

sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione o nelle foreste demaniali; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 e sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia nelle altre zone in cui sussiste il divieto; in caso di recidiva, sanzione da lire 300.000 a lire 2.000.000 e sospensione della licenza fino a due anni; in caso di ulteriore recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca o l'esclusione della licenza;

f) arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti; in caso di recidiva, la pena dell'arresto e dell'ammenda è aumentata di un terzo;

g) arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con reti o altre forme di uccellazione o si avvale di richiami vivi non autorizzati, di richiami appartenenti a specie non cacciabili o di richiami vivi accecati o mutilati, con revoca della licenza di caccia o esclusione definitiva

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

della concessione; in caso di recidiva, la pena è aumentata sino al doppio;

h) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia fuori dagli orari consentiti o senza essere munito dal tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 e sospensione della licenza per un anno. Per ipotesi di caccia nelle giornate di silenzio venatorio, sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 e sospensione della licenza per un anno; in caso di ulteriore recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e revoca della licenza;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 per ciascun capo per chi introduce dall'estero fauna selvatica allo scopo di immissione sul territorio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 2;

l) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agrovensorie e nei centri di produzione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo, con sospensione della licenza sino ad un anno; nel caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con revoca della licenza;

m) sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 150.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3;

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia sparando da veicoli a motore o da natanti, o da aeromobile;

o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

p) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi viola le

disposizioni dettate dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge;

q) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

r) sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il contravventore esibisca il documento entro cinque giorni;

s) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 per chi eserciti la caccia in un fondo chiuso, ovvero per chi violi le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome in tema di divieto di caccia a protezione delle coltivazioni agricole.

2. Le disposizioni regionali devono prevedere sanzioni per eventuali abusi di proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le disposizioni regionali possono altresì prevedere la sospensione dell'apposito tesserino previsto dall'articolo 8, comma 9, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 6, per particolari infrazioni o violazioni delle norme sull'esercizio venatorio, per ambiti protetti o a gestione controllata o per ipotesi di caccia programmata.

4. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge, ancorché all'azione vietata consegua la cattura e l'appropriazione di fauna selvatica, è esclusa l'applicazione degli articoli 624, 625, 635, 638 e 648 del codice penale. Resta ferma l'applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Sanzioni penali).*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 14;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b) del presente comma, della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammen-

da da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

25. 15.

La Commissione.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: da natanti aggiungere le seguenti: con motore in funzione.*

0. 25. 15. 1.

Biasci.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Sistema sanzionatorio).*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva dal poter richiedere la licenza di

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

caccia per chi esercita la caccia senza aver conseguito tale licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 o la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e regionale ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia in ambiti protetti o in giorni non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni;

d) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la sospensione della licenza da uno a quattro anni per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti ai sensi dell'articolo 5; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con le reti o comunque la cattura di uccelli in violazione ai disposti della presente legge; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia fuori dagli orari consentiti o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla regione di residenza;

i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

m) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 21;

n) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 23 la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo;

o) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agrovvenatorie, nei centri di produzione della selvaggina, nonché per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali devono prevedere sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

25. 1.

Berselli.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle norme previste per la disciplina delle armi, si applicano esclusivamente e con carattere*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

di specialità ai sensi dell'articolo 15 del codice penale le seguenti sanzioni.

25. 3.

Poli Bortone, Berselli.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, sostituire le parole:* tra due ore dopo il tramonto e due ore prima dell'alba *con le seguenti:* dopo il tramonto e prima dell'alba.

25. 5.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Al comma 1, lettera d), *sostituire il seguente capoverso con il seguente:* arresto sino a tre mesi, ammenda sino a lire 1.000.000 e sospensione della licenza da tre mesi ad un anno per chi esercita la caccia su altre specie di mammiferi ed uccelli nei cui confronti non è consentita; in caso di recidiva le pene sono raddoppiate e la condanna dispone la revoca o l'esclusione della concessione della licenza.

25. 6.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il secondo capoverso con il seguente:* arresto da uno a sei mesi, ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 e sospensione della licenza da tre mesi a tre anni per chi esercita la caccia nelle zone protette, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive; in caso di recidiva le pene sono raddoppiate e la condanna dispone la revoca o l'esclusione della licenza.

25. 8.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il secondo capoverso con il seguente:* arresto sino a tre mesi, ammenda sino a lire due milioni e sospensione della licenza da un mese ad un anno per chi esercita la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione o nelle foreste demaniali; in caso di recidiva le pene sono raddoppiate e la condanna dispone la revoca o l'esclusione della concessione della licenza.

25. 9.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* centri di produzione *inserire le seguenti:* o per chi esercita la caccia in ATC diverso da quello assegnatogli.

25. 10.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

Al comma 1, lettera o), *sostituire le parole:* da lire 50.000 a lire 300.000 *con le seguenti:* da lire 300.000 a lire 1.000.000.

25. 11.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

*Sopprimere il comma 4.*

25. 13.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia, Tamino, Ronchi, Russo Franco.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*quinquies*;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la

caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazioni delle disposizioni dettate dalle regioni ai sensi dell'articolo 3-*ter*, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

2. Le norme regionali prevedono sanzioni per gli abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 8, comma 9, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 6, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

25. 01.

La Commissione.

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

0. 25. 01. 1.

Biasci.

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: da lire 150.000 a lire 900.000 con le seguenti: da lire 20.000 a lire 50.000.*

0. 25. 01. 2.

Biasci.

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: da lire 50.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 20.000 a lire 50.000.*

0. 25. 01. 3.

Biasci.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 25 e sul complesso degli emendamenti, subemendamenti nonché sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor

Presidente, esprimo parere contrario sul subemendamento Biasci 0.25.15.1, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 25.15 della Commissione. Qualora venisse approvato l'emendamento 25.15 della Commissione, l'emendamento Berselli 25.1 risulterebbe precluso; in ogni caso nei suoi confronti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Poli Bortone 25.3, Russo Spina 25.5, Procacci 25.6, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.13, nonché sui subemendamenti Biasci 0.25.01.1, 0.25.01.2, 0.25.01.3, che invito comunque i presentatori a ritirare. Raccomando infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 25.15 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione; quanto al resto, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Biasci 0.25.15.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barzanti. Ne ha facoltà.

NEDO BARZANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che l'articolo 25, anche se corretto dal Comitato dei nove, conservi elementi che riteniamo gravi e metta bene in evidenza quale sia il fine che ci si prefigge con la legge che stiamo per approvare. Si tratta di una legge essenzialmente punitiva e criminalizzante l'attività venatoria, che per altri aspetti favorirà una pressoché totale privatizzazione del territorio agroforestale, senza peraltro consentire che si realizzino quegli indirizzi di programmazione e di tutela ambientale nell'ambito dei quali si deve muovere l'esercizio di un'attività venatoria responsabile e rigorosamente organizzata.

Questo articolo è inaccettabile, oserei dire vergognoso: esso prevede infatti, per molti di questi piccoli o grandi reati, l'arresto che è stato successivamente modificato dalla

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Commissione con la previsione di un'amenda, lasciandone tuttavia inalterato il carattere criminalizzante e punitivo. Ma non è soltanto questo articolo a presentare tali caratteristiche. Vorrei ricordare ai colleghi, ad esempio, l'articolo 21 — già approvato — che ha istituito il fondo per le vittime della caccia. Credevo di aver letto male il testo di tale articolo. Pensavo si trattasse di un contributo dei cacciatori italiani ad un fondo per le vittime della guerra del Golfo ...; invece, è un fondo per le vittime della caccia! Sottolineo peraltro che gli incidenti che si verificano nello svolgimento dell'attività venatoria sono ampiamente coperti dalle polizze di assicurazione.

Ciò nonostante i due articoli che ho citato danno bene il senso dell'operazione realizzata con l'accordo tra i rappresentanti verdi, ambientalisti e animalisti, del PDS e non so chi altri, tesa a predisporre una legge che risulta da una parte contraria allo spirito ed alla lettera del recepimento delle direttive comunitarie e, dall'altra, estremamente penalizzante per il mondo venatorio.

Vorrei altresì ricordare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il meccanismo che si metterà in moto con l'invio della legge al Senato molto probabilmente — e così qualcuno potrà lavarsene le mani — non consentirà di approvare il provvedimento nel corso di questa legislatura.

Il Parlamento ha perso una grande occasione. Avevamo infatti la possibilità di pervenire ad una legge avanzata in materia di tutela ambientale e di regolamentazione dell'attività venatoria; siamo invece dinanzi ad un provvedimento che nasce senza un'adeguata copertura finanziaria e con un meccanismo di organizzazione dal territorio assurdo ed inapplicabile, quale viene delineato dagli articoli 7 e 10 del testo in discussione.

Pertanto, a fronte delle certezze che discendono da tale provvedimento con la previsione di almeno il 25 per cento del territorio da destinare a zone di protezione e la garanzia del 15 per cento in mano ai privati, non ve ne sono per quanto si riferisce ad una reale possibilità di programmazione dell'attività venatoria, perché non esiste il territorio sul quale effettuare una tale programmazione. Ricordo infatti che sono state già

sottratte le foreste demaniali dal disegno di programmazione, che vi è un assurdo divieto di caccia a meno di una distanza di 500 metri dalle coste marine e la possibilità per le aziende agricole di uscire dal sistema di programmazione con una forma di silenzio-assenso al contrario, cioè con il meccanismo che consente loro, di fatto, di venir meno a tale programmazione quando vogliono, per la mancata risposta dell'ente regionale.

Vi è infine da considerare la questione del calendario venatorio. A tale riguardo, a differenza di quanto sostenuto dall'onorevole Grosso, ritengo che il calendario in questione sia non solo in contrasto con le norme comunitarie — perché di fatto impedisce la caccia agli acquatici, prevenendone la chiusura il 31 gennaio —, ma anche permissivo, in modo inaccettabile, da un punto di vista ambientale. Infatti, la parte migliore del mondo venatorio non è d'accordo con questa norma secondo la quale, nel momento più delicato del passaggio degli animali migratori nel nostro paese, si può andare a caccia addirittura cinque giorni alla settimana.

Ricordo che in sede di Comitato dei nove — dal quale, signor Presidente, mi sono dimesso nel mese di gennaio in segno di protesta — avevamo concordato che le tre giornate venatorie avrebbero potuto operare anche tenendo conto di una caccia per specie e per tempi. Da un calcolo complessivo dei periodi venatori si può constatare che, considerando le normali giornate di caccia che vengono consentite nel periodo di ottobre-novembre, avremmo potuto giungere tranquillamente fino al 28 febbraio.

Si tratta quindi di una legge negativa; cercheremo di dare il nostro contributo affinché il Senato la modifichi profondamente. Per quanto riguarda la norma in esame, che è grave e addirittura vergognosa, esprimerò un voto contrario, così come su tutti i restanti articoli.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasci. Ne ha facoltà.

**MARIO BIASCI.** Ritengo sia doveroso far

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

presente che il mio subemendamento 0.25.15.1 vorrebbe cercare di ovviare a quella che probabilmente è una svista.

Infatti, nella lettera *i*) del comma 1 dell'emendamento 25.15 della Commissione si prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi eserciti la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili. Mi sembra non si sia tenuto conto della necessità — visto che la caccia è previsto si eserciti anche in mare — di specificare che i natanti devono avere il motore in funzione.

Prego pertanto la Commissione di rivedere questo aspetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il subemendamento Biasci 0.25.15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 25.15 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 25, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Dichiaro così preclusi gli emendamenti Berselli 25.1, Poli Bortone 25.3, Russo Spina 25.5, nonché gli emendamenti Procacci 25.6, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 e 25.13.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Biasci 0.25.01.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasci. Ne ha facoltà.

MARIO BIASCI. Signor Presidente, ritengo che alcune questioni debbano essere poste opportunamente in risalto.

Il mio subemendamento 0.25.01.1 tenta di ridurre l'entità delle sanzioni amministrative, che a me pare veramente eccessiva, soprattutto in relazione alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione. È infatti limitativo dover scegliere una volta per tutte quale tipo di caccia praticare e non poter cambiare idea in seguito. Credo sia opportuno non impedire a

chi voglia cambiare tipo di caccia di poterlo fare; ritengo infatti oltremodo limitativo costringere questo soggetto a praticare una sola forma di caccia per tutta la stagione.

Prego pertanto i colleghi di esaminare con attenzione il mio subemendamento, che restituirebbe certezza a chi voglia operare in questo settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Biasci 0.25.01.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione del subemendamento Biasci 0.25.01.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasci. Ne ha facoltà.

MARIO BIASCI. Signor Presidente, la sanzione amministrativa proposta dalla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione, ammontante ad una cifra da 150.000 a 900.000 lire, dovrebbe essere inflitta a chi «non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale» prima di recarsi a caccia. Credo si tratti di un'esagerazione oltremodo punitiva, soprattutto nei confronti di quelle persone — come, per esempio, gli anziani — che possono dimenticarsi di annotare questa doverosa segnalazione nel proprio tesserino.

Con il mio subemendamento 0.25.01.2 propongo di riportare l'ammenda a cifre assai più modeste, precisamente da 20.000 a 50.000 lire. Ribadisco che mi sembra veramente eccessiva una sanzione come quella introdotta dalla Commissione nel suo articolo aggiuntivo 25.01, che ritengo preveda sanzioni già sufficientemente pesanti. Ecco perché credo sia opportuno ridurre quelle cifre a grandezze più omogenee e più lecite.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. I deputati della componente di rifondazione comunista del gruppo misto dichiarano il proprio voto favorevole al su-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

bemendamento Biasci 0.25.01.2. D'altra parte, al di là della dichiarazione svolta poc'anzi dal collega Barzanti, effettivamente siamo convinti che, pur con qualche correzione, l'articolo 25 introduca sanzioni piuttosto pesanti. Chi commette un reato deve giustamente avere una pena commisurata al reato stesso; mi sembra tuttavia che in questo caso si cada in una volontà sanzionatoria e punitiva piuttosto eccessiva. Ecco perché non siamo d'accordo.

Indubbiamente il provvedimento al nostro esame introduce alcuni elementi positivi.

Mi preme dire che con la presente normativa si introduce un elemento a mio parere positivo, a condizione che alle leggi regionali ed ai regolamenti facciano effettivamente seguito adeguati sviluppi, cioè la programmazione e, quindi, la caccia selezionata e la non predatorietà dell'attività venatoria nei confronti di una fauna estremamente ridotta e precaria anche a causa — in grande misura — dell'uso irrazionale dei pesticidi. È necessario, quindi, un atteggiamento nuovo nei confronti del rapporto uomo-natura e del rapporto uomo-ambiente, tenendo conto che parlare di ambiente non significa soltanto mettere insieme un decalogo di buone intenzioni, ma prevedere un'azione di tutela. In tal senso, occorre sviluppare nei confronti di chi pratica l'attività venatoria una vera cultura di tutela dell'ambiente. Questo obiettivo non si persegue penalizzando o minacciando sanzioni tanto pesanti ed inquisitorie, come quelle previste dall'articolo 25.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

**FILIPPO BERSELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire soltanto poche parole in ordine alle sanzioni.

Mentre il legislatore si avvia sulla strada della generale depenalizzazione di un certo tipo di reati, non foss'altro che per alleggerire il carico pesantissimo accumulatosi sugli uffici giudiziari, in questa materia il testo al nostro esame introduce previsioni penalmente rilevanti. Così facendo, esso si pone in contrasto con l'orientamento espresso su

altre materie, per le quali sono appunto previste solo sanzioni amministrative.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative introdotte con la norma in discussione, dobbiamo rilevare come esse siano state ipotizzate in misura assolutamente inaccettabile ed esagerata.

Da un lato, infatti, si prevedono sanzioni penalmente rilevanti in casi in cui si sarebbero potute fissare sanzioni amministrative. Dall'altro queste ultime sono assolutamente inaccettabili.

Per concludere dichiaro il voto a favore del subemendamento Biasci 0.25.01.2.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Biasci 0.25.01.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Decorre, pertanto, da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

**SERGIO ANDREIS.** Presidente, è in corso la riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione ambiente.

**PRESIDENTE.** È stata disposta la sconvoazione di tutte le Commissioni.

Sospendo la seduta in attesa del decorso del termine regolamentare.

**La seduta, sospesa alle 15,35,  
è ripresa alle 15,40.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il subemendamento Biasci 0.25.01.2, non accettato dalla Commissione né del Governo.

*(È respinto).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Passiamo alla votazione del subemendamento Biasci 0.25.01.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasci. Ne ha facoltà.

MARIO BIASCI. Signor Presidente, stiamo arrivando al colmo e pregherei i colleghi di esaminare con una certa attenzione l'ulteriore sanzione che si intende introdurre nei confronti dei cacciatori con l'articolo in discussione. Si sostiene infatti che colui il quale, pur essendone munito, dimentica di portare con sé il tesserino, la licenza o la polizza di assicurazione, non potendoli esibire su richiesta del personale a ciò preposto, deve pagare una multa fino a 300 mila lire.

Sostengo che anche questa sanzione dovrebbe essere ridimensionata per il semplice motivo che si presume che il cacciatore sia munito di tali documenti e che solo per distrazione non porti con sé il tesserino o la polizza di assicurazione. Ritengo che tale genere di sanzione non possa arrivare a 300 mila lire ma che debba essere ridotto a 50 mila lire.

Continuo a sostenere che l'articolo in esame è fortemente penalizzante e, tutto sommato, esprime una filosofia che tende a punire al di là del lecito coloro i quali, pur nel pieno rispetto della legge, vogliono dedicarsi a questo tipo di attività nel tempo libero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, sono responsabile di aver chiesto, nel corso della VI legislatura, l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per le doppiette e di aver fatto elevare i massimali, che allora erano molto bassi, parificando in termini di rischio le doppiette agli autoveicoli.

Se vogliamo fare questo genere di paragone, non possiamo ritenere la pericolosità di una doppietta superiore a quella di una 500; francamente, qualsiasi veicolo più grande è molto più pericoloso di una doppietta.

Ebbene, signor Presidente, se una qualunque persona guida un Tir di 44 tonnellate

(mi riferisco ad un altro provvedimento che porta il mio nome) senza la patente, non è soggetto ad una multa di 300 mila lire. Signor Presidente, un Tir di 44 tonnellate (si tratta di 440 quintali) che può andare alla velocità di 80 chilometri orari, pur se in realtà va a 140 chilometri l'ora, le garantisco che presenta una pericolosità notevolmente superiore.

Se un cacciatore dispone di una sola doppietta ma non ha la relativa licenza, è sottoposto a fermo perché detiene abusivamente un'arma. Non c'è rischio che non possa essere identificato.

Pertanto, credo che per buon senso, che non pretendo sia della Camera dei deputati, e per intelligenza, che non chiedo ai colleghi, soprattutto a quelli della sinistra, il subemendamento in esame debba essere approvato, poiché ispirato — desidero ribadirlo — da buon senso ed intelligenza.

A parità di pericolosità deve corrispondere pari sanzione; è senz'altro più pericolosa — ripeto — la guida di un autoveicolo pesante senza patente dell'uso o dell'abuso di una doppietta. Al contrario, la sanzione in quest'ultimo caso è più grave: chi gira, infatti, con un'arma senza averne titolo è sottoposto a fermo, mentre chi guida un'autovettura o un grande automezzo senza patente (non solo per averla dimenticata, ma anche per non averla mai conseguita), non è soggetto al fermo e neppure all'arresto. Il diverso trattamento è imposto dalle nuove norme del codice di procedura penale.

Per tali motivi, signor Presidente, chiedo ai deputati presenti, ancorché disattenti, di votare a favore del subemendamento in esame che, pur non essendo mio, ritengo giusto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Biasci 0.25.01.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Passiamo all'articolo 26 del testo unificato della Commissione:

## ART. 26.

*(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia).*

1. La esclusione o la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è definitiva nei casi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere *c)* e *e)* dell'articolo 25. Nei casi previsti dalle lettere *d)*, *f)*, *g)* ed *h)* dello stesso articolo, il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, è ammesso a far data dal compimento del quinto anno dall'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del contravventore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

3. L'applicazione della pena accessoria della revoca o della sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei confronti di colui che non l'ha mai conseguita, comporta l'esclusione definitiva della concessione della licenza medesima, ad eccezione del minore di anni 16 quando non sia più volte incorso in tali violazioni.

4. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

5. Qualora si dia luogo alla proposta di revoca o di sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, le armi sequestrate di proprietà dei terzi sono restituite solo nel caso in cui sia esclusa ogni responsabilità da parte di costoro.

6. Per la definizione amministrativa delle sanzioni di cui alla presente legge e di quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia).*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 25, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

*a)* la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto comma 1 dell'articolo 25, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *i)*, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *f)*, *g)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

*b)* la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia, ed il divieto di rilascio per il periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto comma 1 dell'articolo 25, lettere *c)* ed *e)*, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* ed *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

*c)* l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 25, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 25-*bis*, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 25-*bis*, comma 1, lettera *a)*, nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *g)* del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *a)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per il periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

26. 1.

La Commissione

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera*

*l); nei casi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: chiusura o sospensione dell'esercizio.*

0. 26. 1. 1.

La Commissione

All'articolo 26 è stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:*

ART. 26-*bis*.

*(Relazione sull'attività di vigilanza).*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 6 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dagli enti delegati, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

26. 01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 26, sull'emendamento, sul subemendamento e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore, di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0. 26. 1. 1, che propone di aggiungere la lettera *d*) dopo la lettera *c*) del comma 1, del suo emendamento 26. 1 e dell'articolo aggiuntivo 26. 01.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il Governo accetta il subemendamento 0. 26. 1. 1, l'emendamento 26. 1 e l'articolo aggiuntivo 26. 01 presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 26. 1. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 26.1 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento approvato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 26.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 27, del testo unificato della Commissione:

ART. 27.

*(Associazioni venatorie.  
Riconoscimento ed iscrizioni).*

1. Le associazioni venatorie sono libere.  
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

*a)* abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

*b)* abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a ca-

rattere nazionale, con adeguati organi periferici;

*c)* dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio-decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che limitino la propria azione al territorio regionale di appartenenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3 sopprimere le parole:* sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

27. 2.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

*Al comma 4 dopo le parole:* le Associazioni venatorie nazionali *aggiungere le seguenti:* (Associazioni migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-caccia, ENAL-caccia, Ente produttori selvaggina-EPS, Italcaccia).

27. 7.

La Commissione.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole,* purché dimostrino di possedere, alla data del 31 dicembre successivo all'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2.

27. 3.

Procacci, Cecchetto Coco, Ceruti, Filippini Rosa, Mattioli, Salvoldi, Bassi Montanari, Cima, Donati, Lanzinger, Andreis, Scalia.

*Sopprimere il comma 7.*

27. 6.

Orciari.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis

*(Relazione sullo stato di attuazione della legge).*

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al ministro dell'agricoltura e delle foreste e al ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta

al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

27. 01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 27, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, avverto che gli emendamenti Procacci 27.2, 27.3 e Orciari 27.6 sono stati ritirati dai presentatori. Chiedo al relatore se abbia qualcosa da aggiungere sui restanti emendamenti, ambedue della Commissione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore.* Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 27.7 e del proprio articolo aggiuntivo 27.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo accetta l'emendamento 27.7 e l'articolo aggiuntivo 27.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 27.7 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 27.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 28, del testo unificato della Commissione:

ART. 28.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine, si adeguano alla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Disposizioni transitorie).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, assumono la denominazione di aziende agri-faunistico-venatorie. Fino alla naturale scadenza della concessione tali aziende sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei

soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

28. 3.

La Commissione.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 3-ter sono valide per cinque anni. Dopo tale data la caccia da appostamento con i richiami vivi sarà possibile solo con uccelli di allevamento.

0. 28. 3. 1.

Procacci, Tamino.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Restano in vigore gli appostamenti fissi, i territori controllati per la gestione sociale della caccia e le aziende faunistico-venatorie costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

28. 2.

Berselli, Servello.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

## ART. 28-bis.

(Disposizioni finali).

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1992.

28. 01.

La Commissione.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale protezione animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera b).

0.28.01.1

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 28, sugli emendamenti, sui subemendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 28.3, esprime parere contrario sul subemendamento Procacci 0.28.3.1 e sull'emendamento Berselli 28.2. Raccomanda infine l'approvazione del proprio subemendamen-

to 0.28.01.1 e del proprio articolo aggiuntivo 28.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 28.3, l'articolo aggiuntivo 28.01 e il subemendamento 0.28.01.1 della Commissione. Concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Procacci 0.28.3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 28.3 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 28, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così precluso l'emendamento Berselli 28.2.

Pongo in votazione il subemendamento 0.28.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28.01 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento approvato.

(È approvato).

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne na facoltà.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor Presidente, propongo, a norma del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento e a nome del Comitato dei nove, le seguenti correzioni di forma da apportare agli articoli del progetto di legge, come modificato dagli emendamenti approvati:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

*all'articolo 1:*

*al comma 5*, dopo le parole: «Le regioni» vanno inserite le seguenti: «e le province autonome» e dopo le parole: «delle regioni» vanno inserite le seguenti: «e delle province autonome»;

*al comma 7*, dopo le parole: «e delle leggi regionali» vanno inserite le seguenti: «e provinciali».

*All'articolo 3-ter*

la rubrica va sostituita con la seguente: «(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi);

*al comma 3*, vanno soppresse le parole: «con l'uso di richiami vivi»;

*al comma 7*, vanno soppresse le parole: «Nelle fiere venatorie».

*All'articolo 7:*

*al comma 1*, le parole: «territorio agro-forestale e silvo-pastorale» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «territorio agro-silvo-pastorale». La stessa modifica va apportata in tutto il testo del progetto di legge ovunque ricorrano tali parole;

*al comma 7, lettera g)* in luogo di: «e/o» deve leggersi: «o». La stessa modifica va apportata all'articolo 11, commi 1 e 5;

*al comma 12*, in luogo delle parole: «costituzione di aree faunistico-venatorie, di aree agro-venatorie» devono leggersi le seguenti: «costituzione di aziende agri - faunistico - venatorie, di aziende agri - turistico - venatorie»: ciò a fini di coordinamento con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 12.

*All'articolo 8:*

*il comma 1* deve intendersi soppresso;

*al comma 2-bis* vanno soppresse le parole: «o cattura»;

*al comma 2-ter* vanno soppresse le parole: «o catturarla»;

*al comma 2-quater* vanno soppresse le parole: «o di cattura»;

*al comma 5*, le parole: «di lire 750 milioni» vanno sostituite con le seguenti: «di cui lire 750 milioni», e prima delle parole: «di lire 100 milioni» vanno inserite le seguenti: «con massimale».

*All'articolo 9:*

*il comma 2-bis* deve intendersi sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° febbraio 1994 nell'esercizio dell'attività venatoria è vietato l'uso di cartucce con bossoli in plastica»;

*al comma 3*, dopo le parole: «negli appostamenti fissi» va inserita la congiunzione: «e»; e le parole: «nelle aree faunistico-venatorie» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «nelle aziende agri - faunistico - venatorie»;

*al comma 4*, le parole: «ammessi dai primi due commi del presente articolo» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «ammessi dal presente articolo».

*All'articolo 10:*

La rubrica va sostituita con la seguente: «(Gestione programmata della caccia)»;

*ai commi 2 e 3*, vanno soppresse le parole: «con richiami vivi canori»;

*al comma 5*, le parole: «Entro il 30 novembre successivo all'entrata in vigore della presente legge» e «Entro il successivo 31 dicembre» vanno sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «Entro il 30 novembre 1992» e «Entro il 31 dicembre 1992»;

*ai commi 7 e 11-bis*, devono intendersi soppresse le parole: «delle unità di gestione»;

*al comma 11-bis* va soppressa la parola: «primo»;

*al comma 11-ter*, le parole: «sentiti gli ambiti territoriali di caccia» vanno sostituite con le seguenti: «sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia»;

*al comma 13*, le parole: «Nell'organismo per la gestione programmata della caccia» vanno sostituite con le seguenti: «Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia»;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

*al comma 14*, le parole: «Negli ambiti territoriali di gestione faunistica» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Negli ambiti territoriali di caccia»;

*al comma 16*, le parole: «L'organismo per la gestione programmata della caccia» vanno sostituite con le seguenti: «l'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia»; e le parole: «nonché all'erogazione di compensi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati» vanno sostituite con le seguenti: «nonché alla erogazione di contributi per interventi previamente concordati ai fini della prevenzione dei danni medesimi»;

*al comma 16-ter*, le parole: «A partire dalla stagione venatoria 1993-1994» vanno sostituite con le seguenti: «A partire dalla stagione venatoria 1994-1995»;

*All'articolo 11:*

*al comma 3*, vanno soppresse le parole: «incluso nel piano faunistico-venatorio regionale»; e dopo le parole: «deve inoltrare» vanno inserite le seguenti: «,entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale provvisorio,»;

*al comma 11*, le parole: «A partire dalla »stagione venatoria 1993-1994» vanno sostituite con le seguenti: «A partire dalla stagione venatoria 1994-1995».

*All'articolo 14:*

*al comma 1*, lettera *a*), le specie: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e fagiano vanno collocate sotto la lettera *b*), relativa alle specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

*al comma 1*, lettera *d*), dopo le parole: «Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre» vanno inserite le seguenti: «o dal primo novembre al 31 gennaio»;

*All'articolo 15:*

*al comma 2*, le parole: «demanio armentizio» vanno sostituite con le seguenti: «patrimonio zootecnico»; e le parole: «proprietary o titolari» vanno sostituite con le seguenti: «proprietari o conduttori»;

*All'articolo 17:*

*al comma 1*, lettera *g*) le parole: «che non siano smontate» vanno sostituite con le seguenti: «che non siano scariche»;

*al comma 1*, lettera *o*), le parole: «a meno che» vanno sostituite con la seguente: «purché»;

*al comma 1*, la lettera *p*) va sostituita con la seguente: «*p*) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3-ter»;

*al comma 1*, lettera *ee*), le parole: «dalla costa marina del continente, dalla penisola e dalle due isole maggiori» vanno sostituite con le seguenti: «dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori».

*All'articolo 20:*

*al comma 3*, dopo le parole: «Nel caso di diniego della licenza» vanno inserite le seguenti: «di porto di fucile per uso di caccia».

*All'articolo 21-bis:*

*al comma 2*, secondo periodo, dopo le parole: «per i danni alla persona» vanno inserite le seguenti: «con il medesimo limite massimo di cui al citato comma 5 dell'articolo 8»; e dopo le parole: «tale ammontare» vanno inserite le seguenti: «sempre con il limite massimo di cui al citato comma 5 dell'articolo 8»;

*al comma 4*, dopo le parole: «da conguagliarsi» vanno inserite le seguenti: «l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita».

*All'articolo 22:*

*al comma 2*, vanno soppresse le parole: «da altrettanti».

*All'articolo 23:*

*al comma 1*, lettera *a*), dopo le parole: «È riconosciuta» vanno inserite le seguenti: «ai sensi della legislazione vigente»;

*al comma 1*, lettera *b*) dopo le parole: «comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale» vanno inserite le seguenti: «e a

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente».

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho appena ascoltato, presentato sotto forma di coordinamento, un «centone». Se si fosse trattato di correggere un congiuntivo in «a» anziché in «i» non avrei avuto nulla da obiettare; ma in questo caso mi sorge il dubbio che procedendo in modo simile si possa andare incontro ad eccezioni di carattere costituzionale. Il coordinamento, infatti, finisce con il comportare che le leggi le fanno i burocrati anziché il Parlamento. È invece da questa sede che deve uscire il testo della legge. Ho il timore che l'allargamento delle forme *sub specie* del coordinamento finisca con il deformare la legge licenziata dalla Camera. E siccome io sono uno di quelli che sostengono che la centralità del Parlamento è un principio non solo indispensabile ma anche da rinsaldare e riconfermare, non vorrei più assistere ad una cosa simile. Si fanno rientrare sotto la forma del coordinamento correzioni ed aggiunte ad articoli e a commi, anche quando si tratta di togliere una «e» o una «o», quando si tratta di sopprimere intere espressioni, quando si tratta di sostituirle e così via. A mio avviso, signor Presidente (e la prego di accogliere il mio rilievo), simili questioni devono essere esaminate dalla Camera in sede di esame e votazione dei singoli articoli delle legge della Repubblica.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda sulle correzioni di forma proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, desidero dirle con tutta franchezza e con il rispetto che meritano sempre anche le sue colte osservazioni che il problema da lei sollevato merita grande attenzione.

Premesso che, dopo un'attenta riflessione — e mi consenta di fare affidamento sulla mia, ahimé, molto più remota esperienza parlamentare! — sono in grado di dire che a mio avviso non si pongono problemi sostanziali; debbo comunque farle presente che i suoi rilievi — mossi per altro da uno scrupolo che le fa onore — sarebbero senz'altro fondati se le correzioni proposte dal relatore non venissero sottoposte, come la Presidenza si ripromette invece di fare, al voto dell'Assemblea.

Pongo pertanto in votazione le proposte di rettifica avanzate dal relatore.

(Sono approvate).

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor Presidente, prima del voto finale del provvedimento, mi corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo articolato e, innanzitutto, il Comitato dei nove, all'interno del quale si è svolto un proficuo e serrato confronto.

A questo punto vorrei ricordare all'onorevole Bruni che, se è vero che abbiamo introdotto molte modificazioni, occorre tener presente che il provvedimento è all'attenzione dell'Assemblea fin dallo scorso mese di agosto.

Desidero altresì ringraziare tutta la Commissione agricoltura, i colleghi dell'Assemblea e coloro i quali, pur essendo in un primo tempo intenzionati a svolgere dichiarazioni di voto finale, hanno preannunciato l'intendimento di rinunziarvi, consentendo che i relativi interventi siano pubblicati in allegato al Resoconto stenografico.

Ringrazio poi i membri del Governo che hanno seguito il provvedimento e, soprattutto, gli uffici per l'apporto che hanno dato a questa stesura, la quale recepisce le norma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

tive comunitarie e detta norme per la protezione della fauna e, in quel senso, disciplina il prelievo venatorio. Essa delinea un nuovo ruolo del cacciatore, nello stretto legame tra territorio ed ambiente. Il territorio è sottoposto a programmazione che coinvolge i soggetti istituzionali e quelli partecipanti.

Certo, si tratta di un testo che contiene ancora delle lacune. Esso è perfettibile: mi auguro che al Senato si riesca a renderlo migliore.

Ringrazio anche il Presidente della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo per l'aiuto che ci hanno dato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la votazione finale della proposta di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

GIUSEPPE SINESIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SINESIO. Signor Presidente, con tutta la deferenza che ho per la sua persona, per il suo altissimo prestigio, per la dignità della carica che riveste, debbo sommessamente dissentire dalla sua proposta di rinviare la votazione del provvedimento.

Incontri assembleari dei gruppi ed altre attività *a latere*, parallele ai lavori dell'Assemblea, potrebbero infatti far saltare un voto tanto atteso.

PRESIDENTE. Onorevole Sinesio, le vorrei solo far presente che, se si intendesse procedere immediatamente alla votazione nominale finale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, occorrerebbe comunque attendere il decorso del termine regolamentare di preavviso di venti minuti.

Mi consenta dunque di farle notare che la Presidenza ritiene si possa nel frattempo passare al successivo punto dell'ordine del giorno, avvertendo per altro che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui al comma 5 dell'articolo 49 del regolamento, per le successive votazioni nominali.

**Discussione del disegno di legge: Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Piredda.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Signor Presidente, si tratta di una normativa assai semplice, concernente una legge di delega al Governo in materia di unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il provvedimento si illustra da sé e pertanto ritengo sia opportuno rimettermi alla relazione scritta. Voglio solo far osservare come nell'ordinamento italiano, dal 1952 ad oggi, sia esistita nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una assolutamente ingiustificata differenziazione tra dipendenti degli uffici locali e dipendenti degli uffici principali. Ciò ha creato diversi problemi nel sistema ordinamentale delle poste e nelle posizioni anche previdenziali del personale.

L'augurio è che il Governo, nell'attuare la delega che sicuramente la Camera vorrà concedergli, riesca a risolvere i non pochi e complessi problemi che l'esistenza di questi due sistemi paralleli ha creato. Diversamente il Governo, per far fronte a tali problemi, dovrà predisporre un apposito disegno di legge.

In conclusione, voglio sottolineare come il provvedimento non comporti spese per lo Stato, ma realizzi delle economie in quanto non vi saranno più determinate strutture né determinate commissioni consultive e di studio.

Nell'ambito della semplificazione dell'or-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

dinamento delle poste resiste soltanto la direzione centrale degli uffici locali, la cui sopravvivenza, anche se non sarebbe logica, è ritenuta opportuna dal ministero. È stata infatti riconosciuta necessaria l'esistenza di una direzione centrale nel sistema delle telecomunicazioni cui siano affidati incarichi relativi agli affari generali e al contenzioso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

**GIUSEPPE ASTONE, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione era necessario, direi anzi indispensabile, già nel 1952 allorché fu inglobato nell'amministrazione tutto il personale addetto ai servizi postali e di telecomunicazione. Infatti, sino ad allora esisteva un servizio misto e il personale addetto alle ricevitorie non aveva un rapporto di lavoro dipendente dall'amministrazione postale. Soltanto dopo quasi quarant'anni l'esigenza di uniformare il trattamento di tutto il personale degli uffici principali e di quelli locali — per eliminare le discrasie esistenti, anche quelle relative ai compensi — trova, non dico accoglimento, ma una considerazione parziale nel provvedimento in esame, per altro presentato l'8 luglio del 1988. Devo dire, comunque, che le organizzazioni sindacali, a partire dagli accordi del 1983 attinenti al triennio 1982-1984, avevano avanzato questa rivendicazione.

Abbiamo quindi atteso il 23 maggio del 1991 per dire che è urgente e necessario intervenire; lo si è fatto però non con un disegno di legge che armonizzi l'intero comparto, ma semplicemente con una proposta che delega il Governo a stabilire come unificare gli ordinamenti secondo le norme del disegno di legge in discussione.

In ragione della necessità di approvare il disegno di legge, ci dichiariamo favorevoli allo stesso. Ci si permetta, però, di fare un'osservazione molto semplice: non solo abbiamo atteso dal 1952 al 1988 per pensare a soddisfare l'esigenza di unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e locali dell'amministrazione delle poste e del trattamento del personale, ma abbiamo atteso dal 1988 ad oggi per fissare dei termini che in definitiva, a causa della delega, si protrarranno ancora per un altro anno.

Nell'attesa di questo provvedimento ci siamo però dimenticati che esiste presso la Commissione affari costituzionali un provvedimento di riforma globale dei servizi dell'amministrazione postale. In pratica, oggi approviamo il disegno di legge in discussione che riguarda uno specifico particolare e contemporaneamente dimentichiamo l'esigenza di una riforma complessiva dell'amministrazione postale: non vorrei che tutto questo ci portasse a voler essere paradossalmente coerenti con l'insufficienza dei servizi postali.

È vero infatti che provvediamo all'unificazione prevedendo a tal fine una delega, e non sancendone l'immediata realizzazione: ma è anche vero che in tal modo dimentichiamo che la Commissione affari costituzionali sta discutendo la riforma del settore.

Non introduciamo inoltre nel provvedimento in esame quanto necessario per rendere efficiente il servizio postale.

Tali considerazioni dovrebbero portarci a votare contro il provvedimento. Per evitare tuttavia di renderci complici dell'enorme ritardo esistente, voteremo a favore. Vorremmo tuttavia che l'Assemblea ed i rappresentanti del Governo si preoccupassero non solo di mettere speditamente in moto la riforma dell'amministrazione, ma anche di provvedere a risolvere il problema dell'attività postale nella sua interezza, senza ricorrere a servizi privati, che sono ancor più costosi. Occorre rendere efficiente l'amministrazione postale attualmente esistente.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mangiapane. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE MANGIAPANE.** Signor Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

dente, onorevoli colleghi, il sistema delle poste in Italia è a un bivio cruciale: o una svolta di ammodernamento subito, una svolta organizzativa, funzionale, gestionale, ovvero il proseguimento graduale dell'attuale declino.

Il servizio pubblico postale — lo leggiamo su tutti i giornali — è in una situazione di estremo logorio. Lo stesso dicasi per il servizio telefonico: Roma è la capitale del mondo dei reclami telefonici (dieci cittadini su mille reclamano). I tempi di recapito della corrispondenza sono inoltre tali da rendere l'Italia il fanalino di coda dell'Europa.

Quando Gramsci era in carcere, una lettera da Turi a Roma impiegava tre giorni; oggi ne impiega cinque. I tempi medi di recapito in Europa sono di ventiquattro ore, al massimo di trentasei. Recentemente l'Unione postale universale, che ha sede in Svizzera, ha compilato una graduatoria dell'efficienza e della tempestività dei servizi postali, dalla quale emerge che Belgio, Francia, Grecia, Gran Bretagna e Spagna recapitano la corrispondenza in ventiquattro ore, gli Stati Uniti, la Polonia, la Svizzera e la Germania in due giorni. L'Italia, come tutti sappiamo, impiega oggi cinque giorni, mentre ne impiegava otto nel 1988.

La situazione è estremamente pesante anche per quanto riguarda l'efficienza e la produttività: siamo al quart'ultimo posto della graduatoria mondiale: fatto cento l'indice, la Spagna è a quota settantotto, l'Australia a quota settantuno, l'Inghilterra a quota cinquanta, la Grecia a quota quarantaquattro, il Giappone a quota quarantuno e l'Italia a quota ventisei.

Anche le tariffe italiane — come documenta la rivista mensile *Altro consumo* — sono notevolmente elevate. Ho qui l'elenco delle tariffe di tutta l'Europa, che vi risparmio per carità di patria.

Abbiamo il servizio postale più lento e più caro d'Europa. Ed anche il servizio di banco posta, che fino a qualche anno fa era considerato un gioiello dell'amministrazione postale, è andato via via declinando dal 1988 ad oggi. Ne sono testimonianza i versamenti netti sui rimborsi, che nel 1988 sono stati del + 5,5 per cento, nel 1989 del —11 per cento, nel 1990 del —13 per cento.

L'utilizzazione del personale è anch'essa distorta, come ha rilevato la Corte dei conti nel 1990 quando ha sottolineato come, essendo il 60 per cento dei pacchi postali spedito dal Piemonte e dalla Lombardia, lì si trovi il 22 per cento del personale, a fronte del 43 per cento delle utenze, del 50 per cento delle comunicazioni, mentre in Campania, che svolge l'1 per cento delle spedizioni di pacchi e registra il 4 per cento delle utenze e il 3 per cento delle comunicazioni, vi è l'8 per cento degli addetti. Ci troviamo in una situazione di estrema inefficienza, con un uso distorto del personale e con un servizio che, come abbiamo detto, è il fanalino di coda dell'Europa.

Ciò accade nonostante siano stati spesi una caterva di miliardi in tutti questi anni: al 31 dicembre 1990 le anticipazioni del Tesoro ammontavano a 20 mila miliardi e le risorse impegnate con la legge n. 39 del 1982 per l'ammodernamento del servizio postale ammontavano a 7 mila miliardi.

Abbiamo quindi un esempio pessimo di pubblico servizio e siamo dominati da una logica statalistica di tipo brezneviano.

La leggina che viene proposta è una goccia di ammodernamento nel mare caotico di disservizio e di sfascio in cui versa il sistema postale. Noi abbiamo sollecitato la calendarizzazione di questa leggina in aula, mentre il Governo, nonostante la Commissione l'avesse licenziata nel novembre 1989, se n'era dimenticato. Siamo convinti che anche questa piccola goccia di ammodernamento possa in qualche modo contribuire a non lasciar affossare del tutto il sistema postale, anche se la strada maestra, la strada da praticare al più presto è quella della riforma del Ministero e dell'amministrazione delle poste.

Certo, siamo favorevoli all'unificazione degli uffici principali e degli uffici locali, un residuo degli anni '30, rimasto fino ad oggi tale per le resistenze burocratiche, che hanno comportato un assetto anacronistico del servizio postale, con doppi uffici, doppi dirigenti, doppi sindacati, doppi poteri clientelari, un sistema che, come è stato sottolineato nella relazione, avrebbe dovuto essere superato nel 1952. Questa leggina in qualche modo tenta di avviare alla grave separazione

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

e duplicazione del servizio. È una goccia, come ho detto poc'anzi, ma è la riforma quella che deve essere portata avanti al più presto.

In Commissione affari costituzionali è stata esitata in sede referente una seria proposta di riforma, che adesso è bloccata perché anche in questo caso il Governo chiede ulteriore tempo. Abbiamo la sensazione che l'impantanamento della riforma delle poste alla Camera e della riforma delle telecomunicazioni al Senato siano segnali preoccupanti e indicativi della mala volontà politica del Governo.

Nell'annunciare fin da adesso il voto favorevole del nostro gruppo su questo provvedimento, non potevamo non sottolineare le gravi responsabilità per la difficile situazione in cui si trova il servizio postale. (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piredda.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Non ho da aggiungere nulla a quanto già detto in precedenza, signor Presidente. Rinunzio pertanto alla replica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replica l'onorevole rappresentante del Governo.

**GIUSEPPE ASTONE, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Nel ringraziare gli onorevoli Baghino e Mangiapane per l'adesione data al disegno di legge in discussione, non posso esimermi dal rilevare che da molti anni a questa parte i due disegni di legge — quello sulla riforma delle poste e quello relativo alle telecomunicazioni — continuano a passare, ripetutamente, da una Camera all'altra e dalle rispettive Commissioni.

Preciso che il Governo è pronto a fare il proprio dovere, come è accaduto in questi anni, in rapporto all'efficienza dei servizi.

Come l'onorevole Mangiapane ben sa,

negli ultimi anni sono stati compiuti dei passi in avanti notevoli. Nel rilevare la persistenza di molte carenze, intendo sottolineare l'esigenza di uno sforzo unitario del Parlamento soprattutto nella direzione della riforma (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'articolo 1:

**ART. 1.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) sarà istituita l'unica direzione centrale del personale;

b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale farà parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale degli uffici locali: la durata in carica

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

d) le materie di competenza degli istruenti organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli uffici principali con unità dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati «uffici postali» e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

g) con le stesse modalità di cui alla lettera f) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno

numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 e successive modifiche ed integrazioni, e dai rispettivi articoli 5 delle leggi 9 febbraio 1979, n. 49, e 3 aprile 1979, n. 101;

l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i principi indicati dalla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo ponga in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

## ART. 2

1. Entro un anno dal termine di scadenza della delega di cui all'articolo 1, con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, saranno stabilite le nuove attribuzioni della attuale

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

direzione centrale degli uffici locali in materia di affari generali, di organizzazione e metodi e di contenzioso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

2. 1.

Mangiapane, Angelini Giordano,  
Menzietti.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mangiapane 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento presentato è interamente soppressivo dell'articolo 2, pongo in votazione il mantenimento di tale articolo, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,  
considerato che:

diverse migliaia di dipendenti dell'amministrazione delle poste, di provenienza meridionale e con sede di lavoro nell'Italia centro-settentrionale, pur avendo maturato anche un decennio di servizio, non ottengono il trasferimento nelle regioni di origine per mancanza di posti di organico disponibili nei compartimenti del sud. Tale situazione si protrae da molti anni poiché i ministri che si sono succeduti nel tempo hanno fatto abuso di «comandi» e «distacchi», e di assun-

zioni di personale per chiamata ai sensi della legge 482 attraverso cui venivano coperti tutti i posti che si rendevano liberi;

con l'articolo 2, comma 2 del decreto 2 aprile 1990 il ministro delle poste ha concesso un ulteriore privilegio ai dipendenti «distaccati» trasformando il distacco temporaneo in trasferimento definitivo pregiudicando con tale provvedimento i legittimi interessi di tanti dipendenti postali che aspiravano da decenni al trasferimento e si sono visti scavalcati da altri dipendenti due volte privilegiati;

recentemente il ministro ha disposto ulteriori provvedimenti di distacco dal nord al sud per circa 40 dipendenti e ciò nonostante ed in violazione dell'articolo 1 del predetto decreto del 2 aprile 1990 che aveva disposto la regionalizzazione degli organici;

i comportamenti di cui sopra dei ministri delle poste *pro tempore* si configurano come atti lesivi del principio generale costituzionale della parità dei cittadini di fronte alla legge,

impegna il Governo

a revocare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni del 2 aprile 1990;

a porre fine ai provvedimenti di comandi e di distacchi del personale delle poste;

a coprire i posti d'organico liberi o che si renderanno liberi nei compartimenti meridionali nell'arco di un decennio, sia nei ruoli UP sia nei ruoli ULA, esclusivamente mediante assegnazione per trasferimenti secondo rigorose graduatorie.

9/2979/1

Mangiapane, Angelini Giordano,  
Ridi, Chella, Menzietti, Cannelonga.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Governo non può accettare l'ordine del giorno, sia perché esso rimette in discussione decisioni già assunte, sia perché esprime giudizi generici, che il Governo non può accogliere.

Per quanto riguarda il problema dei quaranta dipendenti ai quali si fa riferimento nell'ordine del giorno, voglio sottolineare che non si è trattato di un trasferimento definitivo, perché esso ha una scadenza temporale al 30 settembre, sulla base di richieste concordate tra tutte le organizzazioni sindacali e per motivi personali e di salute degli stessi dipendenti. Si tratta quindi chiaramente di un distacco a termine.

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori dell'ordine del giorno Mangiapane n. 9/2979/1 insistono per la votazione?

**GIUSEPPE MANGIAPANE.** Anche a nome degli altri presentatori, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno. Trattandosi di un argomento di estrema rilevanza, riproporrò il problema in Commissione trasporti. In quella sede, credo che una più attenta riflessione da parte del Governo e dei membri della Commissione potrà garantire un esito diverso rispetto a quello che si potrebbe avere ora in aula.

Ribadisco che si tratta di decine di migliaia di lavoratori privati del loro diritto di trasferimento per il comportamento indecoroso del Governo, che opera trasferimenti surrettizi attraverso distacchi e comandi (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Mangiapane.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

#### **Votazione finale di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2979, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (2979).

Presenti . . . . .	333
Votanti . . . . .	319
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	160
Hanno votato sì . . . . .	317
Hanno votato no . . . . .	2

(La Camera approva).

**Si riprende la discussione delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402, 4467 e 4577.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

**EDDA FAGNI.** Dichiaro il nostro voto contrario su questa proposta di legge. Cercherò di motivare la nostra posizione, tenendo conto del fatto che su questo tema si registrano atteggiamenti, convinzioni e valutazioni molto diversi tra loro.

Come abbiamo sentito dire in molti interventi, per alcuni la legge è eccessivamente permissiva, per altri altrettanto eccessivamente restrittiva. Sull'attività venatoria, tenendo presente il risultato del referendum, constatiamo che esiste divisione; tuttavia occorre lavorare per costruire una cultura diversa. Anche nel nostro gruppo vi sono differenze di valutazione, ma abbiamo cercato — evitando atteggiamenti schematici — di apprezzare gli aspetti nuovi e positivi inseriti nella legge grazie al lavoro dei membri della Commissione.

Ci è sembrato quindi di poter apprezzare il recepimento delle direttive comunitarie, la volontà di difendere specie particolarmente protette ed anche la scelta di programmazione del territorio, che dovrà essere realiz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

zata attraverso le leggi regionali. Abbiamo ormai un territorio eccessivamente antropizzato e deforestizzato, per cui la tutela non deve mai sembrare eccessiva.

Purtuttavia, vi sono alcuni tipi di caccia non selettivi che sono tuttora previsti anche da questa legge, come il capanno, l'uccellazione, e così via.

Crediamo che, come per il fermo-pesca, i calendari vadano meglio rapportati alle situazioni climatiche ed alla relazione che esiste tra il territorio urbanizzato e quello che non lo è. Non esiste in questa legge, ad esempio, un riferimento alla legge n. 142, e quindi alle nuove competenze delle autonomie locali; allo stesso modo, non vi è alcuna norma — che sarebbe stata invece opportuna — sull'affidamento di una supervisione tecnico-scientifica al Ministero dell'ambiente e contemporaneamente sull'attribuzione di maggiori poteri di indirizzo e di controllo ad un ente scientificamente qualificato come è l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

Questa legge, insomma, rappresenta l'inizio di un processo di riordino e di programmazione, ma contiene ancora molte lacune. Ripeto che viviamo in un ecosistema in cui il rapporto uomo/natura assume un ruolo fondamentale; ma questo ruolo è affidato esclusivamente all'uomo, cacciatore e non, che deve non tanto conservare, quanto contribuire a rendere vivibile l'ambiente anche e soprattutto per le generazioni future.

È un problema di crescita culturale, la quale è possibile solo se, senza atteggiamenti schematici e fondamentalisti, contribuiamo allo sviluppo di tale cultura nelle giovani generazioni ed in coloro che da anni praticano l'attività venatoria.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasci. Ne ha facoltà.

**MARIO BIASCI.** Signor Presidente, colleghi, quella che ci accingiamo a votare è una legge eccessivamente punitiva e che rappresenta il frutto di una mediazione che l'ha privata di credibilità e di buon senso.

Ritengo che con qualche correzione, sia sul piano tecnico, sia su quello delle sanzioni, questa disciplina avrebbe potuto essere

accettata; così com'è non è accettabile. Non volendomi contrapporre alle posizioni del mio gruppo, dichiaro pertanto a titolo personale che mi asterrò dal voto.

**PRESIDENTE.** Avverto che la Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Serrentino, Martino, Procacci, Berselli, Cristoni, Binelli e Francesco Bruni.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finali.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale.

#### **Votazione finale di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402, 4467 e 4577, di cui si è oggi concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (*testo unificato delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402, 4467 e 4577*).

Presenti	340
Votanti	329
Astenuti	11
Maggioranza	165
Hanno votato sì	278
Hanno votato no	51

*(La Camera approva).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

**Discussione della proposta di inchiesta parlamentare: Valensise ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione degli organismi pubblici locali e regionali, del sistema creditizio, delle strutture giudiziarie in Calabria con riferimento ai fenomeni di illegalità diffusa ed all'incremento della criminalità comune ed organizzata (doc. XXII, n. 32).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta d'inchiesta parlamentare di iniziativa dei deputati Valensise, Pazzaglia, Fini, Servello, Lo Porto, Franchi, Rauti, Tatarella, Maceratini, Trantino, Berselli, Tassi: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione degli organismi pubblici locali e regionali, del sistema creditizio, delle strutture giudiziarie in Calabria con riferimento ai fenomeni di illegalità diffusa ed all'incremento della criminalità comune ed organizzata.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 31 maggio 1989 la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Riggio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VITO RIGGIO, *Relatore*. Signor Presidente, la proposta d'inchiesta parlamentare questa sera alla nostra attenzione fu presentata esattamente due anni orsono, e fa seguito ad una analoga iniziativa presentata dallo stesso gruppo, con il medesimo primo firmatario, e decaduta per anticipato scioglimento della precedente legislatura.

Si tratta in sostanza di una proposta d'inchiesta parlamentare che dovrebbe riguardare a largo spettro il funzionamento del sistema politico calabrese, con particolare riferimento agli enti locali ed all'insieme delle loro competenze. Infatti, nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si chiede di

procedere «a ricognizioni in ordine al governo del territorio con riferimento agli strumenti urbanistici, alle misure a tutela dell'ambiente e all'edilizia popolare, alla disciplina delle attività commerciali, alla gestione del patrimonio edilizio, alle assunzioni del personale, alle spese per investimenti, alle modalità delle procedure di appalto, alla gestione del contenzioso». In buona sostanza, ci si riferisce all'insieme delle competenze per settori organici di materie (territorio, attività commerciali, servizi, edilizia residenziale pubblica) che la vigente legislazione attribuisce agli enti locali.

Non basta. Si aggiunge che la ricognizione dell'eventuale istituenda Commissione dovrebbe indirizzarsi verso gli accadimenti relativi alle modifiche delle maggioranze, dovrebbe cioè investire i criteri di funzionamento degli organi di rappresentanza delle comunità calabresi, supponendo che gran parte delle cause che hanno provocato lo scioglimento anticipato dei consigli comunali non siano da ascrivere ad una sana dialettica democratica, ma a varie forme di pressioni e interferenze che, evidentemente, non si fatica a ricondurre alla drammatica, massiccia presenza delle organizzazioni criminose in quella regione.

Alla lettera c) dell'articolo 1 si richiede di procedere nei confronti delle unità sanitarie locali, in riferimento sia alle modalità di assunzione del personale (sotto il profilo dell'eventuale ritardo nelle assunzioni e sotto quello della violazione del principio di imparzialità nelle medesime), sia ai rapporti che le stesse unità sanitarie locali intrattengono con i fornitori, per quanto attiene alle commesse, e con gli utenti per quanto attiene all'espletamento dei compiti loro assegnati.

Si aggiunge che sarebbe indispensabile una inchiesta parlamentare sul funzionamento degli organi di controllo (cioè i comitati regionali e quant'altro dal punto di vista ordinamentale sia deputato al controllo sugli enti locali) e delle aziende di credito.

Alla lettera f) dell'articolo 1 si chiede di compiere una ricognizione sulle strutture giudiziarie operanti nel territorio della Calabria, con particolare riferimento ai compiti di istituto della polizia giudiziaria e delle

forze dell'ordine, sotto il profilo del personale, delle apparecchiature e del funzionamento complessivo.

Con la lettera g) dell'articolo 1 si chiedono un'inchiesta parlamentare nei confronti di ogni soggetto pubblico operante nella regione Calabria e ricognizioni connesse con le materie indicate nelle precedenti lettere dell'articolo in questione.

In buona sostanza, viene avanzata la proposta — già discussa in Commissione affari costituzionali due anni or sono, nel maggio 1989 — di una inchiesta sul funzionamento dell'intero sistema delle relazioni politiche e dei rapporti tra istituzioni locali, regionali e nazionali e la comunità calabrese, sulla base della percezione di un gravissimo disagio. Tale disagio proprio in questi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta per i noti fatti che hanno drammaticamente coinvolto le comunità calabresi, suscitando la preoccupazione dell'opinione pubblica di tutto il paese e del mondo per la particolare effertezza dello scontro tra bande e per la presenza di una criminalità organizzata così arrogante da non aver potuto in qualche modo non incidere sul corretto funzionamento della democrazia.

Ripeto in questa sede le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre in Commissione al momento dell'esame in sede referente della proposta di inchiesta parlamentare. Una Commissione d'inchiesta con uno spettro d'azione così ampio in realtà è già prevista: infatti, grazie a quanto approvato dal Parlamento in questa legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, che indaga non soltanto sulla mafia ma anche sulle organizzazioni criminali, ha visto ampliare notevolmente i propri compiti. Non è più soltanto una Commissione di vigilanza sull'attuazione della legislazione antimafia; il che, per la verità, già basterebbe, poiché una serie di elementi della vigente legislazione antimafia chiamano direttamente in causa il funzionamento delle strutture amministrative, in particolare di quelle locali, che più direttamente rappresentano lo Stato nei confronti dei cittadini e nelle quali in modo più rilevante si attua l'imponente processo di redistribuzione del denaro pubblico (ragione di non secondaria

attenzione delle organizzazioni criminali). La legge istitutiva ha ulteriormente ampliato le competenze della Commissione antimafia: ai sensi degli articoli 82 della Costituzione e 141 del regolamento ha anche affidato alla stessa rilevanti compiti di indagine in merito a tutte le ipotesi di interferenza del sistema dei poteri occulti, in particolare di quelli criminali, sul funzionamento dei legittimi apparati di organizzazione dei sistemi democratici.

A me pare che, pur condividendo pienamente le motivazioni nobili e importanti che hanno indotto i presentatori a sottoscrivere la proposta di inchiesta parlamentare, gran parte degli obiettivi in essa contenuti debbano essere ordinariamente perseguiti attraverso le commissioni d'inchiesta che il Parlamento ha già disposto.

Infatti, l'attività che queste ultime svolgono dimostra che vi è un'attenzione del Parlamento della Repubblica italiana nei confronti di quello che si configura ormai come un vero e proprio sovvertimento dell'ordine democratico, non limitato soltanto alle regioni che ne sono più direttamente colpite e che certamente non può non avere influenza sull'intero territorio nazionale.

Sono quindi due le considerazioni che ci portano a ritenere che, pur condividendo le ragioni che hanno indotto i colleghi a presentare la proposta di istituzione di una commissione d'inchiesta specifica per la Calabria, non sia opportuno in questo momento procedere ad una indagine specifica sul tema. Innanzitutto perché esistono già Commissioni parlamentari autorevoli che tra l'altro hanno il compito di seguire in modo penetrante e specifico il funzionamento degli apparati investigativi e della magistratura, nonché degli enti locali, per evitare inquinamenti, malversazioni e quant'altro determini quelle diffuse illegalità che probabilmente sono ragione non secondaria della difficoltà che la Repubblica italiana incontra nell'affrontare le organizzazioni criminali.

La seconda considerazione è che una commissione d'inchiesta limitata alla regione Calabria apparirebbe, inevitabilmente, come una sorta di messa in stato di accusa del funzionamento di quella comunità, quando è evidente a tutti — e in quest'aula

è stato più volte ripetuto — che la dimensione assunta dalla 'ndrangheta e dalla mafia ne fa una questione di carattere nazionale, che opportunamente deve essere assegnata a commissioni d'inchiesta parlamentare diffusa su tutto il territorio nazionale piuttosto che limitata ad una specifica regione, così come viene previsto dalla proposta d'inchiesta al nostro esame.

Mi permetto di aggiungere che, a dimostrazione della verità dell'assunto, o per lo meno della sua attendibilità, stanno le recenti prese di posizione della Commissione antimafia. Infatti, in occasione delle elezioni è stato definito un codice di comportamento che riguarda proprio il funzionamento degli enti locali.

La Commissione antimafia ha anche l'obbligo di predisporre proposte di modifica della legislazione e in parte lo ha fatto, salvo una difficoltà di recepimento o di attuazione delle proposte avanzate che concernono per esempio i meccanismi di formazione della volontà politica all'interno dei consigli comunali, che danno ragione di forme di stabilità che a noi sembrano connesse più ad interferenze e pressioni illegittime all'interno delle istituzioni piuttosto che alla normale dialettica democratica.

A tale proposito mi sembra che una Commissione d'inchiesta poco potrebbe aggiungere, essendo ormai chiaro a tutti — così come è emerso nel dibattito che ha accompagnato il varo della legge n. 142 della riforma delle autonomie locali — che, soprattutto per il Mezzogiorno, il mancato intervento sul funzionamento del sistema elettorale consente o agevola meccanismi di infiltrazione, salvo evidentemente la difficoltà a decidere attraverso quale modifica legislativa sia possibile intervenire su tali meccanismi di formazione delle volontà generali.

Altrettanto si può dire per quanto concerne l'importante questione che riguarda la consistenza degli organici, il funzionamento delle forze dell'ordine, la loro distribuzione sul territorio e via dicendo.

Fino a questa mattina si è svolto presso la Commissione di merito un importante e significativo dibattito introdotto da una relazione del ministro dell'interno che ha fatto

il punto su vicende che sono scarsamente indagabili nel senso che sono talmente note da richiedere semplicemente l'assunzione di provvedimenti responsabili e di interventi rigorosi da parte del Parlamento.

L'intero meccanismo di indagine sul funzionamento dell'azienda di credito, che certamente rappresenta una delle condizioni attraverso le quali il mondo dell'economia illegale interviene ed influenza in maniera assai grave il funzionamento dell'ordinata vita democratica, è stato anch'esso sottoposto ad una penetrante e persuasiva analisi svolta dalla Commissione affari costituzionali in sede di indagine conoscitiva (anche se non si è trattato di una inchiesta vera e propria), estremamente significativa per quanto riguarda i risultati raggiunti nella previsione di una modifica delle norme concernenti il riciclaggio del denaro.

L'anno scorso è stata svolta una lunghissima inchiesta alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine, segnatamente della Guardia di finanza, nonché il direttore della Banca d'Italia e quanti hanno responsabilità nella vigilanza del sistema bancario. Al termine di tale inchiesta sono state fatte alcune considerazioni che possono proporsi come ipotesi di soluzione. Cose analoghe potrebbero essere affermate per tutte le tematiche sottoponibili ad indagine.

Signor Presidente, istituire una Commissione di inchiesta parlamentare nasce dalla consapevolezza del disordine diffuso nel funzionamento della vita politica calabrese, che non credo sia però da sottoporre ad indagine, a meno che non si voglia utilizzare l'inchiesta parlamentare — come è stato fatto in passato — quale elemento assai rilevante sotto il profilo emotivo e simbolico, ma certamente poco importante per quanto riguarda le capacità di intervento.

Credo che il Parlamento abbia tutti gli elementi conoscitivi e di supporto per assumere decisioni nella materia; un Parlamento moderno, quando può disporre di tali elementi, non deve cercarne altri: deve decidere sulla base dei dati già noti e soprattutto dimostrare (non con leggi-annuncio, con messaggi o con simboli, ma con la concretezza del proprio operato legislativo e con la capacità di effettuare controlli sugli apparati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

amministrativi dello Stato) che la volontà di combattere la mafia e le altre organizzazioni criminali non si afferma fuori dei circuiti ordinari del funzionamento della democrazia.

In altri termini, signor Presidente, credo faremmo bene, respingendo questa proposta, a non cadere in una trappola psicologica nella quale anche il relatore ammette peraltro di essere in qualche modo caduto; mi riferisco all'idea che in questo momento, in cui emerge così drammaticamente all'attenzione del paese la condizione preoccupante, sfortunata, difficile e complessa della regione Calabria, la mancata istituzione di una Commissione d'inchiesta possa suonare come rifiuto, da parte del Parlamento, di occuparsi della materia e di intervenire adeguatamente.

Ho corretto in me stesso la sensazione che quanto ho appena affermato fosse vero. Rivolgo conseguentemente un invito all'Assemblea ad operare in tal senso; non bisogna moltiplicare gli enti senza ragione: dalla loro moltiplicazione deriva quasi sempre, per una legge fatale di carattere generale, la loro diminuzione di valore. Se sono istituite più Commissioni di inchiesta sullo stesso oggetto, probabilmente è minore il vigore e la qualità delle proposte avanzate a soluzione. Inoltre occorre considerare che una Commissione di inchiesta che si limiti ad indagare sulle condizioni sociali, economiche, culturali e di funzionamento del sistema politico della Calabria, se si sarebbe giustificata 100 anni fa, quando il nostro paese doveva ancora conoscersi compiutamente, probabilmente oggi servirebbe solo a far affermare che in questo periodo non abbiamo imparato nulla. Il che non è del tutto vero.

Ad esempio, nella pregevole analisi svolta dal Ministero dell'interno si sostiene che un certo meccanismo di evoluzione della criminalità organizzata nelle singole province calabresi è conosciuto e sottoposto ad una pervicace ed attenta ricognizione da parte degli apparati di *intelligence* che, con legge del Parlamento, sono stati attribuiti all'Alto commissario.

Signor Presidente, credo che in materia siano stati voluti e successivamente creati

una serie di strumenti eccezionali, sulla cui validità ed efficacia si può peraltro discutere. Ma è certo che non sarà moltiplicando ulteriormente le sedi di indagine e di inchiesta che potremo venire a capo di questa complicatissima questione. Tale risultato sarà possibile solo se riusciremo a dimostrare in concreto che non solo adottiamo provvedimenti legislativi coerenti, ma soprattutto operiamo in modo tale che essi possano produrre effetti positivi, entrando così a far parte integrante dell'ordinamento reale. È importante che le soluzioni individuate facciano parte del costume diffuso del nostro paese, non solo di quello delle regioni meridionali e della Calabria in particolare.

Il richiamo al sentimento della legalità fatto questa mattina dal ministro dell'interno alla prima Commissione credo possa costituire il criterio di riferimento per affermare che, sebbene non istituimo una nuova Commissione di inchiesta, affidiamo a quelle già esistenti il compito di proseguire un lavoro i cui risultati non sono stati purtroppo finora all'altezza delle aspettative e soprattutto delle necessità.

Un paese come il nostro non può immaginare di entrare in Europa con questo sordido bagaglio, fatto di tremende effertezze ma anche di gravissime sottovaluzioni, che spesso inducono ad una pessima interpretazione della politica in nome della quale è possibile ogni contiguità e dunque ogni inquinamento, venendo quindi meno l'autorevolezza indispensabile per battere fenomeni drammatici, come quello di cui parliamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Riggio, per la cortese

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

attenzione dedicata alla nostra proposta di inchiesta parlamentare che, sulla base del regolamento della Camera dei deputati, segue lo stesso iter dei provvedimenti di legge, pur essendo un atto monocamerale. La proposta di inchiesta parlamentare è stata presentata alla Camera il 2 marzo 1987: ciò nonostante può ritenersi attualissima per tutto ciò che si è verificato ininterrottamente fino ad oggi in Calabria.

Alle osservazioni e alle riflessioni del relatore devo contrapporre determinate realtà che lo stesso ministro dell'interno conosce e denuncia. La situazione della Calabria ci preoccupa soprattutto per il dilagare della criminalità e per l'assuefazione che ad essa ormai si registra.

Quando il ministro dell'interno, autorevole esponente del partito di maggioranza relativa, si lascia andare ad espressioni certamente non improvvisate, ma meditate e dichiara al Parlamento che la situazione della sicurezza pubblica in Calabria si pone nei termini di un vero e proprio stato di guerra (sono dichiarazioni del 16 maggio 1991)...

MAURO MELLINI. La Thatcher, per aver fatto una dichiarazione del genere nei confronti degli irlandesi, ha dovuto rimangiarsela! E la Thatcher non si rimangia nulla, nemmeno se dice che in questo momento è mezzanotte! E Scotti non si rimangia le sue dichiarazioni: questo è il guaio!

RAFFAELE VALENSISE. Hai ragione, Mellini! Di fronte al ministro dell'interno che si ritiene in dovere di utilizzare davanti al Parlamento espressioni di questo genere, non saremo certo noi a criminalizzare la Calabria nel momento in cui chiediamo che si faccia chiarezza negli enti locali, nel sistema creditizio, nelle strutture giudiziarie. Noi non criminalizziamo nessuno! Lo stato di guerra, a mio avviso, non c'è; semmai, si registra uno stato di assuefazione progressiva alla criminalità, vi è uno stato di convivenza pericolosissima tra istituzioni pubbliche, autonomie locali e criminalità, di cui i fatti di Taurianova sono la dimostrazione, la prova provata, la prova del nove!

Il ministro dell'interno, in quella seduta

del 16 maggio 1991 in Commissione affari costituzionali, in sede di indagine conoscitiva a norma dell'articolo 143 del nostro regolamento, ha dichiarato altre cose, e forse più pericolose ancora. Egli ha detto che, in fondo, lo scontro — si riferiva agli scontri tra le cosche nel reggino — avviene per un controllo delle attività illecite che si svolgono sul territorio. Questo controllo — sono parole del ministro — inteso all'accaparramento degli appalti pubblici, alla gestione dei traffici della droga e al monopolio delle attività estorsive, rappresenta la causa degli scontri armati. Al primo posto il ministro pone quindi lo scontro inteso ad affermare l'accaparramento degli appalti pubblici.

E sempre secondo il ministro dell'interno, sono stati scoperti «nuovi settori di interesse finanziario rappresentati dal commercio della droga, dai sequestri di persona, dalle altre attività che contraddistinguono le cosche del reggino e del versante ionico; l'attenzione della criminalità organizzata si è appuntata sul sistema dei pubblici appalti per controllare i quali elementi del crimine organizzato sono riusciti ad infiltrarsi nelle amministrazioni locali e sono entrati nei grandi appalti statali (vedi la centrale di Gioia Tauro, la costruzione delle infrastrutture degli *F16* e gli appalti della SIP)». «In fondo» — sono sempre parole del ministro — «lo spostamento a cui ho fatto riferimento sul piano nazionale caratterizza il passaggio e il mutamento qualitativo e organizzativo della 'ndrangheta nel reggino».

Non sono solo affermazioni di natura politica, ma rendono conto al Parlamento di uno stato di fatto. Si legge ancora: «In tali zone l'interesse dei gruppi criminosi prevalentemente viene a concentrarsi sulle società finanziarie e fiduciarie per il reimpiego del denaro proveniente da attività illegali, ed oggi sempre più nell'assegnazione di appalti e subappalti».

Perché nel 1987 elaborammo la nostra proposta di inchiesta parlamentare? Perché nel marzo di quell'anno esplose a Reggio Calabria una accusa gravissima nei confronti delle amministrazioni degli enti locali. Un collega parlamentare, l'onorevole Franco Quattrone, della democrazia cristiana, affer-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

mò che negli enti locali esisteva un cosiddetto partito trasversale, cioè un partito che non rispondeva alle regole dei gruppi di provenienza, ma esclusivamente a quelle di una trasversalità interessata ad azioni e a collegamenti di carattere criminoso.

Le affermazioni dell'onorevole Quattrone ci indussero a proporre alla Camera l'inchiesta affinché negli enti locali fossero effettuati adeguati accertamenti e si facesse chiarezza. Il Parlamento, infatti, ha il diritto di sapere se le cose dette da fonti così autorevoli sono fandonie e affermazioni propagandistiche oppure hanno un riscontro nella realtà.

Eravamo nel marzo 1987. Qualche mese dopo le stesse tesi furono sostenute da un altro esponente politico del Parlamento, l'onorevole Fantò, membro della Commissione antimafia, che ha dedicato un libro a questa materia. Noi ci sentimmo ancora di più confortati e decidemmo di presentare una proposta di inchiesta parlamentare, che non potè essere sottoposta all'attenzione dell'Assemblea a causa dell'interruzione della legislatura.

Abbiamo ripresentato la stessa proposta di inchiesta parlamentare nella X legislatura, ma, purtroppo, oggi mancano in quest'aula sia l'onorevole Quattrone sia l'onorevole Fantò, per ragioni che io non conosco e che forse essi potrebbero spiegare, ma non hanno spiegato. L'onorevole Fantò non è stato messo in lista per le elezioni politiche del 1987; anche l'onorevole Quattrone è stato escluso dalle liste, ma, dopo un periodo in cui si è dedicato alla attività professionale, è tornato alla ribalta. Oggi, infatti, l'onorevole Quattrone è segretario regionale della democrazia cristiana.

Perché ho ricordato come è nata la nostra idea di una proposta di inchiesta parlamentare? Anzitutto per sottolineare che, fin da quattro anni or sono, la situazione calabrese ha rivelato, attraverso la denunciata trasversalità nei partiti, una tale pericolosità da farci pensare che la piaga, la mala erba della partitocrazia avesse fatto breccia e fosse stata strumentalizzata a fini criminosi e di contiguità con la criminalità organizzata. Tutto questo ha prodotto trasversalità negli enti locali, come denunciato dall'onorevole Quattrone.

Il relatore ha detto che c'è la Commissione antimafia. Noi ne abbiamo il dovuto rispetto e la seguiamo costantemente nelle sue peregrinazioni da un capo all'altro d'Italia; ma bisogna ricordare che i suoi poteri sono limitati ad una certa capacità di indagine o possibilità conoscitiva. Voglio in questa sede ricordare che l'attuale Commissione antimafia è stata creata nel 1982 sull'onda dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, che era stato inviato a Palermo per cercare di contenere il fenomeno mafioso. La legge n. 94 del 1988 non ha ampliato molto i suoi poteri di indagine e di inchiesta, ma le ha solo riconosciuto maggiori possibilità conoscitive.

Sta di fatto che la malattia che purtroppo opprime la Calabria merita analisi specialistiche. La Commissione antimafia deve interessarsi di tutto il territorio nazionale, secondo quanto dice giustamente il ministro Scotti, considerato il fenomeno dell'esportazione della criminalità seguito a determinate normative improvvide che hanno, appunto, fatto trasmigrare la criminalità organizzata da un posto all'altro, anziché contenerla o eliminarla. La Commissione antimafia è, secondo noi, come il medico di base, come il medico cioè che cura tutte le malattie e tampona le prime necessità; ma nei casi gravi c'è bisogno degli specialisti!

Con la nostra proposta di inchiesta parlamentare mirata a tre obiettivi aventi ad oggetto la situazione in Calabria, intendiamo portare in quella regione una indagine specializzata. Vogliamo cioè un'inchiesta specifica, che faccia chiarezza in tre ambiti: nel settore degli enti locali delle USL e della regione, nel settore del sistema creditizio, nel settore delle strutture giudiziarie e delle relative carenze.

La nostra proposta, onorevoli colleghi, non è dunque peregrina. Ormai tutti i giorni la stampa riporta le risposte che i presuli, i vescovi della Calabria vanno dando al ministro Scotti. Due giorni fa su un giornale a diffusione nazionale si leggeva la risposta del presidente della commissione episcopale calabrese, monsignor Agostino, alla lettera con cui il ministro Scotti ha cercato di mobilitare il clero. Monsignor Agostino affermava che in Calabria lo Stato non esiste, che in quella

regione la criminalità deve essere combattuta in forme adeguate, che non è più possibile andare avanti così perché la vita civile è mortificata dalla condizione di quelle zone. E ancora, sottolineava che non sono sufficienti ad affrontare la situazione la fiducia, la fede dei vescovi, la loro azione come pastori di anime. Le stesse cose sono state ripetute dal metropolita di Reggio Calabria, monsignor Mondello, come risulta dai giornali di ieri. L'arcivescovo di Reggio Calabria, rispondendo anch'egli alla lettera del ministro Scotti, metteva in guardia sul fatto che in quella città è grave la mancanza di fiducia nello Stato, e il discredito delle istituzioni.

Il relatore (di cui apprezzo la diligenza anche se non ne condivido le conclusioni) ha ricordato il nuovo clima che sarebbe stato instaurato dalla recente legge di riforma delle autonomie locali, la legge n. 142. Io gli rispondo richiamando le vicende di Taurianova. Non sto qui a leggere le decine di interrogazioni che abbiamo presentato al riguardo, ma noi abbiamo denunciato tante volte il fatto che nella maggioranza che reggeva e regge (perché non mi risulta che allo stato siano state prese misure particolari) il comune di Taurianova vi erano persone che erano non in odore ma in costanza di procedimenti giudiziari o che erano comunque oggetto di attenzione da parte della polizia. Nelle interrogazioni chiedevamo che si intervenisse in qualche maniera, che si facesse chiarezza.

L'altra sera, assistendo ad una popolare trasmissione televisiva, abbiamo potuto constatare le maniere con cui gli interessati hanno ritenuto di difendersi. Quello che voglio sottolineare è che le patologie delle maggioranze che si formano (come mi esprimo nella relazione che ho presentato) non possono essere eliminate solo con le buone parole, con le buone intenzioni o con i fulmini di guerra e con il rafforzamento esclusivamente numerico delle strutture della polizia e dei carabinieri. Quelle patologie vanno studiate attentamente. Quello di Taurianova è un caso emblematico; in quel comune vi era un tempo una maggioranza assoluta della democrazia cristiana. Ad un certo punto da quella maggioranza si staccarono alcuni elementi e si andò a nuove

elezioni. E già allora noi denunziammo quanto fosse inadeguato il nuovo ricorso alle urne. E mi rivolgo soprattutto al ministro Scotti, che adesso giustamente si preoccupa della possibilità di commissariare quel comune e della brevità del periodo previsto per il commissariamento, che non consentirebbe ai cittadini di liberarsi delle pressioni e di votare quindi liberamente.

Fin da allora noi dicemmo che vi era una crisi della maggioranza che non era stata neppure discussa in consiglio comunale. Cosa vogliamo fare, vogliamo andare a votare all'oscuro? Lo dicemmo in piazza a Taurianova, invitando i cittadini a chiedersi perché si votava dopo che la maggioranza si era dissolta senza alcun dibattito in consiglio comunale. Certo, era inutile parlare! Tutti sapevano, ma non se ne discuteva nelle pubbliche assemblee, nel consiglio comunale.

Noi ci meravigliammo di tutto ciò. Cosa si è verificato? Non vi fu la maggioranza della democrazia cristiana, ma un'altra, estesa ad altri partiti: determinanti furono sei elementi della cosiddetta lista civica, i quali consentirono un nuovo corso. Ad un certo punto però, quegli elementi che avevano abbandonato la democrazia cristiana e determinato il nuovo corso con altre forze politiche in un'amministrazione comunale senza la DC entrarono in crisi e in parte tornarono in seno a quest'ultima, che li riaccettò.

Nel 1988 sono stati rieletti nelle liste di quel partito ed hanno fatto parte della maggioranza, quella stessa maggioranza dalla quale sono venuti meno alcuni membri per dimissioni: è il caso, di cui si è parlato e si parla, di Francesco Macrì, che raggiunto da un provvedimento di sospensione *ex lege* n. 142, ritenne di dare le dimissioni.

Allora ci siamo trovati, dopo le elezioni, di fronte ad una maggioranza inquinata: coloro che l'avevano inquinata prima, sono poi andati ad inquinare altre forze, ritornando infine al partito di origine col quale sono stati rieletti.

Allora, quando parliamo di patologie della maggioranza non facciamo discorsi teorici. Diciamo invece che vi sono situazioni speciali in Calabria. In determinate amministra-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

zioni comunali, la cui consistenza e libertà politica deve essere accertata. Questo è il punto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, possiamo forse dire che la legge n. 142 di per sé può creare maggioranze virtuose, laddove esse in partenza non esistono, o che i suoi strumenti possono compiere il miracolo? No, non possiamo affermarlo.

Certo, in quella legge vi è la previsione della sfiducia costruttiva, vi sono strumenti nuovi che abbiamo guardato con interesse, anche se noi — come è noto — siamo sostenitori di ben altri indirizzi. Riteniamo infatti che le patologie della maggioranza si possano correggere unicamente e soltanto attraverso la elezione diretta del sindaco: questa formula eviterebbe i condizionamenti esercitati dalla criminalità e le eventuali connivenze con ambienti ammalati, esterni alle amministrazioni comunali.

Allora, abbiamo ragione noi quando affermiamo che bisogna intervenire con un'inchiesta ed accertare i modi di gestire. Vi è infatti una criminalità che si esprime in forme prepotenti e che punta soltanto agli appalti. Vi è una illegalità diffusa che si manifesta nella manipolazione dei concorsi: quest'ultima costituisce un focolaio criminogeno di primissimo ordine. Infatti, se in molti comuni della Calabria non vi è accordo politico tra coloro i quali formano le maggioranze, vi sono accordi sui concorsi, sui posti e sulle prospettive derivanti dal cosiddetto «voto di scambio».

Sono cose note, tanto note a questa parte politica. Voglio ricordare che, fin da epoca non sospetta — nella scorsa e in questa legislatura — dopo le elezioni amministrative del 1990, ci rendemmo conto che in Calabria — ma non solo in quella regione, della quale pure particolarmente ci interessammo — vi erano amministrazioni inquinate nelle maggioranze per la presenza nelle liste, nonostante tutti i codici di autoregolamentazione, di personaggi che non potevano essere considerati, senza indagini ed accertamenti, capaci di amministrare.

Voglio ricordare che in una interpellanza presentata dall'onorevole Fini, alla quale se ne aggiunse un'altra presentata dal sottoscritto, è stato riportato un elenco di decine

di comuni con richiesta di notizie per l'eventuale scioglimento. Ebbene, a tali interpellanze non è stata data alcuna risposta. Il ministro Scotti viene a dirci — ma quando ormai la casa brucia! — che in Calabria ci si trova in una condizione di vero e proprio stato di guerra.

Lasciateci chiedere allora che la Camera si faccia viva con la Calabria; lasciateci chiedere che la Camera si pieghi su questa regione ferita; si pieghi sui diritti del 99,99 per cento dei cittadini che debbono essere tutelati.

Il relatore si è preoccupato della mortificazione che attraverso un'inchiesta parlamentare potrebbe essere arrecata agli enti. Ma io mi preoccupo invece, onorevole relatore, della mortificazione che viene procurata ai cittadini.

La nostra preoccupazione è quella che i cittadini sono in ginocchio di fronte all'aspetto più delicato del problema, rappresentato dal potere locale che voi avete enfatizzato nelle autonomie locali e che continuate ad enfatizzare nelle unità sanitarie locali. Vogliamo andare a vedere cosa è accaduto e cosa accade nelle unità sanitarie locali? Vogliamo andare a vedere quali sono le ragioni dell'inflazione di spese senza costrutto, senza vere finalità pubbliche, spese all'insegna di macroscopici interessi privati delle unità sanitarie locali? Vogliamo andare a vedere come vengono concessi gli appalti all'interno degli enti locali e delle unità sanitarie locali? Sono tutti quesiti, questi, che meritano l'attenzione della Camera! E non certo attraverso le indagini conoscitive compiute dalla Commissione antimafia, la quale ha tra i suoi compiti precipui quello di vigilare sulla congruità dell'attuale normativa antimafia. È vero che le possibilità conoscitive di tale Commissione sono aumentate, ma è altrettanto vero che questo organismo si occupa dell'intero territorio nazionale e quindi deve affrontare un enorme lavoro nei confronti di fenomeni che sono dilaganti e che si spostano dal sud al nord ad una velocità che preoccupa tutto il popolo italiano.

Pertanto con la nostra proposta di inchiesta parlamentare vogliamo fare chiarezza sulla situazione degli enti locali in Calabria.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

Vogliamo altresì fare chiarezza sulla condizione del sistema creditizio.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore, ieri vi è stato l'intervento del governatore della Banca d'Italia dinanzi alla Commissione bilancio. Egli ha parlato con la sua dottrina e le sue esperienze di alto manovratore delle fortune monetarie della nazione italiana. Noi, pur rispettandolo per la sua competenza, per la sua capacità di fronteggiare le situazioni che il paese attraversa dal punto di vista monetario, non abbiamo potuto fare a meno di chiedergli un giudizio sul fenomeno della proliferazione delle finanziarie, che si sta verificando in diverse province del Mezzogiorno, nonché una sua valutazione su questa sorta di rapina che viene fatta dagli istituti del nord nei confronti delle piccole banche che operano in Calabria. Tali piccole banche, allorché confluiscono nel «grande mare» delle banche del nord o del centro-nord che vengono ad «installarsi» in Calabria, naturalmente lucrano pochi o molti denari a seconda degli sportelli che sono riuscite ad aprire; dopo di che tutto si disperde in questo «grande mare». Conosciamo le conseguenze di tutto ciò in termini di controllo, questione alla quale ha accennato il relatore, nonché in termini di somme riciclate e delle risorse non pulite che circolano all'interno delle banche. Si è creata dunque una situazione dinanzi alla quale alcuni magistrati — la notizia è apparsa alcuni giorni fa sulla stampa — hanno affermato che in Calabria i consumi superano di molto il reddito prodotto delle attività lecite. Il che fa pensare a fatti sui quali il Parlamento — la Camera dei deputati — deve porre la sua attenzione.

Non credo nella capacità taumaturgica delle indagini in quanto tali. Per il lavoro che ho sempre svolto io credo invece agli accertamenti e soprattutto a quelli compiuti nel corso di un contraddittorio condotto all'interno di una Commissione d'inchiesta, in cui è possibile avere un confronto di parere. Abbiamo a disposizione i volumi della prima Commissione antimafia riguardanti la Sicilia. Il torto è quello di non averli letti per tanti anni (*Interruzione del relatore Riggio*). No! È quello di non averli letti, caro onore-

vole Riggio, perché lì c'è scritto tutto quello che è avvenuto successivamente in Sicilia.

Voglio qui ricordare, rendendo omaggio alla sua memoria, la relazione di minoranza del nostro collega Giuseppe Nicolai, apprezzata anche al di fuori di questo nostro settore della Camera, perfino da Sciascia, il quale volle esprimere il suo apprezzamento per la relazione di minoranza Nicolai che aveva messo in luce quello che doveva essere messo in luce. Certo, se poi le inchieste si tengono nel cassetto...! Ma non sarebbe questo il caso perché siamo alle «porte coi sassi».

Noi vogliamo conoscere e vogliamo conoscere la sostanza. E l'ultimo oggetto di indagine dovrebbe essere la situazione degli uffici giudiziari. Non è possibile che il Governo ci costringa ad assistere a questa rissa continua fra i magistrati della Calabria e quelli del Consiglio superiore della magistratura, fra i questori o i comandanti delle forze dell'ordine della Calabria e il Ministero dell'interno. Da Roma si risponde che ci sono 8-10 mila agenti, che non ci sono giudici in Calabria, perché non vogliono andarci. La verità è che nei quasi vent'anni che siedo in questa Camera ho sempre dovuto lamentare la crisi delle strutture giudiziarie.

Adesso, però, è successo qualcosa di più e lo abbiamo constatato nel corso di una nostra visita agli uffici giudiziari più caldi della Calabria, effettuata con alcuni colleghi del mio gruppo. È qui con me l'onorevole Parigi che ricorderà come, andando nelle procure più impegnate abbiamo ascoltato dalla viva voce dei magistrati, lamentele, doglianze, proteste, indignazione. Perché? Perché con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale — onorevole relatore, lei queste cose le sa benissimo — è successo che il vecchio sogno dei magistrati, cioè quello di disporre direttamente della polizia giudiziaria, sembrava realizzato, ma sulla carta. Andiamo a vedere però cosa succede in Calabria. Come è noto *lippis et tonsoribus* — tanto per usare il vecchio e caro latino — la polizia giudiziaria non funziona e non certo per demerito degli addetti. Questi ultimi fanno quello che possono, ma non funziona lo stesso perché vi sono carenze strutturali insuperate, ma non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

insuperabili. E qualcuno sarà ben responsabile di queste cose.

Abbiamo appreso che Martelli e Scotti andranno in Calabria. Si incontreranno, faranno dichiarazioni in televisione, ma, onorevole sottosegretario all'interno, vorremmo sapere attraverso l'indagine, attraverso un'inchiesta del Parlamento, per quale motivo sono anni (infatti il nuovo codice è entrato ormai in vigore da due anni) che la polizia giudiziaria non dispone neppure dei locali, delle strutture murarie in cui operare, come nel caso di Vibo Valentia.

Vorrei sapere per quale motivo, quando il personale viene trasferito alla polizia giudiziaria, si perde il collegamento, il coordinamento con la polizia, con la questura. Si crea così una sorta di isolamento della polizia giudiziaria che non conosce il lavoro ordinario. La polizia giudiziaria, che è agli ordini diretti del magistrato, è estranea a tutto il lavoro della polizia non giudiziaria con la quale invece dovrebbe essere in collegamento per il governo ed il controllo del territorio.

Queste sono le condizioni, le aperture, i varchi attraverso cui passa l'impunità della criminalità, comune ed organizzata; queste sono le aperture e i varchi attraverso i quali passa l'illegalità diffusa che è il dramma del Mezzogiorno! Infatti, se la legge fosse rispettata nelle piccolissime cose, lo sarebbe anche nelle grandi. Ma le piccole trasgressioni non interessano ormai nessuno perché c'è sempre qualcuno che non fa le contravvenzioni, perché non può farle, che non fa quello che deve fare secondo il suo stato perché è bene che non lo faccia. Basterebbe pensare al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Ci si vuole domandare per quale motivo la magistratura non sia potuta intervenire, o non sia intervenuta, sul tuttora dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio? Perché nessuno finora ha messo i magistrati nelle condizioni di conoscere, di perseguire e di condannare. Di talché si è creata una impunità diffusa che è lo zoccolo duro su cui cresce la malapianta della criminalità e del disordine pubblico.

Allora un'inchiesta parlamentare è il meno che si possa fare. Chiedo alla Camera dei deputati non un segnale di attenzione qualsiasi ma un segnale di attenzione concreto,

che un'Assemblea può fornire unicamente attraverso i propri componenti, che esaminino dialetticamente i casi e vadano a dare conforto alla regione.

Auspichiamo che, presi a campione alcuni comuni della Calabria, ci si rechi in loco per appurare per quali ragioni siano avvenuti determinati fatti. Se ne concluderebbe — ne sono convinto — che nella stragrande maggioranza dei comuni le maggioranze sono costituite secondo tutti i crismi delle necessità o delle volontà politiche delle coalizioni formatesi, ma che esistono anche altre situazioni: rispetto ad esse faremmo almeno chiarezza, individuando responsabilità e consentendo così ai partiti di effettuare un'opera di autopulizia e di autoliberazione da determinate forze inquinanti che possono essersi infiltrate al loro interno.

Qui non si vuole fare il processo ad alcuna forza politica. Processi senza prove non se ne fanno: ma proprio per questo occorre appurare la verità in sede politica.

Auspichiamo che l'Assemblea non voglia rigettare il nostro grido di dolore, tendente ad ottenere che la Camera dei deputati vada a vedere che cosa accade in Calabria e quali siano le origini delle situazioni esistenti, che il ministro dell'interno denuncia, e contro le quali il ministro e il Governo hanno anche l'interesse di essere confortati da qualche gesto del Parlamento. Gli uomini di governo in genere ed i nostri uomini di governo in particolare non sono dei *Nembo Kid*: il Parlamento ha un suo ruolo, quello che la Costituzione gli assegna all'articolo 82 affinché si renda direttamente conto delle situazioni esistenti, senza limitarsi ad acquisire quanto l'esecutivo riferisce (che peraltro è, in questo caso, di notevole gravità).

Chiediamo pertanto che la Camera guardi con attenzione alla nostra proposta di inchiesta parlamentare, che non è un diversivo, ma vuole essere un segnale serio e forte agli onesti della Calabria, che sono la stragrande maggioranza, a quegli uomini che si battono nell'oscurità e nel disagio, a coloro che si battono con coraggio e spesse volte con preoccupazione (il coraggio è la capacità di dominare la propria paura) in favore di una vita civile ed ordinata.

Occorre che la Camera dia una risposta a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

questa regione, perché se così non dovesse essere, i periodi duri per i calabresi continuerebbero in maniera intollerabile, mettendoci in condizione di denunciare quello che la maggioranza della Camera non ha voluto fare (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale - Congratulazioni*).

GASTONE PARIGI. La farà *Telefono giallo* o *Mixer* l'indagine, non la Camera, purtroppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Principe. Ne ha facoltà.

SANDRO PRINCIPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, condividiamo l'impostazione data dal relatore, onorevole Riggio, alla proposta di inchiesta parlamentare presentata dall'onorevole Valensise e da altri colleghi del gruppo MSI-destra nazionale.

Siamo profondamente convinti che, al di là delle intenzioni dei proponenti, la proposta di legge finirebbe inevitabilmente per accentuare l'immagine negativa della Calabria, per criminalizzare ancora di più questa martoriata regione, producendo l'effetto di allontanare dall'impegno politico i tanti amministratori perbene e coraggiosi che esistono in Calabria.

Il 4 giugno prossimo il gruppo socialista — è un'iniziativa già preannunciata dall'onorevole Andò — riunirà il suo direttivo nella città di Reggio Calabria, proprio per dare priorità nel nostro impegno parlamentare ai problemi calabresi.

Molto probabilmente presenteremo una mozione che tenga conto della problematica complessiva della regione e che sia finalmente in grado di impegnare il Governo sui problemi che la riguardano.

Siamo d'accordo con l'onorevole Valensise quando afferma che la Camera deve farsi viva con la Calabria, ma essa non può farsi viva sulla Calabria considerando soltanto una singola questione, pur se importantissima ed ormai obiettivamente di rilevanza nazionale, che tuttavia non esaurisce la complessità dei problemi calabresi. Il fatto che la Camera, le istituzioni, lo Stato (non

intendo solo lo Stato centrale, ma mi riferisco anche agli enti locali) si facciano vivi, porta inevitabilmente ad affrontare le questioni dello sviluppo. Non possiamo prendere in considerazione il problema della criminalità senza inquadrarlo in quello più generale dello sviluppo della nostra regione. E non c'è dubbio che, se si vuole parlare in modo concreto e serio di sviluppo, sono necessarie sinergie che portino, da un lato, ad un impegno dello Stato e cerchino, dall'altro, di attribuire un ruolo ed un impegno diverso alle autonomie locali calabresi.

Ci chiediamo se in oltre 40 anni di vita repubblicana i problemi del Mezzogiorno e delle sue aree più degradate siano stati affrontati con la dovuta attenzione, se ci sia stato un reale interesse per i problemi della Calabria. Si parla di presenza dello Stato, ma se parliamo di sviluppo, da cosa possiamo dedurre la presenza dello Stato, signor Presidente, onorevole Valensise? Dobbiamo dedurla dalle leggi finanziarie e di bilancio, dai bilanci dei singoli ministeri. È inutile fare professione di meridionalismo, che per la verità è fuori moda, se poi negli strumenti fondamentali finanziari dello Stato non vi è alcun segnale di attenzione nei confronti di queste regioni.

Penso che i problemi dello sviluppo legati alla presenza dello Stato in Calabria siano ancora di grande attualità in tutti i settori. Mi occuperò poi del problema della giustizia e della presenza dello Stato nel settore della giustizia. Ma se si vuole indurre un'azione di sviluppo, come non rendersi conto dell'importanza delle grandi infrastrutture?

Se prendiamo in considerazione le grandi infrastrutture, pregiudiziali per ogni modello e per ogni ipotesi di sviluppo, dobbiamo ammettere che la Calabria si è fermata agli anni '70, quando un ministro calabrese, nel reggere il Ministero dei lavori pubblici, ha cercato di mostrare concretamente la presenza dello Stato. Basta citare il problema dei collegamenti. Certo, l'isolamento della Calabria di oggi non è quello di ieri, anche grazie alla grande azione dei socialisti, ma se prendiamo in considerazione i grandi itinerari ferroviari e stradali, dobbiamo dire con molta chiarezza che l'Italia si ferma a Salerno ed a Taranto, perché sia l'itinerario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

tirrenico (l'autostrada Salerno-Reggio Calabria) sia quello ionico (con la superstrada n. 106 ionica) non sono degni di una nazione civile.

Si parla di ponte sullo Stretto per collegare il continente con la Sicilia, ma mi chiedo come si arriverà velocemente al costruendo — sempre se lo si farà — ponte sullo Stretto senza velocizzare la ferrovia tirrenica e senza ammodernare l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la superstrada n. 106 ionica.

Vi sono inoltre i problemi della portualità. Al nord si grida allo scandalo per i miliardi investiti per realizzare il porto di Gioia Tauro. Ebbene, il nostro paese ha grandi problemi di trasporto, tutti parlano dei «corridoi del mare», di intensificare il cabotaggio per «togliere» i passeggeri e le merci dalla strada e, nel momento in cui si imposta una politica seria del cabotaggio per quanto riguarda, ad esempio, il «corridoio tirrenico», non si ipotizza a Gioia Tauro un grande porto cabotiero per il Mezzogiorno d'Italia.

Non parliamo poi dei problemi industriali. Certo, l'industria ha bisogno di un suo tessuto connettivo locale, ma come sarà possibile lo sviluppo in una regione come la Calabria senza la presenza di un tessuto industriale? Bateranno il turismo e l'agricoltura? E qual è il ruolo svolto dallo Stato nella programmazione economica? Qual è il ruolo svolto dalla grande imprenditoria pubblica e privata? Mi riferisco alla imprenditoria privata perché la presenza della FIAT in Basilicata dimostra che vi è la possibilità di inserire insediamenti seri di una grande industria privata anche nel Mezzogiorno. Per non parlare poi delle partecipazioni statali che non hanno svolto alcun ruolo per lo sviluppo del Mezzogiorno in generale e per quello della Calabria in particolare. Ci chiediamo quale siano in questo sistema il compito e la funzione strategica dello Stato imprenditore. Le partecipazioni statali producono di tutto, però, nel corso degli ultimi quarant'anni, hanno supportato le aree forti del paese — vale a dire il centro e il Nord —, mentre spettava proprio all'imprenditoria pubblica favorire lo sviluppo industriale in una situazione in cui sarebbe stato necessario creare le condizioni di uno sviluppo

connettivo delle piccole e medie aziende delle aree più depresse del paese come la Calabria. Questo è il primo punto di cui intendiamo discutere perché nel momento in cui esprimiamo un parere negativo sulla proposta di inchiesta parlamentare presentata dal MSI-destra nazionale, dobbiamo anche dare delle motivazioni di carattere più complessivo.

Il gruppo socialista pensa ad un nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in Calabria, diverso da quello vecchio che ha spesso rappresentato un alibi per concentrare nel nord del paese l'intervento ordinario. L'intervento straordinario, fino ad oggi, è stato sempre sostitutivo e mai realmente aggiuntivo; mentre noi pensiamo ad un nuovo tipo di intervento ordinario che sia realmente programmatico, che vada a colpire ed a centrare obiettivi di grande valenza strategica e che sia realmente aggiuntivo. Pur non negando che l'intervento straordinario abbia consentito di raggiungere alcuni obiettivi positivi, dobbiamo constatare che in generale è diventato un elemento di negatività per il Mezzogiorno, costituendo spesso un alibi per continuare a concentrare nelle aree più ricche del paese i flussi finanziari.

Per tali ragioni, ci rendiamo conto che anche una presenza dello Stato così diffusa e in grado di aiutare lo sviluppo economico della regione non è sufficiente e che è necessario che le istituzioni locali assumano un ruolo importante. Come rappresentanti del gruppo socialista — il partito per eccellenza delle autonomie locali — riteniamo che, anche se si determinasse questa grande solidarietà nazionale intorno alla Calabria, senza un ruolo propositivo e di funzionalità delle amministrazioni locali la nostra regione non potrebbe compiere passi in avanti.

Il problema potrebbe essere posto però anche in maniera diversa. Nonostante l'assenza e la latitanza dello Stato, crediamo che se tutte le amministrazioni locali (dai comuni, alle province, alle regioni e ai sindaci) avessero svolto fino in fondo il proprio dovere, forse oggi la Calabria si troverebbe in un'altra dimensione. Ribadisco pertanto la necessità che le autonomie locali assumano nuovamente un proprio ruolo importante a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

partire, innanzitutto, dalla programmazione e dalla creazione delle regole. Da questo punto di vista non vi è dubbio che le istituzioni calabresi abbiano fallito: a dimostrazione di tale fallimento è sufficiente valutare la situazione in cui versano, ad esempio, la sanità ed i servizi comunali. Se tali servizi non funzionano, o se non vi sono, non possiamo prendercela con lo Stato centrale, bensì con i limiti dei nostri amministratori; limiti che però non sono generalizzati. Non si può infatti affermare che in Calabria non è possibile per i comuni e per le altre istituzioni locali svolgere un ruolo positivo, perché l'esperienza dimostra che non tutti i comuni calabresi sono inefficienti. Pur esistendo una situazione di grande difficoltà, dobbiamo rilevare che nell'ambito delle autonomie locali calabresi vi sono alcuni comuni che hanno fatto fino in fondo il proprio dovere, come pure degli amministratori coraggiosi e preparati che hanno saputo difendere il proprio territorio e dare regole certe alle proprie comunità iniziando ad impostare anche un modello di sviluppo.

Ho inteso svolgere tale premessa per arrivare al problema di fondo che è rappresentato dalla lotta alla criminalità. Devo rilevare che tale fenomeno, per i guasti di immagine che arreca alla Calabria, rappresenta quasi una condizione di presviluppo della nostra regione.

Noi calabresi viviamo ormai nella idolatria del mercato. Alcune autorità morali hanno riconosciuto il ruolo del capitalismo anche se hanno rilevato che andrebbe modificato in senso solidaristico. Non vi è dubbio che se il sistema economico della Calabria rimane quello che è attualmente, al mercato non si arriverà mai, in una realtà in cui vi sono grossi problemi di vivibilità e un controllo massiccio da parte della criminalità organizzata.

La lotta alla criminalità organizzata si lega alla questione dello sviluppo, che ponevo in precedenza. Non c'è dubbio che il degrado nel quale vive la Calabria, i tanti giovani disoccupati e lo stato di bisogno facilitano la presenza della mafia, le sue infiltrazioni e la sua opera di reclutamento fra i giovani. Quando si parla di avviare l'opera di prevenzione con una presenza massiccia delle isti-

tuzioni e dello Stato, non dobbiamo pensare soltanto agli apparati di polizia, ai carabinieri, alla Guardia di finanza, agli organici dei magistrati, agli strumenti che debbono essere messi a disposizione delle forze dell'ordine; per realizzare tutto ciò c'è anche un problema legato all'intervento ordinario.

Leggendo i capitoli di spesa del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dell'interno o di quello delle finanze, non si intravede infatti la volontà dello Stato di essere maggiormente presente in quelle zone; lo Stato deve invece cambiare il modo di aggredire il fenomeno criminale puntando sulla prevenzione. Quest'ultima deve anche significare l'allestimento di *pool* investigativi e di momenti di *intelligence* che mirino a prevenire le mosse della delinquenza organizzata ed allo stesso tempo diano alla magistratura le prove necessarie per tenere in carcere i mafiosi o gli affiliati alla delinquenza.

In questo quadro, il ruolo degli enti locali — ecco che i problemi si legano — assume importanza. Se essi programmassero di più e pensassero meno al momento della gestione, disporrebbero di una forza maggiore nei confronti della delinquenza. Quando non ci sono regole, vince il più forte, il più violento; la mafia è tale, e gli atti di programmazione generale rappresentano uno scudo per le amministrazioni locali e servono a tenere lontani dai nostri municipi e dalle sedi regionali i personaggi sospetti.

Allo stesso modo, è molto importante il ruolo dei partiti: ecco perché non crediamo alla Commissione d'inchiesta. Quando si parla di collusione e di infiltrazioni, ci si riferisce ad una riforma della politica, della presenza dei partiti in Calabria e del modo di selezione della classe dirigente. Non basteranno maggiori conoscenze per battere il fenomeno della delinquenza se non si adatterà un codice di comportamento per cui si escluderanno dalle carriere e dalle candidature nelle elezioni per gli enti locali non solo coloro i quali siano implicati e colludano con la delinquenza, ma anche quelli che siano semplicemente ritenuti ad essa contigui.

Accanto al ruolo dei partiti, vi è quello del Parlamento. Occorre stabilire regole limitative dell'elettorato passivo nella misura in cui sia provato che alcuni personaggi hanno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

avuto rapporti con la delinquenza organizzata.

Prima di entrare nello specifico delle censure da formulare circa la proposta di inchiesta parlamentare in discussione, vorrei aggiungere un'altra condizione necessaria — a mio avviso — per il perseguimento dell'obiettivo che tutti ci proponiamo; lo faccio a titolo squisitamente personale, poiché non mi sento di impegnare su ciò che sto per dire il mio partito. Mi riferisco alla modifica del sistema politico e della legge elettorale, che secondo me è estremamente importante.

Non ci sarà avvenire per il Mezzogiorno, per la Calabria e per le aree più depresse fino a quando il consenso in queste zone sarà determinato dal voto di scambio. Non c'è dubbio che anche i grandi partiti nazionali hanno l'impressione che per ottenere il consenso dei calabresi — come di tanti altri cittadini meridionali — non siano necessari i grandi progetti, le grandi strategie o le grandi politiche. Basta una politica assistenziale e clientelare!

Come recideremo allora il rapporto perverso che si crea fra l'elettore ed il dirigente politico o il candidato? Si tratta di un rapporto perverso, poiché ad esso non contribuisce soltanto il modo di fare del candidato o del dirigente politico, ma influisce anche la cultura ormai esistente in una società civile squassata dalla situazione complessiva esistente. Dunque, occorre cambiare il sistema elettorale. In altri termini, il Mezzogiorno e la Calabria saranno al centro dell'attenzione del paese: se in Italia arriveremo finalmente ad una democrazia compiuta, il consenso sarà richiesto non sulla base del voto di scambio, della clientela e dell'assistenza, ma sulla base della progettualità. Se finalmente si affermerà un processo di europeizzazione dell'Italia — poiché su questo punto siamo arretrati rispetto al contesto europeo — se nel momento in cui sono caduti i muri, si prospettano nuovi scenari e cambiano i nomi di determinati partiti, si creeranno due blocchi, l'uno moderato e l'altro progressista, per alternarsi alla guida del paese, allora i due schieramenti dovranno ricercare il consenso non più basandosi sul voto di scambio, sull'assistenza e sulla

clientela, ma su progetti e programmi. In proposito, il gruppo socialista si impegna a presentare il più presto possibile una mozione che vincoli il Governo ad un progetto complessivo, che aiuti la Calabria ad uscire dalle sue difficoltà.

Detto questo, ripercorrerò brevemente le argomentazioni già esposte dal relatore per sostenere l'inopportunità dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo allo studio ed alle proposte in materia di criminalità organizzata, si tratta di una competenza ripetitiva di quella già svolta dalla Commissione antimafia. Di ciò non vi è dubbio. Non vorrei che la proposta in discussione costituisca un elemento di indebolimento dell'antimafia; non dimentichiamo che siamo in un momento in cui su questo strumento sono aperte discussioni, confronti ed anche polemiche aspre. Dunque, un organismo duplicativo e ripetitivo potrebbe anche indebolire l'azione dell'antimafia. Certamente non è questo l'intendimento che muove la proposta dell'onorevole Valensise; abbiamo un'alta considerazione delle sue doti morali e della sua onestà intellettuale. Tuttavia, le argomentazioni esposte ci spingono a non condividere questo punto della proposta d'inchiesta.

Se teniamo fermo tale aspetto, non vi è dubbio che le altre questioni poste nell'ambito della proposta d'inchiesta non rappresentano una specificità calabrese. Non vogliamo affermare che nei comuni e nelle unità sanitarie locali della Calabria si amministrano bene, che il territorio sia tutelato sulla base dell'adozione di piani regolatori, che l'abusivismo venga colpito, che il commercio sia programmato, che i concorsi si svolgano seguendo le regole della legge. Non vogliamo dire questo; tuttavia, signor Presidente, mi chiedo se, una volta rimosso il problema della criminalità organizzata, poiché una Commissione *ad hoc* esercita una specifica competenza in proposito, esista una specificità dei comuni calabresi rispetto alla maggior parte dei comuni del Mezzogiorno e — perché no? — anche rispetto a taluni comuni del nord del paese.

Queste cose vanno dette con estrema chiarezza. Non mi pare che l'Italia nel suo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

complesso si sia distinta per una gestione corretta e trasparente del territorio, attraverso la quale siano sorte città con un'elevata qualità della vita e ricche di servizi. Certamente nel sud questi problemi sono più acuti, ma essi esistono anche nel nord del paese. Dunque, dove si trova la specificità che giustificerebbe l'istituzione di una Commissione d'inchiesta?

In realtà, essa sarebbe un *boomerang* nei confronti dell'immagine della Calabria e sarebbe ancora più penalizzante per quella parte di amministratori onesti, seri e perbene che lavorano nella regione. Non possiamo pensare che tutti gli amministratori siano poco perbene, mafiosi o incapaci: in Calabria vi sono tanti amministratori onesti, che si trovano in trincea e che hanno coraggio (è più difficile fare l'amministratore comunale in Calabria che nelle altre regioni).

Istituendo una Commissione d'inchiesta, quali conseguenze negative potrebbero verificarsi? In primo luogo una «anabolizzazione» dell'immagine negativa che la Calabria si trascina a causa di una minoranza e per fatti che avvengono solo in alcune sue aree e non in tutta la regione; anche al riguardo dobbiamo essere chiari una volta per tutte.

Potrebbe altresì registrarsi un blocco delle attività. Signor Presidente, colleghi, onorevole Valensise, nel clima, nella cultura di sospetto presenti nel paese e alimentati dai *mass media*, un professionista perbene, che svolge la sua attività in un'amministrazione locale per quale ragione dovrebbe rischiare, assumendo determinate decisioni...

**RAFFAELE VALENSISE.** Le inchieste servono per dissipare i sospetti!

**SANDRO PRINCIPE.** Perché, dicevo, un professionista dovrebbe accettare il rischio di assumere determinate decisioni? In prospettiva, poi, vi è la conseguenza dell'allontanamento dalle attività della pubblica amministrazione dei più onesti e capaci, delle persone perbene. (*Interruzione del deputato Valensise*).

Considerate le difficoltà complessive in cui si dibatte la regione e la situazione di pericolo in cui talvolta si trovano gli amministratori, non vi è dubbio che configurare

come specificamente calabresi determinati problemi sia veramente esagerato.

Tutto ciò vale anche per il credito. Le istituzioni dello Stato effettuano il controllo dell'attività creditizia; a parte, poi, i compiti della Commissione antimafia. Onorevole Valensise, non devo fare il difensore d'ufficio di alcuno. Forse ho usato accenti meno forti e meno coraggiosi rispetto ad altri colleghi parlamentari, anche del mio gruppo; tuttavia non ho mai assunto una posizione di supporto nei confronti di determinati dirigenti di alcuni istituti di credito calabresi.

In poche parole intendo affermare che per eventuali infiltrazioni mafiose nel settore del credito vi è la Commissione antimafia, mentre per i controlli ordinari vi è l'ufficio di vigilanza della Banca d'Italia. Se mi sento di muovere una critica al sistema del credito calabrese, è che complessivamente esso non svolge un proprio ruolo per lo sviluppo della regione, soprattutto da quando la Cassa di risparmio delle province lombarde controlla la Cassa di risparmio di Calabria che, con tutti i suoi limiti, perversioni ed errori (ben pagati), avrebbe potuto svolgere un certo ruolo. La Calabria ormai serve soltanto per drenare risparmio. Andiamo a vedere gli impieghi degli istituti di credito calabresi!

Viceversa, proprio in una regione difficile come la nostra si dovrebbe avere il coraggio di aiutare il giovane imprenditore o artigiano perbene, onesto, che vuole intraprendere un'attività economica.

Non mi pare, poi, che vi siano le condizioni per un'indagine sulle strutture giudiziarie e sull'apparato di polizia. Sono convinto che il Consiglio superiore della magistratura, il ministro guardasigilli e quello dell'interno conoscano perfettamente la condizione di carenza degli organici dei magistrati e delle forze di polizia. Non vi è pertanto la necessità di compiere un'indagine al riguardo.

Mi sembra altresì esagerata un'indagine sulla «mobilità» delle maggioranze. A che cosa è servita, allora, la legge n. 142? A un anno dalla sua approvazione possiamo parlare di specificità calabrese? Mi chiedo allora perché sia stato introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva. Significa che si intendeva far fronte a un fenomeno di carattere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

nazionale. Voglio mettere in discussione la specificità della Calabria in merito a determinate problematiche. Se il Parlamento ha sentito la necessità, in sede di riforma delle autonomie locali, di inserire una norma che introduce la sfiducia costruttiva significa che il fenomeno del cambio delle maggioranze, degli accordi trasversali, è di carattere nazionale e non solo calabrese. Questa è un'ulteriore ragione a sostegno della nostra posizione.

Concludendo, pur dando atto all'onorevole Valensise e al gruppo del Movimento sociale italiano della buona volontà dimostrata, debbo esprimere la nostra preoccupazione per i riflessi più negativi che positivi che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta di tal genere determinerebbe.

Il gruppo socialista intende farsi carico complessivamente dei problemi della Calabria; al più presto infatti presenteremo una mozione sulla questione Calabria nella sua globalità, per impegnare il Governo a perseguire un progetto strategico che guardi alle diverse componenti della problematica calabrese, tentando di avviare un processo di sviluppo che è la cosa più importante che si deve fare per tale regione. Se infatti si verificherà una solidarietà nazionale, una autoriforma dei partiti e si esprimerà la capacità di far funzionare le istituzioni locali (ma non attraverso le commissioni d'inchiesta) perseguendo l'obiettivo di avviare un processo di sviluppo, di migliorare le condizioni di vita e di favorire una maggiore efficienza dello Stato, che ha i mezzi per combattere determinati fenomeni, allora la Calabria potrà anche vincere il cancro della mafia che tanto penalizza la sua immagine e soprattutto quella di tanti onesti lavoratori calabresi che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione di questa martoriata regione.

PETRO BATTAGLIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente, senza entrare nel merito della proposta di istituire una Commissione d'inchiesta avan-

zata dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale e illustrata in Assemblea dal collega Valensise — giacché sul punto ciascuno anche a titolo personale assumerà le proprie decisioni — ritengo sia importante svolgere un dibattito concernente la Calabria.

Questa regione da circa quindici giorni è al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e della stampa anche per alcuni efferati delitti che hanno scosso emotivamente il paese e che occupano un posto di rilievo tra le notizie sia della televisione di Stato, sia delle emittenti private, sia dei quotidiani di tutte le tendenze.

Indipendentemente dalla richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare, la problematica relativa alla regione Calabria avrebbe meritato una diversa collocazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Invece la discussione della proposta avanzata dai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano è stata posta all'ordine del giorno della seduta di giovedì pomeriggio, quando la maggior parte dei colleghi corre a raggiungere le proprie sedi. Mentre parlava il collega Valensise eravamo in diciotto, di cui cinque deputati appartenenti al suo gruppo e, mentre sto intervenendo io, siamo circa tredici, dei quali solo sette calabresi: neanche da parte dei deputati calabresi vi è grande sensibilità verso le questioni concernenti la loro regione!

La previsione di concludere la discussione sulle linee generali nella giornata di lunedì ha il significato di strozzare un dibattito che, a mio parere, non solo dovrebbe coinvolgere la Camera dei deputati in merito alla proposta d'inchiesta parlamentare presentata, ma dovrebbe richiedere la presenza del Presidente del Consiglio e dei ministri competenti, di fronte ad un fenomeno che meriterebbe l'attenzione — mi sia consentito dirlo prima che sia troppo tardi — del Governo e del Parlamento italiano.

Ci troviamo di fronte ad una zona malata del paese (ve lo dice un deputato di Reggio Calabria e che è in trincea dalla mattina alla sera) e dobbiamo evitare che l'infezione diventi metastasi e la situazione irrecuperabile.

Pertanto prego la Presidenza della Came-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

ra di modificare il calendario dei lavori, nel senso di prevedere la conclusione della discussione sulle linee generali non già nella seduta del 27 maggio, bensì in quella del 29 maggio (in cui per altro è prevista la votazione finale), consentendo così a ciascun deputato — e non solo a quelli calabresi — di esprimere la propria opinione. Infatti sulla questione Calabria vorrei ascoltare le voci anche dei deputati non calabresi: la Calabria è una parte del nostro paese! Noi possiamo riferire la nostra esperienza diretta, tuttavia vi sono anche le posizioni di colleghi che vivono nel resto del paese che potrebbero portare un contributo al nostro dibattito.

Come il Presidente ha ricordato, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha avanzato la richiesta di ampliamento della discussione sulle linee generali senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare.

Signor Presidente, propongo — ripeto — di far slittare a mercoledì 29 maggio la conclusione del dibattito iniziato questa sera, al fine di consentire ai singoli parlamentari di assumere le opportune determinazioni ed eventualmente presentare appositi strumenti parlamentari con i quali manifestare il loro parere con senso di responsabilità, indipendentemente dall'approvare o meno l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Non sono d'accordo con chi ritiene che in Calabria tutto vada male; tuttavia, non c'è dubbio che nella nostra regione, anzi nella mia regione, molte cose non procedono per il verso giusto. Forse non è il caso di avviare una nuova inchiesta parlamentare, ma c'è sicuramente bisogno di strumenti che non siano il frutto del solito rituale: delle presenze fugaci nelle prefetture o negli uffici giudiziari dei ministri della Repubblica. È necessaria un'attenzione veramente sensibile e solidale di un Governo che rifletta sulla condizione in cui versa una regione ormai agonizzante.

Queste sono le motivazioni per le quali propongo che si consenta alla Camera dei deputati di prolungare la discussione su un argomento così importante.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull'intervento per l'ordine dei lavori dell'onorevo-

le Battaglia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, desidero porre una questione che riguarda l'ordine dei lavori ma anche il coordinamento fra i vari livelli di dibattito in questo ramo del Parlamento.

I colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sono già a conoscenza di quanto sto per dire, poiché questa mattina se ne è discusso in Commissione affari costituzionali. Alcuni giorni fa siamo stati impegnati in un *hearing* del ministro dell'interno, che su nostra richiesta ha riferito sui problemi connessi all'ordine pubblico in Calabria. Sulla sua esposizione si è sviluppato un amplissimo dibattito, al quale hanno preso parte alcuni dei colleghi ora presenti in aula con apprezzati interventi.

Tale discussione si è conclusa questa mattina — in proposito vorrei attirare l'attenzione del collega Valensise — con una decisione piuttosto atipica. Per evitare rituali (anche noi qualche volta, nonostante l'intendimento opposto, ne siamo tuttavia involontari artefici) abbiamo stabilito di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, alla quale dovrebbero prender parte anche il ministro dell'interno ed i rappresentanti dei gruppi parlamentari, al fine di esaminare un documento che abbiamo commissionato al Servizio studi.

Questa indagine dovrebbe essere composta di due parti: la prima dovrebbe prevedere uno *screening* dei vari interventi in materia volto a raccogliere i motivi di denuncia concreti e specifici; la seconda dovrebbe contenere una specie di simulazione, che le strutture di supporto della Camera sono state invitate ad elaborare: la verifica, cioè, dell'efficacia dei provvedimenti generali sull'ordine pubblico adottati per la Calabria e per altre zone in cui si lamenta una massiccia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

presenza della criminalità organizzata. Ciò dovrebbe consentire di valutare la «rendita» di questi interventi legislativi, alla luce di quanto denunciato anche nel corso dell'odierno dibattito.

Sulla scorta di tali risultati si dovrebbe in seguito decidere come intervenire nell'eventuale sviluppo dell'attenzione politica riservata dalla Commissione ai problemi della Calabria.

All'unanimità, i componenti del collegio che presiedo hanno deciso di accogliere la mia proposta; per questo abbiamo chiesto ai colleghi del Movimento sociale italiano presenti in Commissione se non ritenessero opportuno soprassedere alla discussione relativa all'istituzione di una Commissione di inchiesta per esaminare preventivamente i risultati della procedura da noi promossa, che ammetto essere non del tutto tipica. Forse sarebbe più esatto definirla non rituale, ma comunque è più adatta al modo moderno ed effettivo di esercitare il controllo che il Parlamento deve effettuare su quanto avviene nel paese ed in particolare sulle responsabilità dell'amministrazione, che più interessano.

Alla luce di tali valutazioni, vorrei chiedere anzitutto agli autori della proposta di inchiesta e poi agli altri colleghi se non sarebbe possibile valutare l'opportunità di un rinvio in Commissione della proposta di inchiesta parlamentare in esame, affinché l'impegno da noi assunto possa essere più adeguatamente valutato. Successivamente si potrebbe decidere come operare, anche con riferimento all'iniziativa del gruppo del Movimento sociale italiano.

Spero di essere stato chiaro. Del resto, altri colleghi — vedo in aula gli onorevoli Ciconte, Lavorato e Chiriano che erano con me questa mattina — potranno anch'essi esprimere il loro giudizio su questo tipo di valutazione.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, la particolare attenzione dimostrata dal presidente della I Commissione affari costitu-

zionali merita senza dubbio una risposta immediata, certo non definitiva perché farei un torto alla serietà della proposta di inchiesta parlamentare se avessi la pretesa di rispondere a tamburo battente.

L'attività svolta dalla Commissione affari costituzionali a norma dell'articolo 143 del regolamento, può certamente fornire dati assai utili. Si tratta dunque di un'attività che ha i caratteri della necessità: non voglio parlare di pregiudizialità, per non usare un'espressione tecnico-giuridica. Tuttavia, ritengo che la nostra proposta di inchiesta parlamentare rappresenti un istituto tutt'affatto diverso, per la sua specifica natura, che potrebbe ben procedere parallelamente.

In tali condizioni, per rispetto nei confronti della Calabria e anche dell'Assemblea, mi riservo di esprimere il parere del mio gruppo sulla questione avanzata; a tal fine chiedo che il seguito della discussione sulle linee generali della nostra proposta di inchiesta parlamentare sia rinviato a lunedì 27 maggio, per poi proseguire mercoledì 29. In tal modo il nostro gruppo potrà meglio valutare la situazione. Del resto si tratta di un problema estremamente delicato che riguarda tutti e quindi è necessario che si assumano decisioni non improvvisate.

Ringrazio il presidente della I Commissione affari costituzionali per l'attenzione prestata alla materia oggetto del dibattito: egli era già stato relatore di questa proposta (quando fu presentata la prima volta) anche se poi essa non ebbe fortuna perché non trovò una maggioranza in Commissione.

Sono certo che la Presidenza della Camera vorrà dare respiro a questa nostra proposta, in modo che possano essere assunte determinazioni ponderate da tutti i gruppi parlamentari.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, il gruppo comunista-PDS non sarebbe contrario alla proposta, avanzata dal presidente della Commissione affari costituzionali, di un rinvio in Commissione della proposta di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

inchiesta parlamentare, in modo da consentire la conclusione dei lavori svolti dalla I Commissione sulla materia. Riteniamo infatti opportuno valutare approfonditamente i contenuti di tale proposta di inchiesta. La decisione sul rinvio in Commissione potrà comunque aver luogo al termine della discussione sulle linee generali.

**PRESIDENTE.** La Presidenza assicura che riferirà al Presidente della Camera le osservazioni e le proposte avanzate in ordine alla durata e all'articolazione della discussione sulle linee generali. Allo stato, peraltro, la Presidenza non può che attenersi rigorosamente a quanto prescrive il calendario dei lavori circa la conclusione della discussione sulle linee generali ed il seguito e la votazione finale delle proposte d'inchiesta parlamentare all'ordine del giorno.

Quanto alla proposta avanzata dall'onorevole Labriola di rinviare il provvedimento in Commissione, ritengo che essa potrà essere opportunamente valutata al termine della discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 24 maggio 1991, alle 10:

1. — *Interpellanza.*

2. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

**SERVELLO** ed altri: Integrazione dell'articolo 94 della Costituzione. Comunicazioni alle Camere delle dimissioni del Governo (5219).

**SCALFARO** ed altri: Modifica dell'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni del Governo (5231).

— *Relatore:* Ciaffi.

*(Prima deliberazione).*

*(Articolo 81, comma 4, del regolamento).*

**La seduta termina alle 18,20.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*IL VICESEGRETARIO GENERALE  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AD INTERIM  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 21.30.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

---

COMUNICAZIONI

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

**Missioni valedoli  
nella seduta del 23 maggio 1991.**

Agrusti, Alberini, Babbini, Borruso, Paolo Bruno, Caria, Castagnola, Caveri, Cervetti, Cima, Corsi, Raffaele Costa, D'Aquino, De Carolis, de Luca, De Michelis, Facchiano, Fausti, Wilmo Ferrari, Fornasari, Foschi, Galante, Gasparotto, Gorla, Lenoci, Maccheroni, Antonino Mannino, Matteoli, Milani, Novelli, Pellegatta, Rossi, Emilio Rubbi, Romita, Raffaele Russo, Vincenzo Russo, Sacconi, Salvoldi, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sorice, Strumendo, Susi, Tassone, Antonio Testa, Tremaglia, Viviani, Willeit, Zamberletti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 21 maggio 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PRANDINI ed altri: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico e nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale» (5687).

In data 22 maggio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: «Patrocinio gratuito per i familiari delle vittime della mafia che si siano costituiti parti civili nei procedimenti relativi» (5688);

CASTAGNETTI GUGLIELMO: «Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere» (5689);

FRONZA CREPAZ ed altri: «Riconoscimento del valore sociale della maternità ed estensione dell'indennità relativa a tutte le donne» (5690);

EBNER: «Abolizione della bollatura e della vidimazione dei libri contabili e dei registri prescritti dalle leggi tributarie. Modifiche della tassa sulla partita IVA» (5691).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

POTI: «Norme per l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini albanesi presenti nel territorio nazionale» (5692).

Saranno stampate e distribuite.

**Approvazioni in Commissione.**

Nella riunione di martedì 21 maggio 1991 della XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

DONAZZON ed altri: «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del passaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane» (2863).

Nelle riunioni di ieri delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VII Commissione (Cultura):

S. 1722. — Sen. SPITELLA ed altri: «Provvidenze per i restauri nel duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto»

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

(approvato dalla VII Commissione del Senato) (5291);

dalla XI Commissione permanente (Lavoro):

«Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417» (5247);

Nelle riunioni di oggi delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla XI Commissione (Lavoro):

S. 771. — Sen. GIUGNI ed altri: «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale» (5511) (approvato dal Senato);

dalla XII Commissione (Affari sociali):

«Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» (5298), con l'assorbimento delle proposte di legge: SANNA ed altri: «Interventi nelle regioni meridionali per progetti integrati di nuovo servizio sociale a favore dei minori» (5554); BEVILACQUA ed altri: «Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore» (5557), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente;

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FORLANI ed altri: «Linee di indirizzo per una politica per la famiglia» (5440) (con parere della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

S. 2492 — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (approvato dal Senato) (5653) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

S. 2557 — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti» (approvato dal Senato) (5655) (con parere della I e della II Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

DE CARLI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per l'estensione alla Repubblica d'Albania degli interventi di cooperazione economica e finanziaria ivi previsti» (5614) (con parere della I e della III Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

BORDON ed altri: «Interventi per la conservazione e la valorizzazione della cultura istro-veneta e per la promozione della sua conoscenza all'estero» (5009) (con parere della I, della III, della V e della XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

MENZIETTI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» (5532) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

**Modifica nell'assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che il seguente progetto di legge, attualmente assegnato alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, sia trasferita alla sua competenza primaria;

ANTONUCCI ed altri: «Norme per la repressione del lavoro abusivo e della concorrenza sleale» — (4374).

Tenuto conto della materia oggetto del progetto di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta.

**Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere su progetti di legge.**

La Commissione speciale per le politiche comunitarie ha chiesto di poter esprimere il proprio parere sui seguenti progetti di legge:

FUMAGALLI CARULLI ed altri: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore» - (1602 - 1290 - 4367), attualmente assegnati alla II Commissione in sede legislativa;

S. 1411 - 1837 - 1855 - 2027 — Sen. BOATO ed altri: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (*approvato, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) — (4858 - 2760 - 2291 - 4014 - 2427 - 4368), attualmente assegnato alle Commissioni riunite X e XII in sede legislativa.

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

**Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro il deputato NEGRI per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata); e per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 211).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Richieste ministeriali di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del sig. Cosimo Catapano a presidente dell'Istituto posteografici.

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro della difesa ha inviato, a termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea (ris.) Luigi Pirozzi a Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per il coordinamento delle

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

politiche comunitarie, con lettera in data 22 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici.

Tale documento è deferito, à termini del comma 3, lettera *b*), dell'articolo 126 e comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Ambien-

te) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 22 luglio 1991.

**Annunzio di interpellanze  
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI SUI PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (61 E ABBINATE) DEGLI ONOREVOLI PIETRO SERRENTINO, GUIDO MARTINO, ANNAMARIA PROCACCI, FILIPPO PIERSELLI, PAOLO CRISTONI, GIAN CARLO BINELLI, FRANCESCO BRUNI.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo liberale voteranno a favore della proposta di legge Fiandrotti ed altri, non solo perché recepisce le direttive CEE n. 79/409 e 85/401, ma anche perché affronta in modo nuovo ed organico i problemi della gestione del territorio, con particolare riferimento ad un nuovo sviluppo del mondo rurale, dove l'esercizio venatorio è considerato in modo positivo.

Richiamo la risoluzione 882/87 del Consiglio d'Europa, in cui si afferma, tra l'altro, che il mondo agricolo potrà trarre dei ritorni complementari dalla caccia nella conservazione dell'ambiente e nello sviluppo economico delle regioni rurali.

Il giudizio dunque è positivo sulla normativa, anche perché si è tenuto conto, sia pure parzialmente, delle aspettative formulate, in modo organico e tecnicamente responsabile, dai cacciatori che hanno voluto proporle in chiave moderna, nella consapevolezza della tutela della fauna selvatica, nonché degli aspetti occupazionali del settore economico che gravita sull'attività venatoria.

Ma il giudizio positivo sulle grandi linee guida, che la proposta di legge contiene, non mi esime dal sottolineare che l'attuale testo richiederà qualche modifica nell'altro ramo del Parlamento, per meglio tarare la normativa italiana rispetto a quella delle altre nazioni della CEE. Ricordo che in occasione della discussione di un analogo progetto al Senato, nella passata legislatura, vennero evidenziati nel corso degli interventi carenze e latitanze da parte delle nostre autorità governative a livello di Commissione CEE e di Parlamento europeo nel corso dell'esame e dell'approvazione delle direttive stesse; mentre le altre nazioni, ben rappresentate da esperti e funzionari competenti, sono

sempre in grado di tutelare armonicamente anche le rispettive cacce tradizionali con le organizzazioni agricole, socio-culturali, ricreative e ornitologiche, non altrettanto è stato fatto — e viene fatto — dall'Italia.

La recente sentenza della Corte di Lussemburgo, contrariamente a quanto è stato detto e scritto, evidenzia che la condanna subita dall'Italia è da imputarsi non tanto al mancato recepimento della direttiva, ma alla non completa documentazione scientifica a livello nazionale che possa completare le conoscenze generali a livello comunitario. Infatti in ambito CEE viene confermato, in modo inequivocabile, un corretto prelievo venatorio secondo modi e tempi che siano collegati alla realtà del nostro territorio, sulla base di studi circostanziati, non lasciati alla emotività o alla affrettata disamina di elementi non conferenti ad una soluzione del problema.

Basta fare un esempio: perché al cacciatore francese o spagnolo è consentita la caccia alle quaglie o alle tortore in agosto, e non lo è invece al cacciatore italiano, allorché neppure la Commissione CEE di Bruxelles e la Corte di giustizia di Lussemburgo hanno avanzato richiami alla corretta impostazione del calendario venatorio che viene modificato dalla presente proposta di legge, senza alcuna valida motivazione?

Auspicio pertanto che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica svolga il suo ruolo di osservatore imparziale, d'indagatore attento sulla base di dati statistici e di elementi scientifici, producendo quella documentazione di cui fino ad oggi l'Italia è stata carente per tutelare le specie (cacciabili e non) e regolamentare l'abbattimento anche di quelle in aumento.

Con queste considerazioni confermo il voto favorevole dei deputati del gruppo liberale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come deputati del gruppo repubblicano abbiamo seguito con grande attenzione, fin dall'inizio, l'elaborazione e la discussione su questo testo, che risponde alle aspettative di ampi settori dell'opinione pubblica, siano essi afferenti il mondo sportivo che quello ambientalista.

La nostra azione si è esercitata, come Vicepresidenza della Commissione agricoltura, in aula, allorché, in sostituzione del presidente, relatore della legge, si è ottenuta l'approvazione degli articoli 1 e 2: atto iniziale fondamentale per il dipanarsi dell'iter del provvedimento!

La legge è una buona legge perché, rispetto al passato, è cambiata la filosofia formatrice: la presenza del cacciatore è oggi legata al territorio ed alla difesa del territorio nella sua vita faunistica.

Viene tutelata scientificamente la presenza della fauna; viene tutelato il principio costituzionale della proprietà contadina; viene colpito il bracconaggio e quant'altro possa costituire un illecito nell'esercizio di un diritto costituzionale riconosciuto.

Indubabilmente la natura umana e compromissoria dell'elaborato fa sì che in esso coesistano pregi e difetti: i primi, però, superano di gran lunga i secondi. Ai difetti ed alle lacune si dovrà cercare di porre rimedio nel tempo, quando si potranno acquisire i dati conoscitivi derivanti dalla applicazione pratica della legge, e quando potranno trovare adeguata disciplina attività venatorie di antica e nobile tradizione come la falconeria.

Da qui l'assenso responsabile, meditato dei deputati del gruppo repubblicano.

ANNAMARIA PROCACCI. Presidente, colleghi, il gruppo verde voterà contro la nuova legge sulla caccia. Un voto coerente con la nostra visione del mondo, che è quella del rispetto e della convivenza pacifica con tutte le specie viventi; una filosofia biocentrica, non antropocentrica, nella quale la caccia — uccidere per divertimento — è una pratica anacronistica ed inaccettabile. In nome di questa convinzione abbiamo fatto del referendum su questo tema un punto importante della nostra azione. un'occasione di de-

mocrazia per milioni di cittadini che desideravano esprimersi sulla vita della fauna selvatica ed un confronto che, prima di essere politico, è culturale ed etico.

La nostra posizione, chiara e coerente, non ci ha impedito di dare al testo, su cui siamo chiamati oggi al voto, un contributo di lavoro tenace e continuo. Un anno e mezzo di confronto — molto spesso scontro — in sede di Commissione agricoltura prima, nel Comitato dei nove poi, difficile ed aspro per tutti, proprio perché è stato in primo luogo un misurarsi di culture diverse e di diversi modi di intendere l'attività venatoria.

Il nostro giudizio dall'interno, dunque, del testo non può essere positivo. Questa è una legge, per così dire, malata di schizofrenia, che vorrebbe avere un'impostazione più razionale e moderna, ma che guarda ancora al passato con troppa insistenza. Lo conferma in primo luogo la sua impostazione.

Ancora una volta, infatti, come in passato, sono stati criteri politici e non scientifici a prevalere. Nella stesura del testo non si è partiti dall'accertamento delle condizioni della fauna selvatica e della consistenza delle popolazioni naturali per poi verificare la compatibilità dell'attività venatoria, ma dal principio — che di scientifico non ha proprio nulla — che a tutti coloro che oggi sparano deve essere riconosciuto il diritto di sparare, mentre è noto che i cacciatori in Italia sono troppi; la pressione venatoria è fortissima, abnorme: 5 cacciatori per chilometro quadrato, un record in negativo tra i paesi europei.

La legge si muove, poi, conseguentemente con queste premesse; introduce — finalmente — il principio importante dei censimenti della fauna, ma non li rende vincolanti; riduce il nomadismo venatorio, quel libero spostamento dei cacciatori che rappresenta uno degli aspetti più anarchici e devastanti della caccia in Italia: non realizza, però, un vero legame del cacciatore col territorio, perché gli ambiti territoriali della caccia (ATC) in cui il territorio cacciabile viene diviso, sono, a nostro parere, troppo vasti, a dimensione subprovinciale.

Il grosso punto dolente è, però, un altro: il mantenimento dell'uccellazione — la cat-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

tura degli uccelli con le reti — che, tolta ai privati, viene affidata agli enti locali, regioni e province, per permettere loro di rifornire di richiami vivi coloro che praticano la caccia da appostamento fisso. Una vera uccellazione di Stato, in contrasto con la direttiva CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e con la Convenzione di Berna, come pure con la sentenza della Corte costituzionale che nel marzo scorso dichiarò l'illegittimità dell'uso delle reti.

Questa norma sull'uccellazione è stata il punto più conflittuale dei lavori del Comitato dei nove, e sembra essere stata il prezzo da pagare per il grande passo avanti compiuto con la drastica riduzione della stagione venatoria: non più dal 18 agosto al 10 marzo, come previsto dalla legge n. 968 oggi in vigore, ma dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, senza deroghe. Sarà così risparmiata la vita di milioni di migratori, impegnati, nei mesi di febbraio e di marzo, nel ritorno ai luoghi di nidificazione. Questo è l'elemento forte, in positivo, del testo; irrinunciabile, perché il 17 gennaio scorso la Corte di giustizia di Lussemburgo ci ha condannato proprio per la lunghezza abnorme della nostra stagione venatoria.

Consideriamo positivi, nel nuovo testo, anche l'obbligo di opzione tra i diversi regimi di caccia (chi praticherà quella vagante non potrà esercitare quella da appostamento fisso); il divieto di spari a meno di 500 metri dalla costa per le rotte migratorie; la programmazione del territorio, che sarà sottoposto a regime di caccia per non oltre il 60 per cento, mentre il territorio protetto sarà «almeno» il 25 per cento; l'abolizione del tiro al piccione e del tiro a volo vivo, dal 1° gennaio 1994; il divieto di commercio degli uccelli vivi o morti. Importante, anche se per noi soddisfacente a metà, la soluzione per l'articolo 842 del codice civile, quello che permette ai cacciatori l'ingresso nei fondi privati: nelle regioni che non attueranno la pianificazione del territorio sarà abrogato.

Nelle grosse difficoltà di lavoro sul testo non ha avuto certo un ruolo positivo il Governo; dopo aver assunto un atteggiamento pilatesco, si è inserito con mano

pesante all'ultimo momento, 48 ore prima della discussione in aula, con un'ipotesi di sanzioni particolare e molto diversa da quelle che era assai faticosamente emersa nel Comitato dei nove. Se la *ratio* di prevalente depenalizzazione che la anima è in sintonia con il nuovo codice e con il nuovo atteggiamento della giustizia in Italia, è pur vero che prescinde dalle condizioni particolarissime della caccia nel nostro paese: un bracconaggio forte, duro e diffuso; una mancanza di controlli patologica, tanto è vero che i dati ISTAT più recenti danno ancora, come 10 anni fa, un agente venatorio ogni 700 cacciatori. Per questo la parte sanzionatoria ci pare debole, poco carica della deterrenza necessaria.

Questa che nascerà oggi alla Camera non è certo la legge dei verdi, la nostra legge: non solo perché non mette fine ad una pratica di ludica violenza, ma perché è una legge incerta, poco coraggiosa, che tutela ancora una volta più i cacciatori che gli animali selvatici. Ciò nonostante, con questa legge la caccia sarà meno «malacaccia», si comincerà a mettere ordine nell'attività disordinata ed incontrollata di un milione e 400 mila doppiette. Troppi sono nel nostro paese i cacciatori, convinti che gli animali selvatici siano un loro monopolio; e di questo atteggiamento portano le responsabilità, pesanti, quelle hanno incoraggiato questa convinzione; la fauna è invece un bene prezioso, irripetibile, non riproducibile, un patrimonio di tutti, non solo italiano, ma per gli uccelli migratori, del continente europeo e di quello africano. Di esso abbiamo diritto di godere pacificamente. Abbiamo lavorato con tenacia, con la collaborazione costante del WWF e di altre associazioni ambientaliste e animaliste, perché la nuova legge rappresenti almeno un passo avanti per un futuro — in cui sempre crediamo — senza violenza per gli altri animali.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si conclude oggi il lungo e travagliato iter della nuova normativa in materia venatoria, che per i cacciatori italiani si risolve in una vera e propria sgraditissima sorpresa.

Noi, che da tempo ci battiamo nell'inte-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

resse dei cacciatori italiani, abbiamo tentato in ogni modo di migliorare il testo che via via stava uscendo dalla Commissione agricoltura, ma a parte alcuni emendamenti davvero marginali, e certo non di sostanza, tutto è stato inutile in quanto era già scritto che si dovesse a questo punto approvare in tempi brevi una legge il cui impianto era già stato concordato tra l'allora PCI e la DC, risultando la presenza degli altri partiti di governo in questa vicenda come semplice ed insignificante corollario.

Si è voluto in sostanza dare «un colpo al cerchio ed uno alla botte» con il risultato di scontentare, da un lato, gli animalisti e gli abolizionisti e, dall'altro, di penalizzare i cacciatori italiani che speravano di venire maggiormente e meglio tutelati, non fosse altro perché il presidente della Federcaccia era un noto parlamentare.

Dopo i risultati del referendum dello scorso anno, che venne respinto dalla maggioranza del popolo italiano che disertò in massa le urne, ci saremmo attesi un ben diverso atteggiamento dai partiti di governo che invece, subendo le pressioni comuniste, hanno ottenuto il bel risultato (che poi è quello che in realtà volevano) di far rientrare dalla finestra quello che gli elettori avevano tenuto fuori dalla porta.

Noi non siamo mai stati per una caccia incontrollata e di sterminio, anche perché nel nostro paese da ... sterminare non è rimasto davvero nulla, dopo che una dissennata politica (si fa per dire) ambientale ha determinato un evidente depauperamento faunistico. Pestilenziali prodotti chimici usati in modo incontrollato ed incongruo in agricoltura, devastanti scarichi inquinanti che hanno interessato le stesse falde acquifere, una urbanizzazione incontrollata, hanno di fatto reso sempre più problematica la presenza della fauna, soprattutto migratrice, nel nostro paese.

Eravamo e siamo invece per una caccia per specie, che assicurasse ed assicurasse ai cacciatori italiani gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti riconosciuti ai cacciatori del nostro stesso continente. Ritenevamo e riteniamo francamente inaccettabile che venisse e venga vietato in Italia ciò che era ed è consentito agli altri cacciatori europei.

Anche dal punto di vista sociale, l'attività venatoria avrebbe dovuto meritare ben altra considerazione. Questa nuova maggioranza consociativa (Governo-PDS) ha finito per rendere di fatto non praticabile una libera caccia nel nostro paese, tant'è che l'attività venatoria è diventata ormai uno sport per soli ricchi. Già l'Archi-caccia e le altre associazioni venatorie organizzavano costosi viaggi in tanti paesi europei ed africani, e quanti potevano andavano per proprio conto in paesi ancor più lontani a praticare cacce di maggior soddisfazione, senza considerare i vari balzelli nazionali, regionali e locali.

Un calendario talmente ristretto da apparire come una vera e propria presa in giro, tant'è che se si considera il costo che ognuno dovrà accollarsi per ogni giornata-caccia, ci saranno ancora maggiori ed amare sorprese per quanti vorranno continuare ad esercitare l'attività venatoria. Il problema è che, dovendosi necessariamente recepire le direttive comunitarie, si è voluto strafare, finendo per recepire anche quello che in realtà da recepire non c'era. Così come dovendo, come era giusto, assicurare al mondo venatorio una normativa più moderna ed attuale, si è finito per penalizzare proprio la caccia ed i cacciatori italiani.

Davanti a chi pretendeva l'abolizione della caccia con i richiami vivi, è già stato un miracolo se è uscito un testo che di fatto tale attività consente, sia pure limitandola ai minimi termini e con adempimenti davvero grotteschi, quando è notorio che essa viene abitualmente praticata dalle fasce più deboli economicamente, quali i pensionati, che non hanno le possibilità di dedicarsi, magari all'estero, a cacce più gratificanti.

Invece di approvare un quadro di riferimento ragionevolmente elastico, lasciando poi alle singole regioni più ampi poteri (come peraltro previsto dalla nostra stessa Carta costituzionale), si è finito per prevedere una normativa estremamente rigida e punitiva per i cacciatori italiani, nella non celata speranza che poi le regioni facciano il resto rendendola ancor più punitiva.

Con questa mentalità si è addirittura esclusa la possibilità della caccia col falco che in Italia viene praticata da poche decine di

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

appassionati ed il cui prelievo fa veramente sorridere, per dimostrare, al di là di ogni ulteriore possibile dubbio, la vera e propria avversione nei confronti di tutti coloro che esercitano una qualsiasi attività venatoria.

Parimenti si è voluto introdurre il divieto del tiro al piccione, che con la caccia non ha davvero nulla a che fare, anzichè approvare una distinta e separata normativa *ad hoc*. Per ingraziarsi ancora una volta il mondo degli abolizionisti, si è voluto in sostanza introdurre un divieto la cui irrazionalità è evidente.

Con la scusa di impedire la caccia alle quaglie, alle tortore ed alle allodole che dopo aver attraversato il mare si abbandonerebbero esauste sul litorale, si è vietata la caccia entro cinquecento metri dalla costa a tutti gli uccelli e quindi anche a quelli acquatici che notoriamente restano in mare (non per niente sono acquatici!): non è mai accaduto che finiscano sulle spiagge.

Per le sanzioni, si è poi raggiunto il colmo della irrazionalità. Mentre oggi, anche per ridurre il carico giudiziario, ci si avvia verso una sempre più vasta depenalizzazione, in questa materia si è preteso di rendere penalmente rilevanti anche comportamenti che appaiono davvero irrisonanti se rapportati ad altre fattispecie che, come già detto, il legislatore ha diversamente regolato: quasi che il cacciatore italiano debba essere davvero tollerato a fatica e che quando sbaglia di fatto diventi immediatamente un delinquente della peggior risma. Per non parlare delle sanzioni amministrative, che sono previste in misura esorbitante.

Non intendiamo in questa sede dilungarci oltre anche perché non possiamo certo sperare, oggi, di modificare quello che è già stato, come già detto, da tempo deciso e in qualche modo rettificato soltanto per cercare di ingraziarsi, peraltro non riuscendoci, gli abolizionisti.

Ci preme però di ribadire il nostro «no» a questo testo, anticipando che porteremo comunque avanti la nostra battaglia anche nell'altro ramo del Parlamento e, dopo, nel confronto diretto coi cacciatori italiani, traditi, nelle loro legittime attese, proprio dai partiti più popolari, e da certe associazioni venatorie che fanno oramai solo politica,

finendo per disinteressarsi dei loro stessi associati. Ma questo è il regime dei partiti e delle loro consorterie.

**PAOLO CRISTONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta forse, nella storia del nostro paese, il Parlamento è investito pienamente del dibattito sulla riforma della legge sulla caccia: un dibattito che è cominciato con un confronto duro tra cacciatori ed anticacciatori e che con gradualità si è affacciato sul come cacciare, cioè sulle regole del gioco.

Il fatto che l'argomento venisse affrontato in questa cornice di relativa novità ha colto le forze politiche non compiutamente attrezzate per fronteggiarlo: così la consapevolezza e la conoscenza si sono venuti affinando e perfezionando nel corso del lavoro della Commissione lavoro, che è stato sofferto e fortemente interessato da quelle materie, compresa la nuova filosofia dell'intendere l'esercizio venatorio, soprattutto la nuova concezione giuridica in materia di difesa del territorio e della natura (legge n. 183), nella nuova legge sui parchi e le riserve marine (in via di approvazione), le neonate *authority* per i grandi fiumi (Po, Arno, eccetera); infine la legge che regola gli enti locali (legge n. 142 articolo 14) e di conseguenza il valore dell'articolo 117 della Costituzione, e il decreto 616 per ciò che attiene i poteri regionali e provinciali. A tale proposito siamo costretti ad affermare che la carenza maggiore di questa legge è proprio la mancata realizzazione di un quadro legislativo a forti connotati autonomisti, di decentramento regionale e fondante sulla capacità amministrativa delle province. Si può dire che il compromesso e il timore di responsabilità e di fiducia verso le regioni ha dato i frutti più negativi.

Il PSI, che da sempre ha sostenuto l'esigenza di una riforma della caccia per valorizzarne le più positive tradizioni che costituiscono la base per un forte contributo alla vigilanza, al controllo e alla protezione del territorio di cui tutti sentiamo il bisogno, ha dedicato alla legge di riforma attenzione e impegno. Ma ha sopportato anch'esso delle difficoltà che la materia proponeva, e man mano che il testo si è sviluppato si sono

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

offerte alla nostra attenzione esigenze di raccordo e coordinamento che non sempre apparivano colte appieno: con le nuove disposizioni sugli enti locali, con le normative in materia di ambiente e assetto del territorio, con l'agricoltura e il turismo e altresì con i diversi filoni nei quali si esprime la normativa comunitaria.

Tre erano i punti base del ragionamento innovativo che i socialisti volevano far passare, non dimentichi né sottovalutanti il peso di opinioni diverse sostenute da idee e da filosofie a volte opposte. In primo luogo la pianificazione, il coordinamento, la programmazione ed il governo delle azioni economico-ambientali prima e dopo la caccia favorendo la collaborazione tra enti delegati e associazioni; in secondo luogo il supporto scientifico e di ricerca sulla fauna selvatica, gli *standards* per quella migratoria, le regole per le immissioni di fauna allevata con la messa a punto di una vera *task force* internazionale per avere in tempo reale lo stato delle popolazioni avifaunistiche, il loro impatto sull'ambiente, sull'economia e sulla salute del territorio nazionale; in terzo luogo il ruolo delle istituzioni periferiche e la loro collaborazione con i Ministeri dell'agricoltura, dell'ambiente, della sanità e dell'industria.

Questi punti erano stati definiti da un decalogo presentato all'opinione pubblica nel quale, riconoscendoci, non potevamo non tenerlo in considerazione per poter affermare che solo in parte è stato accolto.

È quindi un provvedimento che giudichiamo perfettibile, questo che ci accingiamo ad approvare, e attorno al quale l'attenzione del nostro partito non si esaurisce con quest'atto che contiene aspetti sostanziali per assumere e far procedere le volontà di riforma, ma una riforma rispettosa del ruolo delle regioni e degli enti locali nei confronti dei quali il nostro partito è impegnato ad agire affinché sia ridotta la pesantezza e i poteri delle burocrazie centrali e siano dati ai cittadini di ciascuna comunità regionale un più diretto controllo delle loro risorse e dei loro servizi. Non c'è bisogno di ripetere la dichiarazione di Pontida per sapere che il nostro partito è anche in quest'occasione coerente con esse.

Il PSI è impegnato sul fronte delle riforme istituzionali, ma la sua azione non si esaurisce a questo altissimo livello: noi vogliamo che sia superato lo stato difficile dei rapporti tra cittadino e istituzioni, che il fossato fra paese legale e paese reale sia colmato, che la buona volontà sia fatta nascere, la solidarietà promossa e gli egoismi, singoli e di parte, sconfitti. È fondamentale per questo la certezza del diritto, la chiarezza, la semplicità, l'inequivocabilità della norma, ma più che mai l'efficacia degli strumenti ai quali è demandata l'applicazione, e per i quali riteniamo che il dibattito e il confronto non vada disperso, giacché esso è necessario.

Da 14 anni vige una legge, ma molti provvedimenti di adeguamento sono intervenuti come, ad esempio, la legge-quadro n. 968 del 27 dicembre 1977 recante «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 1982 «Variazione all'elenco delle specie di uccelli cacciabili» a firma dell'onorevole Spadolini, la direttiva CEE 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva CEE 411 del 25 luglio 1985 che modifica la direttiva CEE 409 del 1979 del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Approviamo questo provvedimento perché è un passo importante da compiere per il quale non si vogliono tentennamenti, ma riaffermiamo in pari tempo la continuità del nostro interesse e della nostra intenzione a proseguire il confronto. È una legge quella che la Camera si appresta a votare con un equivoco di base che rischia di divenire limite pregiudiziale se non corretto e ulteriormente spiegato: la caccia viene vista ancora come un male che deve essere combattuto e contenuto. Ne consegue il rispetto e muove le grandi positività di cui sono portatori il cacciatore e la caccia, un mondo che non lesina né risorse né impegno affinché il territorio produca le risorse di cui la caccia ha bisogno per esprimersi. Purtroppo esempi negativi di nuclei di sparatori e veri e propri attentatori della natura hanno contribuito a far sorgere una avversità culturale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

verso il settore, ma intelligenza e scienza possono far ribaltare in proposito anche queste devianze.

Interventi sul territorio per consentire la presenza di selvaggina e favorire la riproduzione vanno a beneficio della fauna tutta, della conservazione della natura, della sicurezza dell'ambiente da fatti di nocività e si collocano principalmente sui territori deboli dove agricoltura e attività forestale da sole non bastano a trattenere la popolazione.

Il contenimento delle cause di spopolamento delle aree rurali è uno dei principali obiettivi perseguiti in sede CEE, delle cui direttive e regolamenti si invoca una lettura coordinata. Il cacciatore è in questo senso un agriturista: limitarne gli spostamenti significa negare questo suo connotato e negare risorse e luoghi e iniziative che si aspettano dalla caccia benefici diretti e un positivo indotto. L'accesso dei cacciatori viene ordinato dalla legge ma ciò deve dipendere dalla stima, dalla capacità dei luoghi, come già avviene per gli alberghi, gli stadi, i teatri, non dal fatto che ai cittadini italiani seppure cacciatori viene impedito di spostarsi. Il cacciatore è «un cliente» che attira un giro di oltre 6 mila miliardi dal punto di vista turistico: questo giro in gran parte sommerso deve essere indagato, ordinato e sviluppato per costruire cultura, ambiente e risorse: la caccia va definita e normata come un integratore ambientale non un antagonista ambientale.

A queste osservazioni si aggiungono vari corollari che sono nello stesso tempo dimostrazioni dell'assunto. All'articolo 1, quinto comma, si stabilisce la formazione di zone di protezione a tutela dei flussi migratori (direttiva comunitaria). D'altra parte all'articolo 17 si prevede il divieto di caccia su una fascia tabellare di 500 metri dalla battigia lungo tutte le coste. Al di là degli aspetti pratici ed economici appare evidente che la prima norma di programma viene contraddetta, non integrata da una disposizione priva di cognizioni di ordine biologico e naturalistico, per cui quest'ultima andrebbe soppressa come avevamo previsto con specifici emendamenti.

All'articolo 10 si mortificano i principi costituzionali che dovrebbero essere linee

guida per una legge-quadro. A nostro avviso si investe la sfera di competenza regionale trasferendo «timori» e in sede locale il rapporto più diretto con i cittadini mostra il limite degli atteggiamenti ideologici che sono propri della competente anticaccia. Questo in aperto contrasto con gli orientamenti del PSI già richiamati in premessa.

Resta comunque importante che sia stabilito a livello nazionale il rapporto cacciatore-territorio (esclusa alla zona Alpi) per evitare preclusioni illogiche e immotivate per i non residenti. Il calendario venatorio ha senso in una realtà territoriale non gestita, dove cioè si ignori la quantità dei prelievi e la quantità delle risorse da prelevare. Quando la programmazione d'uso della risorsa sia un fatto, è evidente che il calendario venatorio come tale non ha più senso in quanto la norma costituisce momento regolamentare assolutamente disgiunto dai dati reali. In questo caso devono essere considerati preminenti i piani di gestione e previsti modi, specie, tempi e quantità in essi determinati.

Qualche osservazione meritano ancora la presa di coscienza dell'incomunicabilità fra le istanze che ci sono pervenute dalle istituzioni periferiche e dall'associazionismo e alcuni membri della Commissione che, spiace dirlo, spesso danno lezioni di democrazia e poi, nella fattispecie della nostra discussione, hanno preteso un'impostazione verticistica e culturalmente troppo chiusa.

Questa legge è una delle poche che ha suscitato nel paese un'ampia mobilitazione e un confronto acceso a tutti i livelli che rimane ancora molto vivo. Consigli provinciali e regionali ed assemblee di associazioni, filosofi, scrittori ed economisti si sono pronunciati a migliaia facendoci sapere che era giusto ascoltare non solo le osservazioni degli ambientalisti ma anche dei cacciatori. Innanzitutto per questa ragione, e nel tentativo di trovare una sintesi positiva che non eludesse le ipotesi di riforma necessarie, teniamo conto che occorrerà rivedere il testo che licenziamo spogliandolo di ermetismi contenutistici sul piano legislativo anche per evitare che si aprano un grande contenzioso e motivati ricorsi di legittimità. Un assessore provinciale dell'agricoltura (Modena) ha scritto in un suo documento che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

«la proposta di legge è tutta centrata sul problema della regolamentazione della caccia più che su una reale politica di protezione della fauna». Se l'obiettivo fondamentale non può che essere la ricostruzione del patrimonio faunistico nazionale, non ci si può scordare che circa il 60 per cento della fauna perisce per cause «naturali» (inquinamenti, squilibri ecologici, eccetera). Per tale ragione sarebbero indispensabili delle norme che imponessero alle province l'attuazione di piani di miglioramento degli *habitat* riservando a tale scopo una parte rilevante dei proventi delle licenze di caccia.

Infine non emerge una precisa distinzione tra la gestione con finalità private della caccia (aziende faunistiche) e quella con finalità sociale (ambiti territoriali di caccia: ATC), in quanto quest'ultima deve operare secondo precise forme e limiti. In tale contesto è indispensabile promuovere il massimo di autogoverno, evitando di assegnare all'istituzione compiti di gestione che è molto più efficace delegare alla gestione sociale, riservando agli enti pubblici funzioni di controllo e di approvazione di piani di gestione da essi predisposti, per il territorio di competenza.

Come non essere d'accordo? E come non ammettere, sconsolatamente, che su questo piano, nonostante il lungo tempo intercorso dall'inizio dibattimentale, siamo stati impegnati e, come forze di Governo, non abbiamo avuto la necessaria fermezza di imporre soluzioni di migliore riforma? Così come poco spazio abbiamo dedicato ad un'altra necessità: quella di andare più avanti nel sostenere una filosofia di grandi alleanze fra imprenditori agricoli, cacciatori e uomini dell'ambiente ai fini economici, ambientali e di sviluppo di una coscienza dell'uso del territorio di tipo moderno. C'era a nostra disposizione l'idea già fatta propria dal Parlamento per la legge sui patti agrari, per favorire l'uso produttivo del territorio, nel rispetto dell'ambiente, anche a fini produttivi, fortemente legato alla programmazione pubblica e alla tutela dell'interesse privato. Abbiamo provato a chiedere di inserire un articolo per favorire accordi in deroga, quale testimonianza di una duttilità applicativa che togliesse spazio al contenzioso, ma non

abbiamo insistito per evitare che qualcuno pensasse o a una nostra manovra dilatoria o per evitare di dare appigli a chi non vuole questa riforma. Ci auguriamo che l'idea della riforma dell'articolo 842 non sia vissuta come una imposizione dagli imprenditori agricoli e che una migliore analisi sugli interventi strutturali voluti anche dalla CEE possa permettere di rivedere questo articolo e di migliorarlo.

Questi sono alcuni esempi che si possono fare: in realtà questa legge manca di una propria impalcatura organica e sembra piuttosto il risultato di incursioni contro la caccia, sommate ad azioni di difesa della caccia, ma di una caccia del passato, non di una proposta per il futuro. La questione dei bossoli, quella della caccia in febbraio, la caccia all'avifauna cosiddetta «estatina», il divieto di caccia alle oche (cacciate in tutto il mondo) sono dimostrazioni di un clima non sereno dal quale bisogna sforzarsi di uscire per far prevalere una ragione duratura e utile, facendo crescere un consenso generale di tutti coloro che nel mondo della caccia sono convinti della necessità della gestione con quelle qualità di interesse generale che dicevamo ma che, in questa direzione hanno bisogno di essere incentivanti e rafforzate.

Un giovane e attento giornalista ha scritto su una rivista un articolo dal titolo «La grande illusione» da cui si può trarre una sintesi dallo stato di fatto: «Il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra interessi diversi (quelli del mondo agricolo, venatorio ed ambientalista) non sembra completamente riuscito e questo è il limite della normativa che ora passa al Senato. Da questa esperienza il mondo venatorio esce, per il momento, senza gravi colpe ma traversato da lamentele e da una contestazione generica e generalizzata».

I dubbi oggi, in questa materia, sono divenuti anche scientifici, oltre che filosofici. Forse una iniezione di buon senso, una deideologizzazione del problema può, e deve, permetterci di sperare di pensare che abbiamo il tempo per riflettere ancora e per migliorare ciò che, all'oggi, ci sembra già perfettibile. È con questo spirito che operiamo affinché si trovi il modo di uscire, entro

l'anno, con una buona legge. Spetta al Senato riprendere il filo della questione e noi ad esso ci affidiamo affinché possa migliorare ciò che non siamo riusciti a migliorare. In questo caso la nostra forza è ammettere la nostra debolezza, non già di argomenti e di volontà, ma di numeri.

GIANCARLO BINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista-PDS esprime voto favorevole alla legge di riforma dell'attività venatoria.

Certo, abbiamo espresso in Commissione ed esprimiamo in questa sede non poche insoddisfazioni. Ci impegneremo al Senato per apportare i miglioramenti che sono possibili, particolarmente all'articolo 10, su cui si incardina tutto il processo programmatico ed il legame positivo del cacciatore col territorio.

Come noi, altre forze politiche, ma soprattutto le organizzazioni venatorie, i cacciatori, gli ambientalisti, troveranno questa o quella norma insoddisfacenti. E tuttavia, non va negata la rilevanza politica di questa legge di riforma, sia per il merito delle questioni cui si tende a rispondere ma, soprattutto, se si tiene conto delle difficoltà enormi che si sono dovute superare e che ci hanno impegnato in un duro confronto di anni, nei quali vi sono stati tre tentativi di referendum.

In questa materia il cammino è sempre stato in salita, vuoi per il clima di scontro, non sempre giustificato, spesso aprioristico, teso volutamente a non comprendersi per ragioni di parte che dal paese è arrivato anche in Parlamento con migliaia di emendamenti ostruzionistici; vuoi per la latitanza del Governo, sollecitato a più riprese in questi anni a farsi promotore di un'iniziativa legislativa, una iniziativa legislativa che il Governo ha più volte annunciato e non ha mai presentato, per contrasti tra i ministri, nonostante avesse concordato un testo con le organizzazioni venatorie e degli agricoltori.

Ma la rilevanza politica di questa legge emerge con più evidenza, a testimonianza che il Parlamento sa anche lavorare con efficienza, dalla considerazione che la Commissione agricoltura ha lavorato in una si-

tuazione politica che si è sempre caratterizzata per le posizioni non univoche di tutti i partiti in materia, per gli orientamenti diversi, a volte fortemente contrastanti, non solo sulle sue finalità generali, ma anche sulle questioni specifiche e sulla normativa da adottare.

Anche dopo il referendum le difficoltà politiche si sono accresciute. In particolare è emersa una convergenza, pur partendo da posizioni diverse, su una concezione privatistica, elitaria e per ricchi della caccia che si è espressa con evidenza sulla questione della abolizione o meno dell'articolo 842 del codice civile, pericolo che questa legge ha battuto, salvaguardando una storia, una cultura che è propria del nostro paese.

Ciò è anche una prima risposta a coloro che inconsapevolmente dicono che forse era meglio non legiferare.

Niente rimane uguale, lo sappiamo bene. E il pericolo che convergenze di oggi su una concezione privatistica della caccia e sull'uso del territorio diventino una realtà politica, senza questa legge, è tutt'altro che irrealistico.

E tutte le volte che è apparso possibile uno scioglimento anticipato delle Camere abbiamo rischiato altresì il blocco dell'iter della legge, a tentativi di ritorni indietro per meri calcoli elettoralistici.

Il PDS, che aveva aderito al referendum con lo scopo dichiarato di voler imprimere così una svolta positiva ai lavori parlamentari, vede oggi premiata la sua costanza nel non ritenere inconciliabile l'esercizio della caccia con le esigenze di salvaguardia della fauna e di riqualificazione del territorio attraverso la programmazione. A questo obiettivo, oltre a noi, hanno concorso tutte le forze politiche, e lo stesso atteggiamento positivo del gruppo verde ha favorito una ampia convergenza politica nel voto finale.

Non si può tacere, inoltre, il positivo contributo dato dalle associazioni venatorie che si sono responsabilmente impegnate per una soluzione moderna dei problemi affrontati.

Questo ruolo, credo di poter dire, ci viene oggi riconosciuto da molti, in quest'aula e fuori di essa, tanto che il nostro voto appare decisivo politicamente (ma anche numerica-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

mente) perché i delicati equilibri che si sono costruiti consentano l'approvazione definitiva della legge.

Certo non vogliamo sottacere le nostre riserve critiche.

Ho già detto dell'articolo 10 che va migliorato, semplificato e, forse, reso anche più rispettoso di talune prerogative regionali.

Certamente è motivo di discussione la sopravvivenza della caccia con l'uso di richiami vivi, mentre non è passata la nostra idea, tutta moderna, di un ruolo tutto programmato del territorio, sul quale le regioni, sulla base di esigenze reali, decidono le aree da destinare a parco regionale in cui è vietata la caccia rispetto ad aree di pre-parco dove, ad esempio, proteggere gli alberi e non la fauna.

Altre norme più specifiche, come il divieto di caccia lungo le rotte migratorie fino a 500 metri dalle coste, possono essere discusse e modificate.

Ma la questione del calendario venatorio non si presta più a polemiche dopo la sentenza della Corte di giustizia della CEE, che condanna l'Italia e impone la chiusura della caccia al 31 gennaio.

I punti qualificanti della legge cui diamo il nostro voto riguardano: la permanenza dell'articolo 842 nel nostro codice, in quanto le regioni abbiano approvato il piano programmatico faunistico e suddiviso il territorio delle proporzioni previste dal 25 per cento di divieto della caccia; del 15 per cento per attività agro-faunistica privata soprattutto nei territori più difficili per l'agricoltura; del 6 per cento per la caccia programmata; l'orientamento di diminuire la pressione venatoria sul territorio principalmente attraverso l'opzione esclusiva per una sola forma di caccia; la programmazione faunistico-venatoria, con l'obiettivo di regolamentare non solo la cattura, ma anche di incrementare la fauna sul territorio attraverso la riqualificazione delle risorse ambientali.

In questo quadro nuova rilevanza assume la trasformazione e il potenziamento dell'INFS (Istituto nazionale fauna selvatica), quale supporto scientifico e soggetto della programmazione; concorre al fine della riqualificazione ambientale e degli habitat naturali, essenziale per l'incremento della fau-

na selvatica sul territorio, la legge approvata in sede legislativa martedì scorso in Commissione agricoltura, che ha per primo firmatario il deputato del PDS Donazzon e che ha per titolo «Recupero e restauro ambientale del paesaggio agrario delle zone di pianura e di collina».

Altri punti qualificanti sono il legame cacciatore-territorio che, mentre garantisce ad ogni cacciatore un ATC (Ambito territoriale di caccia) nella regione di residenza, tende, attraverso organi di gestione democratica, a farlo diventare protagonista dell'opera di riqualificazione dell'ambiente con l'apporto del suo lavoro, con la possibilità di cacciare in un altro ATC (Ambito territoriali di caccia) se vi sono le condizioni per l'ospitalità e si realizzano le condizioni di partecipazione suddette; la convocazione della Conferenza Stato-regioni e la relazione dei ministri al Parlamento sullo stato di attuazione della legge che potrà consentire, sulla base della concreta esperienza programmatica, di intervenire sulla legge secondo una concezione dinamica e non fossilizzata della norma.

Onorevole Presidente, questa legge, al di là di elementi critici rilevanti, consente di compiere un buon passo avanti. Ne sono consapevoli tutti i cacciatori più aperti e gli ambientalisti.

Nessuno, in coscienza, può dire che la situazione attuale sia preferibile. I cacciatori sono sempre più cacciatori del nulla, mentre il degrado ambientale e faunistico è preoccupante.

Nessuno, in coscienza, può dire neppure che la situazione politica potrà essere migliore nel futuro di un'altra legislatura.

Approviamo questo provvedimento, consapevoli che vi è ancora un punto che andrà ripreso e che riguarda il potenziamento della vigilanza addetta al controllo, ma consapevoli che, forse, si tratta dell'unica vera legge di programma di questi anni, e di aver percorso con risultati soddisfacenti una strada particolarmente accidentata.

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta di esprimere anzitutto un apprezzamento ed un ringraziamento al relatore, onorevole Campagnoli,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

per la predisposizione del testo base sul quale abbiamo costruito la proposta di legge che andiamo ad approvare, per l'indicazione di intelligenti soluzioni ai problemi che si sono posti, per l'opera sensibile di mediazione e di conclusione dei lavori in Commissione, in Comitato ristretto e nel comitato dei nove.

Il gruppo della democrazia cristiana approverà questa proposta di legge e con questo mio intervento ne dirò le motivazioni. Lo voterà nella convinzione di dare con esso una risposta equilibrata ai contrapposti interessi, alle diverse esigenze, senza pregiudiziali ideologiche, con la convinzione e la speranza di rendere un servizio alla conservazione della fauna e dell'ambiente, ad un esercizio sportivo della caccia, al rispetto ed allo sviluppo di attività agricole e connesse.

Abbiamo coscienza delle forti innovazioni che il testo presenta, delle concessioni nuove che apre e quindi delle difficoltà e delle contrastanti reazioni che potrà produrre.

Ci auguriamo che una corretta ed intelligente sua applicazione nei livelli regionali e locali possa contribuire a superare queste inevitabili difficoltà ed in questo senso va il nostro appello a tutti gli operatori.

La presente proposta di legge, recante «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» rappresenta una equilibrata disciplina dell'esercizio della caccia svolto nel rigoroso rispetto dell'ambiente, delle produzioni agricole e della normativa europea.

Possiamo rilevare, in proposito, che non vi è memoria di una precedente situazione di così generalizzato impegno propositivo su questa materia: c'è da augurarsi che ciò tragga origine e spiegazione nell'accresciuto interesse verso i problemi ambientali nel loro complesso, e quindi anche nei confronti della fauna selvatica e del modello di gestione o prelievo razionale di essa, che rappresenta una risorsa naturale di indubbio rilievo, e per molti aspetti indicatrice dello stato di salute degli ecosistemi.

L'esigenza di una maggiore tutela della fauna selvatica e di un maggior rigore nella regolamentazione dell'esercizio venatorio si

rispecchia, anzitutto, nella riproduzione del principio che definisce la fauna medesima patrimonio indisponibile dello Stato tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Includendo le specie selvatiche tra le componenti dell'ambiente naturale la caccia diventa, così, un'eccezione ed è ammessa solo per le specie e per i periodi tassativamente indicati.

Ne risulta un quadro improntato alla massima severità ed al massimo rigore, entro la cui cornice agisce ed opera la legislazione regionale, per le materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione, per le regioni a statuto ordinario e nell'ambito delle competenze stabilite dai propri statuti per le regioni a statuto speciale.

Il riparto costituzionale delle competenze Stato-regioni in materia di caccia viene, in realtà, realizzato attraverso l'attribuzione alle regioni di un ruolo crescente e decisivo.

Proprio le regioni e gli enti locali delegati sono, infatti, chiamati a svolgere un ruolo prioritario nella programmazione del territorio con una serie articolata di piani faunistici venatori.

Gli obiettivi faunistico-venatori, per la loro realizzazione, presuppongono non di meno il coinvolgimento diretto delle componenti agricole e venatorie nella gestione del territorio.

In questo senso, nella stesura della proposta di legge di riforma, è stata creata una stretta collaborazione tra agricoltori, cacciatori e ambientalisti più attenti per avviare una diversa gestione dei beni ambientali che valga, da un lato, a riattivare il circuito produttivo agricolo e, dall'altro, a promuovere la conservazione degli ecosistemi naturali.

Al riguardo, per agevolare il mantenimento dei metodi di coltivazione compatibili con le esigenze di conservazione del patrimonio naturale e concorrere all'adeguamento degli orientamenti produttivi in relazione al fabbisogno del mercato, il provvedimento consente di adottare un complesso di misure finalizzate alla riduzione delle fonti di inquinamento, secondo programmi provvisti dei necessari finanziamenti derivanti dalle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Soprattutto, in aree geografiche difficilmente coltivabili si è impostato il recupero di una adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio, per valutarne la potenzialità in relazione ai vari usi agricoli ed alle possibili trasformazioni, onde promuovere una gestione del suolo che associ insieme alla conservazione delle potenzialità produttive il miglioramento degli ecosistemi naturali.

Si consideri, in proposito, la previsione di costituire adeguate strutture in cui sia consentito l'esercizio venatorio e, insieme, siano organizzate le attività di ricezione ed ospitalità tipiche dell'impresa e dell'ambiente rurale, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame ed alla silvicoltura, per integrare il reddito e valorizzare le risorse aziendali.

Sotto altro profilo, si è rilevato come il collegamento tra cacciatori, luoghi e forme tradizionali di caccia non è più così intenso e profondo: la modalità e la frequentazione di più vasti ambiti ha comportato, anzi, la perdita di quei meccanismi di autoresponsabilità che si rivelano essenziali nello svolgimento di una attività di prelievo delle risorse, che sia commisurato alla capacità portante delle aree interessate.

Per impostare un corretto prelievo della fauna selvatica che sia proporzionato alla consistenza dei popolamenti naturali, e per instaurare una più intesa collaborazione con i proprietari e i conduttori di fondi rustici, nel provvedimento si ritiene indispensabile garantire la destinazione di una parte del territorio agro-forestale delle singole regioni (60 per cento) alle iniziative della gestione programmata dalla caccia.

Un simile modello di gestione delle unità territoriali consente, infatti, di attuare due condizioni essenziali per la conservazione e, ove possibile, per il recupero del riequilibrio ambientale: il numero proporzionato dei cacciatori ed il legame dei cacciatori stessi con il territorio.

Il dettato della proposta di legge può risultare, tuttavia, per alcuni profili, inadeguato a dimensionare, con la necessaria gradualità, la pressione venatoria in relazione alle unità territoriali di caccia.

In ogni caso, occorre convenire che il domicilio venatorio possa non coincidere con il luogo di abituale dimora del cacciatore, predisponendo a questo fine degli opportuni meccanismi, legati anche ad una partecipazione contributiva, che consentano allo stesso la facoltà di spostarsi in modo sia pure limitato e controllato nelle diverse regioni, con l'assegnazione di un pacchetto di giornate da utilizzare per la caccia alla selvaggina migratrice.

D'altra parte, in un quadro collaborativo ed in ragione della estensione delle zone di protezione ai fini venatori e all'attuazione di una gestione tecnica estensibile alla gran parte del territorio nazionale, la definizione del diritto di accesso ai fondi a favore dei cacciatori (la questione — per intenderci — dell'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile che, come è noto, si iscrive tra le eccezioni alla regola del potere di chiudere il fondo a quanti si accingono a penetrarvi a scopo venatorio, a meno che il fondo stesso sia stato recintato nei modi stabiliti dalla legge) risulta perdere decisiva rilevanza.

L'esigenza di tenere nella giusta considerazione la volontà di chi non vuole che sul proprio fondo si vada a caccia conduce, comunque, a presentare una soluzione di equilibrio nell'ambito della gestione programmata attraverso la pressione di un contributo dovuto al proprietario o al conduttore del fondo che sia incluso nel piano faunistico venatorio regionale, ove non intenda vietare, con una richiesta motivata alla competente autorità, l'esercizio del prelievo venatorio.

Tale richiesta si intende, tra l'altro, opportunamente accolta quando l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia delle colture specializzate, nonché di produzioni condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

Inoltre, l'attività venatoria è, comunque, vietata in forma vagante sui terreni in attività di coltivazione.

L'abrogazione della norma come da qualche parte si è sentito richiedere e così come è stata formulata nel quesito referendario non sembrava sufficiente a rimuovere il vero problema relativo al rapporto tra cacciatori

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

e territorio ma, estinguendo la facoltà di accesso ai fondi, ne avrebbe fatto una causa di discriminazione legata alle condizioni socio-economiche dei soggetti interessati rilevando il (vero) proposito degli assertori di pervenire ad una chiusura generalizzata dell'attività venatoria.

In realtà non si è compreso il significato «europeo» dell'esercizio venatorio, che ha un significato complesso, rappresentando un elemento integrativo del rapporto agricoltura e ambiente attraverso la potenziale gestione del territorio durante l'intero arco dell'anno.

Nella proposta di legge, si vede, invece, contestualmente rafforzato il vincolo internazionalistico attraverso un esplicito richiamo all'obbligo di conformarsi alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie.

Viene soddisfatta così l'esigenza di rispettare le prescrizioni comunitarie già esistenti con una esplicita dichiarazione di recepimento delle direttive nn. 79/409 e 84/411.

Nella previsione della proposta di legge, inoltre, la difesa della fauna non è diretta soltanto a proteggere la consistenza attuale delle singole specie bensì a favorirne lo sviluppo anche attraverso interventi di ripristino dell'*habitat*. Anzi, con una serie di norme che riproducono con ulteriori precisazioni il testo di analoghe disposizioni fondamentali della materia venatoria presenti nella legge ora in vigore, si introduce la più severa regolamentazione tra gli Stati della CEE.

L'Italia è l'unico Stato che ponga limiti di giornate e di carniere: in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Portogallo e Grecia non esiste l'obbligo di sostenere esami per ottenere la licenza di caccia.

Soltanto in Italia esiste l'onere di segnare, di volta in volta, sul tesserino regionale i capi di selvaggina abbattuti.

Così che, sotto un altro profilo, una volta recepite le direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici occorre puntualmente ridefinire la caccia di specializzazione ed il calendario venatorio attraverso la posizione di norme che consentano un coordinato prelievo, regione per regione, in presenza di una attenta programmazione,

per le cacce tradizionali agostane e del mese di febbraio almeno con riguardo agli acquatici, ben consapevoli delle indicazioni pure contenute nella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea nella causa C-157/89 del 17 gennaio 1991 in relazione al periodo di nidificazione e di risalita primaverile.

È vero che la Corte di Lussemburgo, a fronte dell'obiezione consistente nella possibilità che la direttiva sia attuata dalle regioni mediante l'uso della loro facoltà di derogare ai periodi di caccia stabiliti, quando sussistono determinate condizioni, ha ritenuto che una normativa nazionale che dichiari la caccia a talune specie aperta in linea di principio, salvo contrarie disposizioni emanate dalle autorità regionali, non risponde all'esigenza di protezione risultate dalla direttiva; ma, proprio per ciò, si potrebbe pensare di attribuire alle regioni la potestà di regolamentare l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nel periodo precedente alla terza domenica di settembre o successivo al 31 gennaio, quali date di apertura e rispettivamente di chiusura della caccia a livello nazionale.

Lo Stato membro risulterebbe, infatti, ottemperante agli obblighi che incombono in forza della direttiva n. 79/409/CEE, mentre — sussistendo le condizioni opportune di gestione ambientale nell'ambito di una programmazione del territorio — le singole regioni potrebbero consentire l'esercizio venatorio attraverso l'organizzazione di censimenti che, differenti nelle metodologie e nei tempi di esecuzione con riguardo alle singole specie e agli ambienti in cui siano eseguiti, potrebbero fornire dati attendibili per un prelievo misurato e responsabile.

Solo in questo modo potrebbe dirsi, del resto, concretamente realizzato il modello di gestione programmata dalla caccia in relazione ai singoli ambiti territoriali, coincidenti il più possibile con il comprensorio naturale delle popolazioni dei selvatici e, altresì, giustificata la condizione richiesta del legame del cacciatore con il proprio (limitato) territorio.

L'incidenza sempre più frequente del dato tecnico-faunistico nelle scelte delle amministrazioni in ambienti internazionali impone,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

dunque, anche di ridisegnare la fisionomia dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, organo di consulenza scientifica di tutti gli organi pubblici che hanno responsabilità venatorie; la vastità e la delicatezza di tale istituto ha suggerito, per altro, la sottoposizione dello stesso alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la partecipazione dell'organo di amministrazione dei rappresentanti dei vari organi e delle categorie interessate.

Per quanto, in particolare, attiene alla caccia di specializzazione — ferma restando l'abrogazione dell'uccellazione quale attività venatoria con l'uso di reti — occorrerebbe privilegiare la caccia da appostamento fisso, nel rispetto della normativa comunitaria, salvaguardando l'uso dei richiami vivi.

È questa una forma di caccia che particolarmente bisogna garantire in quanto rinsalda il legame del cacciatore al territorio.

Per quanto riguarda i divieti dell'esercizio venatorio mi sia consentito, d'altra parte, svolgere alcune riflessioni.

Sarebbe, a mio avviso, sbagliato credere che, per poter mantenere un corretto equilibrio nello sfruttamento delle risorse naturali, sia sufficiente l'istituzione di rifugi o la creazione di riserve e di aree di protezione: molto spesso, all'interno delle suddette zone, nulla viene fatto per rimuovere le cause

del degrado ambientale che limitano la riproduzione e la sopravvivenza dei selvatici nei confronti dei quali un vincolo venatorio è stato non di meno istituito.

L'intervento dei fautori della protezione integrale è, invero, spesso dimentico, se non ostile, verso la gestione attiva del territorio e il riconoscimento del lavoro agricolo (per non dire del prelievo venatorio), in un giusto temperamento tra crescita economica e rispetto delle risorse disponibili.

Ma la soggezione dell'attività agricola e di quella venatoria ad ogni sorta di vincoli e limitazioni — come avviene nei parchi e nelle riserve naturali — non conduce necessariamente ad un ritorno della natura nel modo in cui si era immaginato: anzi, in alcune situazioni, occorre reintrodurre certe forme di utilizzazione delle risorse, allo scopo di mantenere l'equilibrio naturale desiderato.

L'auspicio che formuliamo è, dunque, che, con l'approvazione delle iniziative in questione il Parlamento definisca un testo normativo capace di promuovere le misure di salvaguardia degli *habitat* naturali per un prelievo venatorio rispettoso delle attività agricole e commisurato alle esigenze scientificamente documentate di conservazione della fauna selvatica.

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

---

F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.  
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

## ■■■ ELENCO N. 1 (DA PAG. 83854 A PAG. 83864) ■■■

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	2979 voto finale	14	317	2	160	Appr.
2	Nom.	61 e coll. voto finale	11	278	51	165	Appr.

\* \* \*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
AGRUSTI MICHELANGELO	F	F
AIARDI ALBERTO	F	F
ALAGNA EGIDIO	F	
ALBERINI GUIDO	M	F
ALINOVİ ABDON	F	
AMALFITANO DOMENICO	F	F
AMODEO NATALE	F	
ANDO' SALVATORE	F	F
ANDREANI RENE'	C	
ANDREIS SERGIO	A	C
ANGELINI GIORDANO	F	F
ANGELINI PIERO	F	
ANGELONI LUANA	F	F
ANSELMİ TINA	F	F
ANTONUCCI BRUNO	F	F
ARMELLIN LINO	F	F
ARTESE VITALE	F	F
ARTIOLI ROSSELLA	F	F
ASTONE GIUSEPPE	F	
ASTORI GIANFRANCO	F	F
AULETA FRANCESCO	F	F
AZZOLINI LUCIANO	F	A
BABBINI PAOLO	M	M
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	F	C
BALESTRACCI NELLO	F	C
BARBALACE FRANCESCO	F	F
BARBIERI SILVIA	F	F
BARGONE ANTONIO	F	F
BARUFFI LUIGI	F	F
BARZANTI NEDO	E	C
BASSI MONTANARI FRANCA	A	C
BATTAGLIA PIETRO	F	C
BEBBE TARANTELLI CAROLE JANE	F	F
BELLOCCHIO ANTONIO	F	F
BENEDIKTER JOHANN	F	A
BENEVELLI LUIGI	F	F
BERNASCONI ANNA MARIA	F	F
BERNOCCO GARZANTI LUIGINA	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
BERSELLI FILIPPO	F	F
BERTOLI DANILO	F	F
BERTONE GIUSEPPINA	F	F
BEVILACQUA CRISTINA	F	F
BIAFORA PASQUALINO	F	F
BIANCHI FORTUNATO	F	F
BIANCHI BERETTA ROMANA	F	F
BIANCHINI GIOVANNI	F	F
BIANCO GERARDO	F	F
BIASCI MARIO	F	A
BINKELLI GIAN CARLO	F	F
BINETTI VINCENZO	F	F
BISAGNO TOMMASO	F	F
BONFATTI PAINI MARISA	F	
BONSIGNORE VITO	F	F
BORRUSO ANDREA	M	M
BORTOLAMI BENITO MARIO	F	F
BORTOLANI FRANCO	F	F
BOSELLI MILVIA	F	F
BOTTA GIUSEPPE	F	
BREDA ROBERTA	F	A
BRESCIA GIUSEPPE	F	F
BROCCA BENIAMINO	F	F
BRUNETTO ARNALDO	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	F
BRUNI GIOVANNI	F	F
BRUNO PAOLO	F	F
BRUZZANI RICCARDO	F	F
BULLERI LUIGI	F	F
BUONOCORE VINCENZO	F	F
CACCIA PAOLO PIETRO	F	F
CAFARELLI FRANCESCO	F	C
CALVANESE FLORA	F	F
CAMPAGNOLI MARIO	F	F
CANNELONGA SEVERINO LUCANO	F	F
CAPACCI RENATO	F	F
CAPANNA MARIO	A	C
CAPECCHI MARIA TERESA	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
CAPPIELLO AGATA ALMA	F	
CAPRIA NICOLA	F	
CAPRILI MILZIADÈ	C	
CARADONNA GIULIO	F C	
CARDETTI GIORGIO	F A	
CARELLI RODOLFO	F F	
CARIA FILIPPO	M M	
CAROLI GIUSEPPE	F F	
CARRUS NINO	F F	
CASATI FRANCESCO	F F	
CASINI PIER FERDINANDO	F F	
CASTAGNETTI PIERLUIGI	F F	
CASTAGNOLA LUIGI	M M	
CASTRUCCI SIRO	F F	
CAVAGNA MARIO	F F	
CAVERI LUCIANO	M M	
CAVICCHIOLI ANDREA	F	
CELLINI GIULIANO	F F	
CEROPOLINI FULVIO	F	
CERUTI GIANLUIGI	A C	
CERUTTI GIUSEPPE	F F	
CERVETTI GIOVANNI	M M	
CHELLA MARIO	F F	
CHIRIANO ROSARIO	F F	
CIABARRI VINCENZO	F F	
CIAFFI ADRIANO	F F	
CIANCIO ANTONIO	F F	
CICCARDINI BARTOLO	F F	
CICERONE FRANCESCO	F F	
CICONTE VINCENZO	F F	
CILIBERTI FRANCO	F F	
CIMA LAURA	M M	
CIMMINO TANCREDI	F F	
CIOCCI CARLO ALBERTO	F F	
CIOCIA GRAZIANO	F F	
COLUCCI GAETANO	F C	
COLZI OTTAVIANO	F F	
CORDATI ROSAIA LUGIA	F F	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
CORSI HUBERT	M	M
COSTA ALESSANDRO	F	C
COSTA RAFFAELE	M	M
COSTA SILVIA	F	F
COSTI SILVANO	F	F
CRESCENZI UGO	F	F
CRISTONI PAOLO	F	F
D'ADDARIO AMEDEO	F	F
D'AIMMO FLORINDO	F	F
DAL CASTELLO MARIO	F	F
D'ALIA SALVATORE	F	F
D'AMATO LUIGI	F	C
D'AMBROSIO MICHELE	F	F
D'ANGELO GUIDO	F	F
D'AQUINO SAVERIO	M	M
DARIDA CLELIO	F	F
DE CARLI FRANCESCO	F	F
DE CAROLIS STELIO	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	F	F
DE JULIO SERGIO	F	F
DEL MESE PAOLO	F	F
DE LUCA STEFANO	M	M
DE MICHELIS GIANNI	M	M
DE ROSE EMILIO	F	
DIAZ ANNALISA	F	A
DIGLIO PASQUALE	F	F
DIGNANI GRIMALDI VANDA	F	F
DI PRISCO ELISABETTA	F	
DONATI ANNA	A	C
DONAZZON RENATO	F	
EBNER MICHL	A	
FACCHIANO FERDINANDO	M	M
FACHIN SCHLAVI SILVANA	F	
FAGNI EDDA	F	C
FARACE LUIGI	F	F
FARAGUTI LUCIANO	F	F
FAUSTI FRANCO	M	M
FELISSARI LINO OSVALDO	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
FERRANDI ALBERTO	F	C
FERRARA GIOVANNI	F	F
FERRARI BRUNO	F	F
FERRARI MARTE	F	F
FERRARI WILMO	M	M
FERRARINI GIULIO	F	F
FIANDROTTI FILIPPO	F	F
FILIPPINI ROSA	A	C
FINI GIANFRANCO	F	C
FIORI PUBLIO	F	F
FORMICA RINO	F	F
FORMIGONI ROBERTO	F	
FORNASARI GIUSEPPE	M	M
POSCHI FRANCO	M	M
FRACANZANI CARLO	F	F
FRACCHIA BRUNO	F	F
FRANCESE ANGELA	F	F
FRANCHI FRANCO	F	F
FRASSON MARIO	F	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	F
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	F	F
GALANTE MICHELE	M	M
GALLI GIANCARLO	F	F
GANGI GIORGIO	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F
GASPAROTTO ISAIA	M	M
GELLI BIANCA	F	F
GELPI LUCIANO	F	F
GHINAMI ALESSANDRO	F	F
GITTI TARCISIO	F	F
GORGONI GAETANO	C	
GORIA GIOVANNI	M	M
GOTTARDO SETTIMO	F	F
GRAMAGLIA MARIELLA	F	A
GRASSI ENNIO	F	F
GREGORELLI ALDO	F	F
GRIPPO UGO	F	F
LABRIOLA SILVANO	F	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■																					
	1	2																				
LAMORTE PASQUALE	F	F																				
LANZINGER GIANNI	A	C																				
LA PENNA GIROLAMO	F	F																				
LATTANZIO VITO	F	F																				
LAVORATO GIUSEPPE	F	F																				
LENOCI CLAUDIO	M	M																				
LEVI BALDINI NATALIA	F	F																				
LIA ANTONIO	F	F																				
LOBIANCO ARCANGELO	F	F																				
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	F	F																				
LOIERO AGAZIO	F	F																				
LOMBARDO ANTONINO	F	F																				
LUCCENTI GIUSEPPE		F																				
LUSETTI RENZO	F	F																				
MACCHERONI GIACOMO	M	M																				
MADAUDO DINO	F	F																				
MAGRI LUCIO	F	C																				
MAINARDI PAVA ANNA	F	F																				
MALVESTIO PIERGIOVANNI	F	F																				
MAMMONE NATIA	F	F																				
MANCINI VINCENZO	F	F																				
MANFREDINI VILLER	F	F																				
MANGIAPANE GIUSEPPE	F	F																				
MANNINO ANTONINO	M	M																				
MANZOLINI GIOVANNI	F	F																				
MARIANETTI AGOSTINO	F	F																				
MARRI GERMANO	F	F																				
MARTINAT UGO	F	C																				
MARTINAZZOLI FERMO MINO	F	F																				
MARTINO GUIDO	F	F																				
MARTUSCELLI PAOLO	F	F																				
MARZO BIAGIO	F	F																				
MASINA ETTORE	F	C																				
MASINI NADIA	F	F																				
MASSARI RENATO	F	F																				
MASTROGIACOMO ANTONIO	F	F																				
MATTEOLI ALTERO	M	M																				
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	A	C																				

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
MATULLI GIUSEPPE	F	F
MAZZA DINO	F	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F
MELLELEO SALVATORE	F	F
MELLINI MAURO	C	C
MENSORIO CARMINE	F	F
MENSURATI ELIO	F	
MERLONI FRANCESCO	F	F
MEROLLI CARLO	F	F
MICHELI FILIPPO	F	F
MICHELINI ALBERTO	C	F
MILANI GIAN STEFANO	M	M
MINOZZI ROSANNA	F	F
MINUCCI ADALBERTO	F	F
MOMBELLI LUIGI	F	F
MONACI ALBERTO	F	F
MONGIELLO GIOVANNI	F	F
MONTALI SEBASTIANO	F	
MONTANARI FORNARI NANDA	F	F
MONTECCHI ELENA	F	F
MONTESORO ANTONIO	F	C
MOTETTA GIOVANNI	F	
MUNDO ANTONIO	F	C
NAPOLI VITO	F	
NAPPI GIANFRANCO	F	C
NARDONE CARMINE	F	F
NEGRI GIOVANNI	A	C
NERLI FRANCESCO	F	
NICOLAZZI FRANCO	F	F
NICOLINI RENATO	F	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	F	F
NOCI MAURIZIO	C	
NONNE GIOVANNI	F	A
NOVELLI DIEGO	M	M
NUCCI MAURO ANNA MARIA	F	F
ORCIARI GIUSEPPE	C	
ORLANDI NICOLETTA	F	F
ORSENIKO DANTE ORESTE	F	F



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
RICCIUTI ROMEO	F	F
RIDI SILVANO	F	
RIGGIO VITO	F	
RIGHI LUCIANO	F	F
RINALDI LUIGI	F	A
RIVERA GIOVANNI	F	F
RIZZO ALDO	F	F
ROCELLI GIAN FRANCO	F	
ROJCH ANGELINO	F	F
ROMANI DANIELA	F	F
ROMITA PIER LUIGI	M	M
RONCHI EDOARDO	A	C
RONZANI GIANNI WILMER	F	F
ROSINI GIACOMO	F	F
ROSSI ALBERTO	M	M
ROSSI DI MONTELEA LUIGI	F	F
ROTIROTI RAFFAELE	F	C
RUBBI ANTONIO	F	F
RUBBI EMILIO	M	M
RUSSO FERDINANDO	F	F
RUSSO FRANCO	A	
RUSSO RAFFAELE	M	M
RUSSO VINCENZO	M	M
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	C
SACCONI MAURIZIO	M	M
SALERNO GABRIELE	F	C
SALVOLDI GIANCARLO	M	M
SAMA' FRANCESCO	F	F
SANESE NICOLAMARIA	F	F
SANGALLI CARLO	F	
SANGIORGIO MARIA LUISA	F	F
SANNA ANNA	F	F
SANNELLA BENEDETTO	F	F
SANTARELLI GIULIO	F	F
SANTONASTASO GIUSEPPE	M	F
SANTORO ITALICO	F	F
SANZA ANGELO MARIA	F	F
SAPIENZA ORAZIO	F	F



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■																									
	1	2																								
TORCHIO GIUSEPPE	F	F																								
TRABACCHI FELICE	F	F																								
TRABACCHINI QUARTO	F	F																								
TRAVAGLINI GIOVANNI		F																								
TREMAGLIA MIRKO	M	M																								
UMIDI SALA NEIDE MARIA	F	F																								
USELLINI MARIO	F	F																								
VAIRO GAETANO	F	F																								
VALENSISE RAFFAELE	F	C																								
VAZZOLER SERGIO		F																								
VECCHIARELLI BRUNO	F	F																								
VIOLANTE LUCIANO	F	F																								
VISCARDI MICHELE	F	F																								
VISCO VINCENZO	F	F																								
VITI VINCENZO	F	F																								
VITO ALFREDO	F	F																								
VIVIANI AMBROGIO	M	M																								
VOLPONI ALBERTO	F	F																								
WILLEIT FERDINAND	M	M																								
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	M	M																								
ZAMBON BRUNO	F	F																								
ZAMPIERI AMEDEO	F	F																								
ZARRO GIOVANNI	F	F																								
ZAVETTIERI SAVERIO	F	F																								
ZOPPI PIETRO	F	C																								
ZUECH GIUSEPPE	F	F																								

\* \* \*